

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 17

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 aprile 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 121. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente *more uxorio* dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata irragionevolezza per difforme trattamento rispetto al rapporto di coniugio - Questione analoga ad altra già esaminata - Intervento rientrante nella sfera discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., artt. 307 e 384.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente *more uxorio* dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata insufficiente tutela della famiglia di fatto quale formazione sociale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., artt. 307 e 384.
- Costituzione, art. 2

Pag. 13

N. 122. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina dell'imposta di soggiorno - Prospettato contrasto con norme costituzionali e statutarie - Carezza assoluta di requisiti essenziali dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 41, 52, 119 e 129; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 72; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, art. 3

» 15

N. 123. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Astensione obbligatoria del giudice - Mancata richiesta di rito abbreviato - Giudice per l'udienza preliminare che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi - Prospettato pregiudizio al principio di imparzialità-terzietà del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 17

N. 124. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Indirizzo giurisprudenziale di legittimità - Applicazione della sorveglianza speciale a persona detenuta per espiazione di pena definitiva di durata uguale o superiore a quella massima della misura richiesta - Ritenuta «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella insita nella pena, con disconoscimento dell'effetto rieducativo di quest'ultima - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3.

– Costituzione, art. 27, terzo comma

Pag. 19

N. 125. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande - Latte alimentare - Commercializzazione - Termine per la consumazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata - Mancata previsione della possibilità di superare i quattro giorni successivi alla data di confezionamento - Prospettata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra le imprese italiane rispetto a quelle importatrici comunitarie, libere di attribuire una maggiore durata a tale tipo di latte, con violazione della libertà di iniziativa economica - Sopravvenienza di normativa nazionale e di pronuncia dell'organo di giustizia delle Comunità europee - Necessità del riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge 3 maggio 1989, n. 169, art. 5, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 41, primo comma

» 22

N. 126. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Causa di divorzio - Poteri del giudice istruttore - Provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole - Ordine a terzo estraneo al processo, tenuto a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento - Mancata previsione - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

– Costituzione, art. 3

» 25

N. 127. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto - Termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, violazione del principio di ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. civ., art. 269, secondo comma.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 26

N. 128. Ordinanza 7 - 20 aprile 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo assicurativo dei veicoli - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Onere del danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata previsione di equipollenza alla raccomandata della domanda riconvenzionale (proposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.) - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Assenza di nuovi o diversi profili rispetto a quelli già oggetto d'esame - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 28

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 305. Ordinanza del giudice di pace di Montagnana del 14 gennaio 2004.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, prima della formulazione dell'imputazione, di informare l'indagato della natura e dei motivi dell'accusa che gli viene elevata - Mancata previsione - Contrasto con il principio secondo cui la persona accusata di un reato deve essere informata, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.

– Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.

– Costituzione, art. 111, comma terzo.

Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Inapplicabilità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

– Codice di procedura penale, art. 415-bis.

– Costituzione, artt. 3 e 24

» 31

N. 306. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Firenze del 12 dicembre 2003.

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.

– Costituzione, artt. 3 e 112

» 34

N. 307. Ordinanza del giudice di pace di Genzano di Roma del 4 novembre 2003.

Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Giudizio secondo equità - Esclusione per le controversie relative ai contratti conclusi ex art. 1342 cod. civ. (c.d. contratti di massa), pur se di valore inferiore a millecento euro - Violazione del principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contraenti più deboli - Violazione del diritto di difesa - Lesione del diritto dei consumatori al giudizio secondo equità entro i limiti di valore previsti - Incidenza sulla possibilità dei soggetti non abbienti di difendersi senza spese dinanzi al giudice di pace.

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, art. 1 [sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.].
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma terzo (in relazione agli artt. 82 e 113, vecchio testo, cod. proc. civ.)

Pag. 44

NN. 308 e 309. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del giudice di pace di Mileto dell'8 gennaio e 29 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti, nonché fra cittadini e Pubblica Amministrazione - Limitazione di fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato vantaggio per la P. A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

» 47

N. 310. Ordinanza del giudice di pace di Gallarate del 13 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata posizione di favore per la Pubblica Amministrazione - Contrasto con i principi di parità delle parti in giudizio e del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 25

» 50

N. 311. Ordinanza del giudice di pace di Torre Annunziata del 24 novembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Reintroduzione del principio del *solve et repete* - Contrasto con il principio di eguaglianza - Discriminazione fra cittadini a seconda che abbiano o meno sufficienti disponibilità economiche - Limitazione del diritto di agire in giudizio.

- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-*bis*, comma 3 [*recte*: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 51

N. 312. Ordinanza del giudice di pace di Torre Annunziata del 18 novembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra ricorrente e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Lesione di diritti inviolabili - Compressione del diritto di azione e difesa - Contrasto con i principi di parità delle parti in giudizio e del giudice naturale precostituito per legge - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111 » 52

N. 313. Ordinanza del giudice di pace di Pescina del 24 novembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Violazione del principio di parità delle parti in giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Mancata previsione della possibilità di non deposito della cauzione da parte dei non abbienti.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies* del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, commi primo e secondo, e 113 » 55

N. 314. Ordinanza del giudice di pace di Agrigento del 19 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in base alle condizioni economiche dei ricorrenti - Contrasto con l'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto dell'uguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

Pag. 58

N. 315. Ordinanza del giudice di pace di Agrigento del 2 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza Violazione del diritto di azione e difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 60

N. 316. Ordinanza del giudice di pace di Agrigento del 4 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Incidenza su diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto di azione e difesa - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 113

» 62

NN. 317 e 318. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del giudice di pace di Cairo Montenotte del 7 e 20 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni economico-sociali dei cittadini - Ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 66

NN. 319 e 320. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del giudice di pace di Cairo Montenotte del 29 gennaio e 23 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni economico-sociali dei cittadini - Ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 68

N. 321. Ordinanza del Tribunale di Camerino del 22 luglio 2003.

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione parziale o totale in danno della parte vincitrice - Facoltà del giudice quando concorrono giusti motivi - Potere svincolato (secondo l'interpretazione della Cassazione elevata a «diritto vivente») dall'obbligo di espressa e giustificata motivazione - Lesione del diritto di agire in giudizio - Incidenza sull'effettività della tutela giudiziaria dei diritti - Contrasto con l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Richiamo alla sentenza n. 4455/1999 della Corte di cassazione.

- Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 70

N. 322. Ordinanza del Tribunale di Viterbo del 18 febbraio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questioni già oggetto dell'ord. n. 68/2004 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, settimo e ottavo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 75

N. 323. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia del 24 luglio 2003.

Imposte e tasse - Definizione agevolata dei versamenti d'imposta il cui termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 non sono stati notificati avvisi di accertamento - Abrogazione con effetto retroattivo - Ingiustificata deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie con lesione dell'affidamento del contribuente - Violazione dei principi di tutela dell'iniziativa economica privata, di capacità contributiva e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 41, 53 e 97

» 81

N. 324. Ordinanza del giudice di pace di Vittorio Veneto del 5 febbraio 2004.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi, in particolare dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Disparità di trattamento per il diverso regime previsto per i reati, lesivi dell'identico bene e connotati da maggiore gravità, di competenza del tribunale a composizione monocratica - Irragionevolezza - Contrasto con i criteri direttivi della legge delega.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 76, quest'ultimo in relazione all'art. 17 della legge 24 novembre 1999, n. 468

Pag. 85

N. 325. Ordinanza del giudice di pace di Otranto del 15 gennaio 2004.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di un reato di essere informata, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 88

N. 326. Ordinanza del giudice di pace di Chieti del 22 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento in danno dei soggetti non abbienti - Discriminazione di ordine economico-sociale limitativa di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificata posizione di vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

» 89

N. 327. Ordinanza del giudice di pace di Oderzo del 30 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 91

N. 328. Ordinanza del T.A.R. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, del 14 novembre 2003.

Elezioni - Elezioni dei consigli provinciali - Norme della Regione Siciliana - Determinazione e ripartizione dei seggi - Criteri - Assegnazione dei seggi residuati, partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione», anziché secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza - Lesione del principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive.

– Legge Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

– Costituzione, artt. 3 e 51, comma primo

Pag. 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 121

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente *more uxorio* dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata irragionevolezza per difforme trattamento rispetto al rapporto di coniugio - Questione analoga ad altra già esaminata - Intervento rientrante nella sfera discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., artt. 307 e 384.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente *more uxorio* dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata insufficiente tutela della famiglia di fatto quale formazione sociale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., artt. 307 e 384.
- Costituzione, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, promosso con ordinanza del 31 ottobre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di G.P., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 31 ottobre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui «non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente *more uxorio*, oltre al coniuge, finché separato di fatto o legalmente»;

che nel giudizio principale si procede nei confronti di persona imputata del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), per avere fornito alloggio ed ospitalità al proprio convivente *more uxorio*, favorendo in tal modo la latitanza di quest'ultimo;

che, posta questa premessa di fatto, il giudice *a quo* ritiene che le norme impugnate contrastino con i parametri costituzionali evocati, in quanto, dal loro combinato disposto, risulta esclusa la possibilità che la persona che abbia compiuto uno dei reati indicati dall'art. 384, primo comma, cod. pen. — tra cui il reato di favoreggiamento personale —, perché costretta dalla necessità di salvare il proprio convivente *more uxorio* da un grave

e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore, possa giovare della causa di non punibilità apprestata dallo stesso art. 384 cod. pen. solo a favore di chi abbia commesso il fatto per salvare un «prossimo congiunto», nozione che, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, non include il convivente di fatto;

che, in particolare, le norme impugnate contrasterebbero con il principio di ragionevolezza là dove esse apprestano un difforme trattamento a due situazioni, quella del convivente *more uxorio* e del coniuge, ormai pienamente assimilabili, poiché, a fronte del medesimo elemento qualificante costituito dalla convivenza tra le persone basata su una stabile relazione affettiva, sarebbe ormai irrilevante il dato formale dello *status* coniugale alla luce sia dell'evoluzione dei costumi sociali, sia della giurisprudenza ordinaria — che ha ad altri fini assimilato i due casi —, sia, infine, della legislazione, in particolare dell'art. 199, comma 3, lettera a), cod. proc. pen., che ha esteso al convivente di fatto la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza;

che tali argomentazioni, ad avviso del rimettente, sarebbero da un lato sufficienti a considerare superate le argomentazioni — incentrate sulla non assimilabilità delle due situazioni — formulate dalla Corte costituzionale nel rigettare una analoga questione con sentenza n. 237 del 1986, e, dall'altro lato, renderebbero altresì evidente la violazione dell'art. 2 della Costituzione da parte delle norme impugnate, a causa dell'insufficiente tutela da esse apprestata alla famiglia di fatto, quale formazione sociale che, al pari della famiglia legittima, rende possibile lo svolgimento della personalità dell'individuo.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui, prevedendo (l'art. 384, primo comma) una causa di non punibilità per taluni reati a favore di chi li abbia commessi per la necessità di salvare da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore un prossimo congiunto, e fornendo (l'art. 307, quarto comma), la nozione di «prossimo congiunto» agli effetti della legge penale, non includono nell'ambito di applicazione della causa di non punibilità colui che commette gli stessi fatti per la necessità di salvare il proprio convivente *more uxorio*;

che argomentazioni analoghe a quelle formulate dal rimettente a sostegno della piena assimilabilità delle situazioni di coniugio e convivenza di fatto sono state rigettate da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1996 — pronuncia che il giudice *a quo* omette di considerare — nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, essendosi ribadito come esistano nell'ordinamento ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali;

che, nella citata pronuncia, questa Corte ha inoltre sottolineato che, se da un lato la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude affatto la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 della Costituzione (cfr., a tale proposito, la sentenza n. 416 del 1996), dall'altro lato, tuttavia, al di fuori di tali specifici casi che possono rendere necessaria una identità di disciplina, ogni intervento in tal senso rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella citata sentenza n. 8 del 1996, tanto più che «un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità che assumesse in ipotesi la pretesa identità della posizione spirituale del convivente e del coniuge, rispetto all'altro convivente o all'altro coniuge, oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione delle due situazioni che [...] non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative conseguenziali di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale» (sentenza n. 8 del 1996);

che, quanto alla asserita violazione dell'art. 2 della Costituzione — parametro considerato nella citata pronuncia n. 8 del 1996 come pertinente alla tutela della convivenza di fatto —, le sopra esposte considerazioni, e in particolare la difforme considerazione dei due casi (art. 2 per la convivenza e art. 29 per il coniugio), portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione della punibilità delle condotte indicate dall'art. 384, primo comma, cod. pen., qualora poste in essere per salvare il proprio convivente *more uxorio* da un grave e irreparabile nocimento nella libertà o nell'onore;

che, di conseguenza, sotto tale ulteriore profilo la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0486

N. 122

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina dell'imposta di soggiorno - Prospettato contrasto con norme costituzionali e statutarie - Carezza assoluta di requisiti essenziali dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 41, 52, 119 e 129; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 72; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 10 marzo 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra «Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s.» e il comune di Canazei, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, ora ricomprese nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L (Testo Unico delle leggi regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»), «con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 modificato e convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 o, comunque, per il periodo successivo al 1992»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma violerebbe gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72 e 5 («vecchio e nuovo testo») dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che la stessa è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 320 e n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 123

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Astensione obbligatoria del giudice - Mancata richiesta di rito abbreviato - Giudice per l'udienza preliminare che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi - Prospettato pregiudizio al principio di imparzialità-terzietà del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 22 ottobre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di A.T. e altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 22 ottobre 2002 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede, in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, un obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena»;

che il rimettente, chiamato in sede di udienza preliminare a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di due imputati, reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo inficiata la propria imparzialità per avere egli preliminarmente esaminato e respinto, nel corso della medesima udienza preliminare, la richiesta di applicazione di pena concordata formulata dai due imputati con il consenso del pubblico ministero;

che, precisa il giudice *a quo*, dal punto di vista del pregiudizio arrecato al principio di imparzialità-terzietà del giudice, l'attività compiuta nell'esaminare la richiesta di patteggiamento comporterebbe un previo esame del merito dell'accusa da parte del giudice, essendo questi «tenuto, [...] preliminarmente, a valutare se sussistano i presupposti per una sentenza *ex art. 129 cod. proc. pen.*»;

che, a conforto della propria argomentazione, il rimettente rammenta come la Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 1993, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere la funzione di trattazione del giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.;

che, conclude il rimettente, la questione non potrebbe ritenersi palesemente infondata, competendogli «in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio e, dunque, di determinare se sussistano i presupposti per disporre il rinvio a giudizio degli imputati ovvero se vada pronunciata sentenza *ex art. 425 c.p.p.*»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, «in mancanza di una richiesta di rito abbreviato», un obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena nel corso della medesima udienza preliminare;

che, pur formulata nel senso di un intervento additivo da parte di questa Corte sul piano delle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (art. 36, comma 1, lettera *g*), cod. proc. pen.), la questione è posta dal rimettente quale impugnazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ed è diretta all'affermazione di una causa di incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del giudice che, dopo avere rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (ed in mancanza di una richiesta di rito abbreviato), sia chiamato a svolgere detta funzione nei confronti dei medesimi imputati e per gli stessi fatti;

che, anche indipendentemente dalla impropria sovrapposizione dei due istituti dell'astensione e dell'incompatibilità del giudice — entrambi preordinati alla garanzia dell'imparzialità del giudice, ma operanti su piani diversi: la prima in concreto, caso per caso, la seconda in astratto e in via preventiva (per tutte, da ultimo, ordinanza n. 490 del 2002) —, ai fini della soluzione della presente questione di costituzionalità è decisivo il rilievo secondo cui per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase (*cf. ex multis* ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996), e che ciò, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, rende ininfluenza il richiamo alla sentenza n. 439 del 1993 da parte del rimettente (*cf. ancora* l'ordinanza n. 232 del 1999);

che dunque la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 124

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Indirizzo giurisprudenziale di legittimità - Applicazione della sorveglianza speciale a persona detenuta per espiazione di pena definitiva di durata uguale o superiore a quella massima della misura richiesta - Ritenuta «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella insita nella pena, con disconoscimento dell'effetto rieducativo di quest'ultima - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3.
- Costituzione, art. 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promosso con ordinanza del 17 febbraio 2003 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione relativo a A.F., iscritta al n. 359 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui «consente che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sia applicata a persona che sia stata condannata a pena definitiva eccedente la durata massima della misura richiesta e si trovi detenuta in espiazione di pena, per reato la cui commissione sia posta a fondamento della prognosi di pericolosità sociale»;

che il giudice *a quo* premette di essere investito della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di persona condannata, con sentenza definitiva, alla pena di anni sette di reclusione per il reato di detenzione illecita, a fine di spaccio, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, ed in atto detenuta per l'espiazione di tale pena;

che ad avviso del rimettente, in base alle «emergenze di causa», il proposto per la misura rientrerebbe indubbiamente nel novero dei soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi o che comunque vivono abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose e, dunque, pericolosi per la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956;

che, al fine di fondare tale giudizio, assumerebbe peraltro «valenza centrale e decisiva» proprio la vicenda illecita per la quale il soggetto ha riportato condanna definitiva, in quanto inequivocabilmente sintomatica della «spiccata inclinazione delinquenziale» del medesimo;

che la circostanza che il soggetto proposto per la misura di prevenzione stia scontando in carcere una pena detentiva, per gli stessi fatti illeciti sintomatici della sua pericolosità, indurrebbe a ritenere inutile l'irrogazione della misura di prevenzione richiesta, in quanto lo stato di restrizione — destinato a protrarsi per un arco temporale di gran lunga superiore a quello di presumibile durata di detta misura — sarebbe già idoneo a neutralizzare la pericolosità sociale di esso;

che il giudice *a quo* ricorda, tuttavia, come il contrasto giurisprudenziale insorto, circa la compatibilità tra applicazione della misura della sorveglianza speciale e stato di detenzione del soggetto in base ad un titolo definitivo, sia stato composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6;

che in tale decisione la Corte di cassazione — facendo leva sulla distinzione, desumibile dalla normativa vigente in materia, tra il momento dell'applicazione della misura di prevenzione e quello della sua esecuzione — ha affermato che lo stato di detenzione in espiazione di pena non preclude in alcun modo l'applicazione della misura, ma impone soltanto di differirne l'esecuzione al momento di cessazione della detenzione;

che l'assunto si fonda, in particolare, sul duplice argomento che l'inclinazione a delinquere del soggetto non viene necessariamente cancellata dall'espiazione della pena e che esso potrebbe comunque riacquistare la libertà prima di aver finito di scontare interamente la pena;

che, in tale ottica, l'effetto risocializzante dell'espiazione della pena potrebbe assumere quindi rilevanza solo ai fini dell'ottenimento, da parte dell'interessato, della revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta cessazione della pericolosità, tramite lo speciale «rimedio» previsto dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956;

che tale conclusione induce tuttavia il rimettente a dubitare della compatibilità con l'art. 27, terzo comma, Cost. dell'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui — prevedendo indistintamente l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, in base al solo accertamento della pericolosità — consente che essa venga applicata anche nei confronti di chi stia già scontando in regime di detenzione carceraria, per il reato che vale a fondare il giudizio di pericolosità sociale, una pena definitiva di durata uguale o superiore a quella della misura di prevenzione di cui si tratta;

che sarebbe infatti evidente come il soggetto detenuto si trovi nella materiale impossibilità di porre in essere ulteriori azioni delittuose alla cui prevenzione è finalizzata la misura *de qua*, e come il forzoso allontanamento dall'ambiente in cui è maturata l'inclinazione a delinquere sia idoneo ad elidere la pericolosità del soggetto medesimo: con la conseguenza che la funzione preventiva della sorveglianza speciale finirebbe per restare «assorbita» nello stato di detenzione ed «interamente consumata» dal trattamento risocializzante che deve riconnettersi all'esecuzione della pena;

che applicare in tali circostanze la misura di prevenzione si tradurrebbe quindi — oltre che in una «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella già insita nella pena definitiva che il soggetto sta scontando — anche e soprattutto nell'aprioristico disconoscimento dell'effetto di correzione e recupero, verso cui l'espiazione della pena è costituzionalmente proiettata;

che il sospetto di violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. sarebbe altresì rafforzato dalla previsione dell'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, in forza del quale, quando sia stata applicata ad un soggetto — a pena espia — una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non può farsi luogo all'applicazione della sorveglianza speciale e, ove questa sia già stata disposta, ne cessano gli effetti;

che se, infatti, la *ratio* di tale disposizione è quella di evitare una inutile sovrapposizione tra misure che assolvono alla stessa funzione — impedire la commissione di reati da parte del destinatario ed eliminarne la pericolosità sociale — analogo effetto preclusivo dovrebbe *a fortiori* riconoscersi alla preesistente situazione di detenzione in regime di espiazione di pena, stante la funzione di emenda del condannato che questa è destinata ad esplicare;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui — alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi dopo l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione — consente l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti

di persona detenuta in espiazione di pena: e ciò anche quando — come nell'ipotesi oggetto del giudizio *a quo* — si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto;

che, ad avviso del rimettente, la funzione preventiva cui risponde la sorveglianza speciale risulterebbe, in tale ipotesi, totalmente «assorbita» dallo stato di detenzione, il quale per un verso impedisce la commissione dei fatti criminosi che si intendono prevenire e, per un altro verso, è accompagnato da un trattamento volto alla risocializzazione del condannato; sicché l'applicazione della misura di prevenzione si risolverebbe, oltre che in una «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella insita nella pena che il soggetto sta scontando, in un disconoscimento aprioristico dell'effetto rieducativo cui questa è costituzionalmente preordinata e, dunque, della sua capacità di rimuovere la pericolosità sociale dell'interessato;

che, al riguardo, si deve peraltro osservare come — alla luce dello stesso indirizzo giurisprudenziale posto dal rimettente a premessa delle sue censure — occorra distinguere, ai fini che interessano, tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura in parola: nel senso che — esclusa l'incompatibilità dell'applicazione di questa con lo stato di detenzione del soggetto proposto per la misura — l'esecuzione potrà però avere inizio solo quando tale stato venga a cessare; fatta sempre salva la possibilità, per tale soggetto, di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena;

che, in simile prospettiva, l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di persona detenuta per espiazione di pena, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale riferita all'attualità — applicazione che, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale in discorso, trova giustificazione, pur nell'impossibilità di una esecuzione immediata, nell'interesse a «predisporre» una misura eseguibile, senza dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquisti la libertà — non si risolve affatto in una negazione «aprioristica» della capacità dell'espiazione della pena a rimuovere l'inclinazione a delinquere del soggetto: e ciò proprio a fronte della revocabilità della misura nel caso in cui l'obiettivo della rieducazione, che l'art. 27, terzo comma, Cost. assegna alla pena — ma che, ovviamente, non sempre è possibile conseguire — si sia in concreto realizzato;

che, d'altra parte, per quanto concerne la denunciata «afflizione aggiuntiva» — in assunto connessa al cumulo fra pena e misura di prevenzione, segnatamente quando il reato per il quale è stata inflitta la pena assurga altresì ad elemento fondante la valutazione di pericolosità del soggetto proposto per tale misura — va rilevato come essa non implichi, di per sé, alcun *vulnus* al parametro costituzionale evocato, posto che la misura di prevenzione assolve ad una funzione chiaramente distinta e non assimilabile a quella della pena: la stessa Carta costituzionale, del resto — consentendo il sistema del «doppio binario» tra pene e misure di sicurezza (art. 25, secondo e terzo comma, Cost.) — riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto (la commissione del reato come illecito, da sanzionare con la pena, e come indice di pericolosità sociale, da contrastare con la misura di sicurezza);

che tale ultima considerazione rende altresì palese la fragilità dell'*argumentum a fortiori* che il giudice *a quo* ritiene di poter trarre — a conforto del dubbio di costituzionalità prospettato — dalla regola di esclusione del cumulo della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza detentive o con la libertà vigilata, sancita dall'art. 10 della legge n. 1423 del 1956: regola che milita, semmai, in direzione opposta a quella ritenuta dal rimettente;

che ove si ritenga, infatti, che la *ratio* della norma ora citata sia — come si afferma nell'ordinanza di rimessione — quella di evitare una inutile sovrapposizione fra «rimedi che svolgono la medesima funzione di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di eliminare la pericolosità sociale», un opposto criterio dovrà evidentemente valere qualora vengano in considerazione istituti funzionalmente eterogenei, quali appunto sono la pena, da un lato, e la misura di prevenzione (o di sicurezza), dall'altro;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0489

N. 125

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande - Latte alimentare - Commercializzazione - Termine per la consumazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata - Mancata previsione della possibilità di superare i quattro giorni successivi alla data di confezionamento - Prospettata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra le imprese italiane rispetto a quelle importatrici comunitarie, libere di attribuire una maggiore durata a tale tipo di latte, con violazione della libertà di iniziativa economica - Sopravvenienza di normativa nazionale e di pronuncia dell'organo di giustizia delle Comunità europee - Necessità del riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 3 maggio 1989, n. 169, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 41, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), promosso con ordinanza del 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Granarolo s.p.a. e il comune di Bologna, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2002, il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione;

che la questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio di opposizione promosso dalla Granarolo S.p.a. avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal comune di Bologna il 13 settembre 2002 per violazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989, in quanto la società avrebbe messo in vendita confezioni di latte pastorizzato «ad alta temperatura», con l'indicazione della data di «durabilità» superiore a quella prevista dalla legge: diciannove giorni, comprensivi della data di confezionamento, anziché quattro più uno (di confezionamento);

che, a fondamento dell'opposizione, la Granarolo S.p.a. ha sostenuto che il latte in questione sarebbe trattato con nuove tecnologie che ne consentirebbero una maggiore durata, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche, e che pertanto non sarebbe ad esso applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1989, che riguarda il latte sottoposto agli ordinari trattamenti di pastorizzazione;

che il giudice rimettente, facendo proprie le argomentazioni prospettate dalla parte opponente, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge citata, perché, non prevedendo che il termine per la consumazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata possa superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento, contrasterebbe con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, l'applicazione del breve termine di durata (previsto per il latte pastorizzato tradizionale) anche a quello trattato a temperatura elevata, avente una minore carica microbica e dunque una maggiore durabilità, violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto risulterebbero trattate allo stesso modo situazioni diverse, determinandosi in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese italiane tenute ad osservare il termine di scadenza di quattro giorni più uno previsto dalla legge italiana, rispetto alle imprese importatrici comunitarie che sarebbero libere di attribuire a tale tipo di latte la maggiore durata consentita dal diverso trattamento di pastorizzazione;

che, inoltre — si argomenta nell'ordinanza di rimessione —, la violazione dell'art. 41 Cost. sarebbe determinata dal fatto che la disposizione censurata limiterebbe la libertà di iniziativa economica delle imprese italiane che non potrebbero avvalersi appieno dei vantaggi delle nuove tecnologie ed in particolare della pastorizzazione ad alta temperatura prevista dal d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);

che il Tribunale rimettente dà conto del fatto che il comune di Bologna, costituitosi nel giudizio *a quo*, ha affermato la legittimità dell'applicazione del termine di durata previsto dalla legge n. 169 del 1989 anche al latte pastorizzato ad alta temperatura, in quanto il d.P.R. n. 54 del 1997 — che pure prevede tale tipologia di latte — nulla disporrebbe con riferimento alla sua data di scadenza e che, d'altra parte, l'indicazione di tale data per un prodotto deteriorabile quale il latte fresco non potrebbe essere lasciata alla discrezionalità del produttore;

che, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto il suo accoglimento determinerebbe l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal comune di Bologna;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l'Avvocatura, il d.P.R. n. 54 del 1997 sarebbe compatibile con la legge censurata, in quanto le due disposizioni normative non avrebbero ad oggetto il medesimo procedimento di pastorizzazione del latte crudo, ossia il trattamento termico necessario per la sua immissione in commercio senza pregiudizio per la salute dei consumatori, e che a tale conclusione si perverrebbe attraverso l'esame della normativa comunitaria e di quella nazionale di recepimento.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), che ha introdotto l'art. 10-*bis* nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);

che il comma 4 di tale nuova disposizione rinvia per la determinazione della data di scadenza del latte ad un decreto dei ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e della salute, stabilendo che «con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte»;

che, in attuazione di tale previsione, è intervenuto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute 24 luglio 2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità), che ha fissato la data di scadenza per il «latte fresco pastorizzato» e per il «latte fresco pastorizzato di alta qualità» nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico;

che, inoltre, la Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza 13 novembre 2003, in causa C-294/2001, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dallo stesso giudice *a quo* in un analogo procedimento (riguardante la medesima società Granarolo), dichiarando che la direttiva n. 92/46/CEE osta ad una normativa nazionale, quale quella dettata dalla legge n. 169 del 1989, «che fissa la data di scadenza del latte pastorizzato ad alta temperatura in modo tale che questo non possa eccedere il termine di quattro giorni successivi al confezionamento del prodotto»;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché valuti l'incidenza nel giudizio *a quo* sia della normativa sopravvenuta, sia della citata pronuncia della Corte di giustizia (*cf.* ordinanza n. 62 del 2003), al fine di formulare un nuovo giudizio in ordine al requisito della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 126

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Causa di divorzio - Poteri del giudice istruttore - Provvedimenti nell'interesse del coniuge e della prole - Ordine a terzo estraneo al processo, tenuto a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento - Mancata previsione - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza del 2 ottobre 2002 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Cerasari Domenica Antonella e De Luca Marco, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 ottobre 2002, il giudice istruttore di un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente innanzi al Tribunale di Avezzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in rapporto agli artt. 156, comma 6, del codice civile e 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970;

che il rimettente riferisce che nel corso del giudizio il coniuge avente diritto al mantenimento ha avanzato richiesta di emissione dell'ordine di versamento diretto in suo favore, da parte della società datrice di lavoro, dell'importo dovutogli dall'altro coniuge, obbligato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in forza di ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Avezzano;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'ordinamento vigente non prevede il potere del giudice istruttore della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine di cui all'art. 156, comma 6, cod. civ., perché il dettato di tale norma, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 23 giugno 1994, non è automaticamente estensibile al procedimento di divorzio, in quanto l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nel disporre che il presidente adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fa chiaro riferimento ai rapporti tra le parti, con esclusione dunque della possibilità di impartire ordini a un terzo, estraneo alla vicenda giudiziale;

che, ad avviso del rimettente, la richiesta del coniuge affidatario, muovendo da un'esigenza meritevole di tutela, evidenzia una lacuna normativa, non colmabile in via di interpretazione per la peculiarità del potere di impartire ordini ad un terzo estraneo al processo e pertanto è manifestamente non infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che il tribunale rimettente nulla dice sul presupposto dell'inadempimento del coniuge obbligato, e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0491

N. 127

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto - Termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, violazione del principio di ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 269, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 23 giugno 2003 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Nicolò Francesco e la Crisauto s.r.l. ed altra, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 23 giugno 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa;

che, come espone il rimettente, la parte convenuta, costituitasi regolarmente, ha chiesto ed ottenuto lo spostamento della prima udienza per chiamare terzi in causa, senza tuttavia provvedere alla notifica della citazione al terzo e, in ragione di ciò, la parte attrice ha eccepito la decadenza della convenuta dal potere di chiamare terzi in causa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la predetta omissione non potrebbe provocare la decadenza dal potere di chiamare terzi, in assenza di una espressa previsione legislativa;

che l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti in relazione alla chiamata in causa, poiché, pur in presenza di un atto con identica funzione processuale, soltanto l'attore è tenuto, a pena di decadenza, al rispetto di un termine perentorio fissato dal giudice, mentre il convenuto potrebbe reiterare la richiesta di differimento dell'udienza;

che, inoltre, la norma, consentendo la reiterazione della istanza di fissazione di una nuova udienza per la chiamata del terzo, renderebbe il convenuto arbitro dei tempi e della dinamica del processo, in violazione del principio di ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che la difesa erariale osserva come analoga questione sia stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 117 del 2003 e come nel presente giudizio sussista lo stesso difetto di rilevanza allora evidenziato, poiché anche in questo caso il convenuto, dopo la scadenza del termine, ha chiesto il differimento dell'udienza per la citazione del terzo ed il medesimo deve perciò ritenersi decaduto dal relativo potere.

Considerato che il Tribunale di Reggio Calabria lamenta la mancata previsione nell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto;

che la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che, come questa Corte aveva già osservato nell'ordinanza n. 117 del 2003, relativa a questione del tutto analoga, l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., pur non prevedendo la fissazione di un termine giudiziale per la notifica della citazione al terzo, impone tuttavia l'osservanza del termine a comparire, ai sensi dell'art. 163-*bis*, cod. proc. civ., onde la notifica della citazione al terzo deve essere eseguita entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione a tal fine fissata;

che la richiesta di proroga dei termini ordinatori, come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della loro scadenza, ai sensi dell'art. 154, cod. proc. civ., nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione;

che, invece, come riferisce il giudice rimettente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-*bis*, cod. proc. civ.;

che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0492

N. 128

Ordinanza 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo assicurativo dei veicoli - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Onere del danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata previsione di equipollenza alla raccomandata della domanda riconvenzionale (proposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.) - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Assenza di nuovi o diversi profili rispetto a quelli già oggetto d'esame - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Giovanni Accorroni ed altra e Gina Garbuglia ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da incidente stradale — nel corso del quale, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della convenuta nei confronti degli attori, questi ultimi hanno chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione — il giudice di pace di Osimo (in sede di decisione sull'eccezione della menzionata compagnia assicurativa di improcedibilità dell'azione nei suoi confronti), con ordinanza emessa il 18 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell'azione, l'onere di richiedere all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 167 cod. proc. civ., sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

che il giudice di pace di Osimo osserva come — in riferimento alle descritte diverse modalità con cui hanno avuto ingresso i soggetti del giudizio *a quo* — la disposizione impugnata, da un lato, non concederebbe agli attori la possibilità di fare intervenire nel procedimento la propria compagnia di assicurazione (sebbene la necessità della chiamata in garanzia si sia processualmente verificata solo in conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dalla convenuta) e, dall'altro lato, determinerebbe a carico della convenuta la pronuncia di improcedibilità della sua azione (derivante, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal mancato assolvimento nella fattispecie dell'onere in questione); onde «alcune parti del presente procedimento» sarebbero costrette a proporre un'autonoma azione in contrasto con il principio dell'economia processuale e con il *favor* del legislatore per il *simultaneus processus*;

che, in ragione di ciò, si configura per il rimettente il contrasto della norma con gli evocati parametri, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (per l'irragionevole disparità di trattamento, a seconda che l'azione risarcitoria venga proposta nei confronti di soggetti presenti nel processo fin dal suo inizio — alcuni dei quali possono proporre domande in riconvenzione all'atto della loro costituzione —, ovvero di soggetti che vi entrano in un momento successivo), nonché del diritto di difesa e del principio del giusto processo (con riguardo anche all'ulteriore svolgimento del giudizio, che così provocherebbe distinzioni penalizzanti);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato che le censure sollevate dal rimettente investono l'art. 22 della legge n. 990 del 1969, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato;

che questa Corte, con ordinanza n. 251 del 2003, ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra questione riguardante la norma *de qua*, sempre sollevata dal giudice di pace di Osimo (in quel caso «nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»), sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche ed in riferimento agli stessi parametri;

che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione dev'essere decisa nel medesimo modo, alla stregua delle argomentazioni già svolte in ordine alla natura ed alla *ratio* della condizione di proponibilità dell'azione in esame, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda riconvenzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C0493

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 305

*Ordinanza del 14 gennaio 2004 emessa dal giudice di pace di Montagnana
nel procedimento penale a carico di Stopazzolo Lucio ed altro*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, prima della formulazione dell'imputazione, di informare l'indagato della natura e dei motivi dell'accusa che gli viene elevata - Mancata previsione - Contrasto con il principio secondo cui la persona accusata di un reato deve essere informata, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, art. 111, comma terzo.

Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Inapplicabilità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Stopazzolo Lucio e di Stopazzolo Roberto imputati entrambi dei reati p. e p. dagli artt. 110 e 582 c.p., fatti commessi in Montagnana il 21 agosto 2002 e Stopazzolo Lucio imputato anche del reato p. e p. dall'art. 594, commi I e IV c.p.; fatto commesso in Montagnana il 21 agosto 2002;

IN FATTO

La difesa dei sopraindicati imputati eccepiva il mancato avviso agli stessi indagati della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. e sollevava, in diritto, eccezione di costituzionalità dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 relativo alla chiusura delle indagini preliminari per i procedimenti innanzi al giudice di pace in combinato disposto con l'art. 2 dello stesso decreto legislativo e con la legge delega istitutiva del giudice di pace penale, nonché dello stesso art. 415-*bis* c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Osservava la difesa degli imputati che diversamente dalla disciplina relativa alla chiusura delle indagini preliminari per i procedimenti disciplinati dal codice di procedura penale, garantita dall'art. 415-*bis* c.p.p., non è previsto, nell'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000, per il procedimento penale innanzi al giudice di pace, l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

Sostiene sempre la difesa degli imputati che nonostante la previsione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. di rito penale appare precluso nel procedimento penale davanti al giudice di pace per assicurare la necessità di massima semplificazione e per gli altri principi enucleati nella legge delega istitutiva del giudice di pace penale (legge n. 468/1999) e ciò in violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Concludeva quindi in fatto che di fronte ad identiche situazioni sono state adottate soluzioni legislative diverse, cosicché l'indagato sottoposto a procedimento per reato di competenza del giudice di pace viene rinviato a giudizio direttamente solo perché l'azione penale viene esercitata di fronte ad un organo giurisdizionale diverso dal tribunale.

IN DIRITTO

Pertanto è in discussione nel presente processo l'applicabilità della norma di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. anche ai procedimenti penali innanzi al giudice di pace.

La sopraindicata norma consente infatti all'indagato di essere informato, qualora non lo sia stato in precedenza, per vari motivi, che si sta procedendo penalmente nei suoi confronti e che gli è consentito, entro brevi termini, di presentare memorie, documenti, rilasciare dichiarazioni, ecc. ecc., per chiarire ulteriormente la sua posizione alla pubblica accusa.

Apparentemente, tale applicabilità sembrerebbe ammessa dall'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 anche ai procedimenti innanzi al giudice di pace ma, tale apparenza, è destinata ben presto a perdere legittimità per i motivi che si andranno ad evidenziare.

È bene infatti sottolineare che se circoscritti sono i riflessi dell'istituzione del giudice di pace sul codice di procedura penale, seguendo una tecnica «non invasiva», nel senso che quest'ultimo non è stato oggetto di particolari modifiche o stravolgimenti (fatta eccezione per l'art. 47 c.p.p.), per effetto dell'introduzione del giudice di pace penale, plurimi sono i rinvii alla disciplina codicistica per un'applicazione integrale o per un'applicazione parziale o derogatoria o «in quanto applicabile» o per escluderne *tout court* l'applicabilità.

Il codice di procedura penale fa ineludibilmente da sfondo, anche laddove non è esplicitamente menzionato: quali sarebbero ad esempio gli altri giudici di cui agli artt. 6 e 26 se non richiamando l'art. 6 c.p.p., o ancora, chi sarebbe la «polizia giudiziaria» se non richiamando gli artt. 55 e ss. c.p.p.

Orbene, l'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 contiene in sé sia rinvii *per relationem* che le regole di esclusione: sotto il primo profilo, «nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale» le norme di attuazione e coordinamento.

Il codice di procedura penale diventa così *lex generalis* che colma ogni lacuna della *lex specialis*.

Sotto il secondo profilo, tuttavia, il legislatore restringe la discrezionalità del giudice (*rectius* dell'interprete) nel decidere se una norma codicistica sia o meno applicabile, con tutta una serie di elencazioni e di precisazioni.

La semplificazione del rito per i procedimenti penali innanzi al giudice di pace assume il suo più pregnante significato nell'esigenza di economia del sistema nel suo complesso; esigenza che non può non riflettersi sul diritto di difesa dell'imputato.

Se è vero che la normativa sulle indagini preliminari (capo II del decreto legislativo n. 274/2000) non contempla di per sé l'informazione di garanzia nei confronti dell'indagato, non si può, per converso, affermarsi, con massima certezza, che tale garanzia sia esclusa e questo, a sommosso avviso di questo decidente, per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000.

La previsione di una norma *ad hoc* sulla «chiusura delle indagini preliminari», com'è quella dell'art. 15 d.lgs. n. 274/2000, deve doversi interpretare come una deroga esplicita alle norme del titolo VIII del libro V del codice di procedura penale e, in definitiva, come una ragione per non doversi pretendere l'applicabilità dell'art. 415-*bis* c.p.p. (avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari) nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace?

La necessità della massima semplificazione del rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consente di derogare e di poter legittimamente violare l'art. 111 della Costituzione?

La stessa relazione governativa al decreto legislativo, laddove configura la citazione in giudizio od il decreto di convocazione delle parti come possibile *prima notitia processus* (art. 3, legge n. 468/1999) dimostra di non aver ipotizzato per il procedimento davanti al giudice di pace una informativa generalizzata antecedente la formulazione dell'imputazione.

Tutto ciò premesso ritiene questo giudicante che non possa escludersi, sotto il profilo della ragionevolezza la conflittualità dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Si osserva, in particolare, che gli spazi di esplicazione del diritto di difesa nel procedimento penale davanti al giudice di pace sono ben diversi rispetto a quelli davanti al tribunale e ciò in palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il diritto di difesa per i procedimenti penali innanzi al giudice di pace, durante le indagini preliminari, è direttamente consequenziale al solo compimento di atti che comportano, di fatto o di diritto, la conoscenza della pendenza delle indagini (ad es. perquisizione, sequestro, interrogatorio, ecc.) ovvero direttamente dipendenti da un informativa *alimunde* (per esempio mediante interpello del registro delle notizie di reato *ex art.* 335 c.p.p.).

L'estrinsecazione del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari può si ricomprendere la «attività di investigazione difensiva» — eventualmente svolta *ex artt.* 38 disp. artt. e 222 disp. coord. c.p.p. — ma tale documentazione, per espressa previsione dell'art. 29, comma 7, d.lgs. n. 274/2000, può entrare nel fascicolo del dibattimento solo «dopo la dichiarazione di apertura»; norma, quest'ultima, che sembra confermare il non inserimento dell'attività investigativa della difesa nel fascicolo del pubblico ministero e quindi, per interpretazione logica e coerente, l'inapplicabilità a questi procedimenti dell'art. 415-*bis* c.p.p. ai procedimenti penali davanti al giudice di pace viene in evidenza la delicatezza del compito affidato alla pubblica accusa poiché — almeno in questa fase — essa esercita un ruolo circoscritto ad un parere obbligatorio e vincolante sull'attività svolta da terzi (la polizia giudiziaria o, eventualmente, la persona offesa); terzi che dovranno chiarire al pubblico ministero — che è rimasto defilato dalle indagini — qual è esattamente il tema processuale su cui confrontarsi.

Appare quindi evidente come una disciplina così concepita sollevi perplessità legittime e fondate e non manifestamente inammissibili di ordine costituzionale che si possono così manifestare inammissibili di ordine costituzionale che si possono così sintetizzare.

1. — L'immediata formulazione dell'imputazione e la contestuale autorizzazione alla citazione a giudizio previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000 appaiono costituzionalmente illegittime perché in contrasto con il principio contenuto nell'art. 111, comma terzo della Costituzione secondo il quale la persona accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa che gli viene elevata.

2. — Conseguente, per converso, l'illegittimità dell'art. 415-*bis* c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche quando si procede per reati di competenza del giudice di pace il pubblico ministero sia tenuto a comunicare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione:

1. *dell'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000 nella parte in cui non fa obbligo alla pubblica accusa, prima della formulazione dell'imputazione, di informare l'indagato della natura e dei motivi dell'accusa che gli viene contestata;*

2. *dell'art. 415-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche quando si procede per reati di competenza del giudice di pace la pubblica accusa sia tenuta a comunicare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini con tutti gli avvertimenti di rito.*

Sospende, allo stato, il presente processo, in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri on. Silvio Berlusconi.

Ordina la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Montagnana, addì 14 gennaio 2004

Il giudice di pace coordinatore: PONTORNO

N. 306

*Ordinanza del 12 dicembre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Lopez Luigi ed altro*

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1) Lopez Luigi nato a Palermo il 20 gennaio 1954 *alias* Lopez Luigi nato a Palermo il 21 febbraio 1954, attualmente detenuto per questa causa dal 15 ottobre 2002 presso casa circondariale Sollicciano di Firenze giusta ordinanze g.i.p. 10 e 11 ottobre 2002, presente, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Sergio Marchetiello del foro di Firenze, presente;

2) Mascherini Riccardo nato a Sesto Fiorentino il 19 giugno 1953, attualmente detenuto per questa causa agli arresti domiciliari in Sesto Fiorentino via Mazzini 26 presso i genitori Mascherini Rolando e Marilli Franca, presente, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesco Bevacqua del foro di Firenze, presente;

Vista l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 268, terzo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. formulata dal p.m. nel corso dell'udienza di giudizio abbreviato del 22 novembre 2003 illustrata con memoria depositata unitamente a documentazione in allegato;

Rilevato che:

in data 7 luglio 2003 veniva richiesto il rinvio a giudizio dei suddetti Lopez e Mascherini, unitamente ad altri 36 coimputati, per i reati di cui agli articoli:

Lopez:

A) 110, 81, secondo comma, c.p., e 73 del d.P.R. 309/1990, perché in concorso con Curella Giuseppe (nei cui confronti si procede separatamente), detenevano e cedevano a terzi sostanze stupefacenti del tipo eroina. In Empoli e Firenze dal novembre del 2001 al gennaio 2002;

B) 110, 112, secondo comma, 81 cpv. c.p., 73 e 80 d.P.R. 309/1990 per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso con Petreni Gloria (nei cui confronti si procede separatamente), in continuazione con i fatti di cui alla richiesta di misura cautelare 13 giugno 2002, illecitamente acquistato e detenuto per fini di spaccio, eroina in quantitativi di alcune decine di grammi per volta e per averne ceduta, fra gli altri, a Vitiello Mariano, Cavallaro Matteo, Russo Michele, Marino Salvatore, Broda Riccardo, Taddei Daniele, Palmiero Nicola e altri. Con l'aggravante di aver determinato a concorrere nel reato la minore non imputabile Petreni Giada. In Firenze e paesi limitrofi fra l'autunno 2001 e l'estate 2002.

Mascherini:

C) 110, 81, secondo comma, c.p. e 73 del d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con Sparacino Giovanni (nei cui confronti si procede separatamente) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso detenuto a fini di spaccio, ceduto o comunque offerto a terzi rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, e precisamente per avere Mascherini detenuto e fornito rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina allo Sparacino che a sua volta cedeva ed offriva a numerose persone tra cui: Riccio Vincenzo, Ancillotti Luca, Peragnoli Fausto, Bagnoli Marco, Guazzini Fabio, Andolfi Vasco, Mori Sabrina, Cortigiani Giulio e numerose altre persone allo stato non identificate. In Firenze ed Empoli dal novembre del 2001 al gennaio 2002.

D) 81 cpv., 110 c.p., d.P.R. 309/1990 per avere in concorso con Forniti Ilaria (nei cui confronti si procede separatamente), con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e in continuazione con i fatti di cui alla richiesta 13 giugno 2002, illecitamente acquistato da Nouni Nabil Ben Mohamed, Stolfo Loris, Del Buffa Alessio, Shene Klodjan detto «Edi», Kocia Eduart, Giachetti Silvia e altri nonché relativamente al metadone da Stocchero Fiorenza e Cassano Angela e detenuto per fine di spaccio eroina e cocaina e metadone nell'ordine di alcuni etti per volta e per averla quindi ceduta a terzi fra i quali Lelli Manuel, Corradini Andrea, Stocchero Fiorenza, Ceccherelli Claudio, Mignacca Natale, D'Aiutolo Luigi, Paoli Mauro, Camipinoti Luca, Saracini Massimo,

Scardigli Natascia, Stocchero Fiorenza, Cassano Angela, Schirosi Antonio, Simoncini Riccardo, Rovai Piero, Giusti Matteo, Mori Sabrina, Bianchetti Matteo e altri, quantitativi di stupefacenti fra i quali sottoposti a sequestro grammi 1,8 il 5 gennaio 2002 dopo che li aveva ceduti a Capanni Patrizia e Mignacca Natale, grammi 4 di eroina il 18 aprile 2002 dopo che li aveva ceduti a Biancretti Matteo, grammi 3 + 1 di eroina e 12 confezioni di metadone il 27 maggio 2002, grammi 10 + 1 di eroina il 26 giugno 2002. In Firenze e zone limitrofe fra l'autunno 2001 e l'estate 2002;

in data 4 ottobre 2003, otto imputati (oltre ai citati Lopez e Mascherini, anche Aperuta Aniello, Shene Klodjan, Abdyai Hamdi, Caselli Massimo, Devole Altin e Tartarelli Enzo) presentavano istanza di giudizio abbreviato, rito speciale ammesso con separazione della loro posizione rispetto ad altri coimputati e rinvio dell'udienza per la celebrazione del giudizio al 25 novembre 2003;

all'udienza del 25 novembre 2003 (nel corso della quale la posizione di Tartarelli veniva separata e il relativo giudizio rinviato ad altra udienza: vd. verbale udienza 25 novembre 2003) i difensori di alcuni degli imputati (tra cui quelli di Lopez e Mascherini), in fase di discussione, chiedevano in via principale l'assoluzione degli stessi (per Mascherini limitatamente al capo C) formulando preliminarmente eccezione di inutilizzabilità, ex art. 271, primo comma, c.p.p., di tutte le operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, sul cui esito si fondano tutte le fonti di prova a carico di Lopez e Mascherini (per quest'ultimo limitatamente al capo C), per violazione dell'art. 268, terzo comma, c.p.p. mancando del tutto le motivazioni del p.m. circa la deroga per le operazioni di intercettazione autorizzate nel corso del detto procedimento alla regola dell'uso degli impianti in dotazione presso la Procura della Repubblica, operazioni svolte presso gli impianti in dotazione dei Carabinieri della stazione di Empoli;

il p.m. chiedeva in via principale il rigetto dell'eccezione, rifacendosi alla giurisprudenza della Cassazione (citando a sentenza delle sezioni unite n. 42792 del 28 novembre 2001) secondo cui non è necessaria la reiterazione del provvedimento quando lo stesso è stato emesso e motivato all'inizio del procedimento e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo, eccedendo l'incostituzionalità dell'art. 268, terzo comma, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., incostituzionalità ritenuta altresì nel corso della discussione dal difensore di Aperuta Aniello (con riferimento a tale eccezione, così come a quella del p.m. in relazione alle posizioni degli altri imputati, la stessa è da ritenersi irrilevante per i motivi di cui alla sentenza che nei loro confronti viene oggi pronunciata);

il giudice rinviava l'udienza al 12 dicembre 2003 per eventuali repliche;

i difensori nulla osservavano su tale eccezione.

All'odierna udienza, conclusa la discussione (replica dei difensori), il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, nell'affrontare l'eccezione di incostituzionalità proposta dal pubblico ministero la ritiene rilevante esclusivamente nei confronti di Lopez Luigi e Mascherini Riccardo (la cui posizione va quindi separata da quella dei coimputati) e non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

1. — Sulla pregiudizialità e la rilevanza della questione.

Innanzitutto, va osservato, in punto rilevanza che:

i reati contestati ai due citati imputati riguardano detenzione e varie cessioni di sostanza stupefacente come da imputazioni sopra riportate;

gli elementi di prova a loro carico sono essenzialmente costituiti (per Lopez in riferimento a tutti i reati, per Mascherini solo per il capo D, ma non appare allo stato opportuna una separazione delle due imputazioni, per ragioni di economia processuale) dalle operazioni di intercettazione telefonica, in base alle quali il g.i.p., in data 10 ottobre 2003, emetteva a loro carico ordinanza cautelare applicando agli stessi la misura della custodia in carcere: in particolare, dagli atti emerge che il presente procedimento è scaturito dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al cittadino albanese Troplini Arjan, tra cui quelle sulla utenza installata presso il bar Zanzibar di Empoli, dallo stesso frequentato, da cui emergeva una telefonata diretta al cellulare n. 347/0620473 intestato a tale Scudieri Luigi i cui interlocutori venivano riconosciuti senza ombra di dubbio nei noti Benitozzi Agostino e Greco Giovanni (il chiamato), in cui il primo chiedeva all'altro «due», inteso sicuramente come dosi di eroina e riceveva come risposta che il prezzo era di novantamila lire, fissando quindi un appuntamento; da qui l'intercettazione sul telefono cellulare in uso al Greco, da cui sono emersi i suoi fornitori, Curella Giuseppe e Moriani Serena (i cui telefoni venivano pure sottoposti a intercettazione); le attività avevano inizio il 2 novembre 2001: da subito da tale utenza giungevano e partivano chiamate che chiaramente confermavano l'illecito spaccio posto in essere dall'indagato; nel prosieguo delle stesse si appurava che i rifornitori del predetto erano da identificarsi nei coniugi Curella Giuseppe e Moriani Serena, residenti in Empoli, i quali approvvigionavano anche Sparacino Giuseppe Michele; in data 16 novembre e 18 novembre 2001, venivano attivate le intercettazioni telefoniche

sulle utenze telefoniche n. 333/8575365 e n. 333/6411808 (in uso ai coniugi Curella-Moriani, rispettivamente intestate a Giorgi Lucia ed Arrighi Stefania) e n. 347/8543095 (in uso a Sparacino; si poteva così stabilire che i coniugi Curella inizialmente si rifornivano da un extracomunitario chiamato «Adam», allo stato non identificato, successivamente, da Barone Antonello, che permetteva loro di acquistare quantitativi considerevoli di eroina; il Curella veniva arrestato il 22 dicembre 2001 nella flagranza della detenzione di oltre cento grammi di eroina, acquistata poco prima dal Barone, il quale, nel corso della telefonata n. 1650 del 22 dicembre 2001, intercettata sulla utenza n. 333/8575365, in uso al Curella, si dichiarava disponibile a fornirgli «cento pasti»; a seguito dell'arresto del Curella, i contatti col Barone venivano dapprima intrapresi dalla moglie, Moriani Serena e, successivamente, in collaborazione con la donna, da Andolfi Vasco, fino allo arresto, in data 29 gennaio 2002, del Barone, trovato in possesso di gr 51,5 di eroina (vedasi all. n. cnr); quest'ultimo, oltre a cedere discreti quantitativi al Curella, effettuava anche un'attività di spaccio «al minuto», nella zona vicina alla sua abitazione; anche lui acquistava lo stupefacente da persone non identificate, ma sicuramente extracomunitarie ed in piccola parte, ne faceva uso, così come faceva uso di metadone, che recuperava dai propri acquirenti in cambio di sconti sulla vendita dell'eroina; le utenze in uso al Barone (n. 333/8054055 e 339612085) erano poste sotto controllo dal 7 gennaio 2001 (decreto in data 3 gennaio 2002), unitamente a quella n. 333/6482502 in uso a Lopez Luigi, risultato implicato, secondo l'ipotesi accusatoria, nella attività di spaccio in collegamento col Curella; quanto allo Sparacino, dalle intercettazioni emergeva che, a causa della scarsa qualità, a suo dire, della «roba», cessava di rifornirsi dai coniugi Curella-Moriani ed interrompeva la collaborazione con essi, spacciando per proprio conto; le successive indagini permettevano di individuare il suo nuovo canale di approvvigionamento in Mascherini Riccardo, la cui utenza veniva sottoposta pure a controllo (si rinvia comunque per valutare l'importanza delle conversazioni alle ordinanze cautelari del 10 e 11 ottobre 2003);

successivamente alle intercettazioni a carico di Lopez sono emersi altri elementi di prova ma di carattere parziale, vale a dire sono state raccolte dagli organi investigativi le dichiarazioni di alcuni acquirenti, ed in particolare le dichiarazioni rese il 16 dicembre 2002 da Pomposi Mario (che dichiara di aver acquistato poco meno di un anno prima da Lopez Luigi, che conosce da un paio d'anni, cocaina per suo uso personale al prezzo di 140/150 mila lire al grammo recandosi direttamente presso la sua abitazione dove convive con Gloria) e da Broda Riccardo (che dichiara di aver acquistato saltuariamente da Lopez Luigi, che conosce da alcuni anni, cocaina per suo uso personale per un quantitativo di uno o due grammi per volta al prezzo di 75 grammi al grammo); nulla è stato raccolto circa i rapporti tra Sparacino e Mascherini (capo C);

pertanto le intercettazioni appaiono rilevanti al fine di valutare la sussistenza della maggior parte dei reati contestati a Lopez (con particolare riferimento ai rapporti con Curella, alle cessioni a Vitiello Mariano, Cavallaro Matteo, Russo Michele, Marino Salvatore, Taddei Daniele, Palmiero Nicola nonché ad altre persone non identificate e all'utilizzo della minore Petreni Gloria nella sua attività di spaccio, fatto contestato come aggravante) e la sua responsabilità (laddove appare fondamentale, al fine anche della valutazione delle circostanze — fatto di lieve entità oppure no, configurazione dell'aggravante contestata — e della congruità della pena, la lettura e il coordinamento tra loro delle varie telefonate emerse e ben individuate nell'informativa finale dei CC di Empoli e nelle ordinanze cautelari sopra citate); parimenti rilevanti sono le intercettazioni per valutare le responsabilità di Mascherini per il capo C;

ciò premesso, dalla lettura dei provvedimenti di autorizzazione è poi palese la totale mancanza di motivazione da parte del pubblico ministero circa l'uso di impianti diversi da quelli ubicati presso la Procura della Repubblica di Firenze; infatti, solo con riferimento alle utenze la cui intercettazione veniva autorizzata con il primo decreto g.i.p. (quello del 16 ottobre 2001), tra cui quella del bar Zanzibar sopra citata, è rinvenibile un provvedimento del p.m. di autorizzazione a disporre l'effettuazione delle operazioni di intercettazione presso la sala esistente presso i Carabinieri compagnia di Empoli, provvedimento datato 20 ottobre 2001 e sottoscritto in calce ad una nota dei CC di Empoli 19 ottobre 2001 in cui testualmente si avvisava il p.m. titolare delle indagini che «in esito al decreto di intercettazione di conversazioni e comunicazioni relativo al procedimento penale in oggetto indicato (n. 13711/01 Mod. 21 RGNR) presso la sala intercettazioni di codesta Procura in viale dei Mille, risultano libere alla data odierna, esclusivamente due postazioni (n. 21 e 23)», chiedendo quindi per le intercettazioni, per le quali erano necessarie 5 linee, l'autorizzazione ad eseguirle presso la sala ascolto della compagnia dei CC di Empoli;

anche a voler sostenere la tesi del p.m., secondo cui non sarebbe necessaria una reiterazione, il provvedimento cui si riferisce il p.m. è, comunque, immotivato in punto «sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza», limitandosi lo stesso a prendere atto dell'insufficienza (peraltro neppure totale) degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, così disattendendo il disposto dell'art. 268, terzo comma, c.p.p. che espressamente pre-

vede che tali operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati in Procura, prevedendo una deroga in caso di insufficienza o inidoneità degli stessi e di eccezionali ragioni d'urgenza, con provvedimento motivato del pubblico ministero;

né è possibile rinvenire provvedimenti del p.m. la cui motivazione può ricavarsi *per relationem*, così come pure sostenuto dalle sezioni unite, con la sentenza n. 42792 del 28 novembre 2001 (cc. del 31 ottobre 2001, Policastro, rv 220095), limitata alle intercettazioni ambientali ma applicabile pacificamente anche a quelle telefoniche¹⁾, secondo cui «in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione *per relationem* del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1) il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura; 2) abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3) sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento — giudizio di riesame — in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione»;

infatti i provvedimenti del p.m. si limitano a far riferimento agli atti del procedimento in epigrafe e all'autorizzazione del g.i.p., disponendo, quindi, l'intercettazione a mezzo degli impianti dei CC di Empoli, senz'altra indicazione;

ciascuno dei provvedimenti del g.i.p. non contiene quell'idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura, limitandosi a motivare, come del resto prevede la normativa in materia, sui gravi indizi di reato e sull'indispensabilità delle intercettazioni²⁾.

sulla base dell'art. 271, primo comma, c.p.p., la violazione della disposizione prevista dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p. (e, quindi, anche dell'obbligo di motivazione del p.m., comporta la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, sanzione disciplinata dall'art. 191 c.p.p. che, al secondo comma, prevede la rilevabilità della stessa anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento: sul punto la giurisprudenza di legittimità è alquanto consolidata laddove prevede che il decreto del p.m. deve essere motivato a pena di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 268, terzo comma, e 125, terzo comma, c.p.p., nel senso che deve indicare le ragioni che nel caso concreto consentono di derogare alla regola generale, con riferimento sia all'insufficienza ed all'inidoneità degli impianti installati presso la Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza e che, in ogni caso, la violazione di tale norma è dal primo comma dell'art. 271 c.p.p. sanzionata con la inutilizzabilità³⁾;

1) tale disposizione ha dato luogo a varie problematiche interpretative tra cui, in particolare, quella relativa alla sua applicabilità o meno alle intercettazioni ambientali (tema su cui la giurisprudenza è divisa), risolta dalle sezioni unite in senso positivo.

2) secondo Sez. IV, sent. n. 5992 del 12 maggio 1999 (cc. del 22 aprile 1999), Nobile (rv 213819), però, «in tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei, non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», di guisa che, «in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271, comma primo, cod. proc. pen.».

3) tra le tante decisioni in tale senso si citano: Sez. I, sent. n. 11077 del 3 dicembre 1997 (cc. del 7 ottobre 1997), Bonavota (rv 209163) secondo cui gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del p.m. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. sono inutilizzabili in giudizio; ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresì, evidentemente, la possibilità di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni; Sez. IV, sent. n. 9760 del 9 settembre 1994 (cc. del 18 maggio 1994), Bani (rv 199091) secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, l'art. 268, terzo comma cod. proc. pen. stabilisce che le operazioni d'intercettazione telefonica possono essere eseguite, previo provvedimento motivato del pubblico ministero, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria quando quelli esistenti presso le procure risultino «insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza»; l'art. 271 cod. proc. pen. prevede diversi casi di inutilizzabilità per i risultati di intercettazioni, fra le quali quelle compiute senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.; la lettera della legge è, pertanto, nel senso che, non solo le condizioni di fatto, ma anche le formalità stabilite per le intercettazioni eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti nelle procure, e fra queste il provvedimento motivato del p.m., costituiscono condizioni per l'utilizzabilità processuale dei risultati delle operazioni» con la conseguenza che l'assenza della motivazione determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

la stessa sentenza delle sezioni unite sopra citata conferma la necessità della motivazione; nelle motivazioni della sentenza, in particolare, affrontando in generale la questione e dissertando sulla *ratio legis* di tale norma, si rammenta che lo sviluppo normativo che sta a monte dell'odierno criterio codicistico conferma che il legislatore, in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale già nella vigenza dell'abrogato codice di rito (sentenza n. 34 del 1973), pretende che la compressione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione tutelato dall'art. 15 Cost. contemperandosi con il distinto interesse, pure oggetto di protezione costituzionale, all'efficace prevenzione e repressione di gravi illeciti penali, sia subordinato al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico ma anche di ordine «tecnico», finalizzate alla possibilità che l'autorità giudiziaria eserciti «anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione»; e difatti, a seguito della citata pronuncia n. 34 del 1973, il legislatore aveva, dapprima, stabilito che le intercettazioni dovessero effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure della Repubblica (art. 226-*quater*, comma 1, c.p.p. 1930, aggiunto dall'art. 5 legge n. 98 del 1974) e poi, consentito di utilizzare, ma solo «per ragioni di urgenza», anche gli impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 226-*quater*, comma 2, sost. dall'art. 8 d.l. n. 59 del 1978 conv. in legge n. 191 del 1978); «l'aver il legislatore del nuovo codice di rito», si legge in sentenza, «privilegiato l'impiego degli apparati installati negli uffici giudiziari, dettando una “regola di selezione” volta a circoscrivere, in presenza dei concorrenti requisiti dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura e delle eccezionali ragioni d'urgenza, nonché con l'apposita garanzia dell'obbligo di motivazione — sul punto — del decreto esecutivo del pubblico ministero», comporta che «l'utilizzazione “in via derogatoria” degli impianti esterni, risponde al ragionevole intento di collocare la disposizione contenuta nell'art. 268 c.p.p. comma 3 nel solco e nella prospettiva del rammentato sviluppo normativo, di talché», continua la Corte, «avuto riguardo alla formidabile capacità intrusiva del mezzo di ricerca della prova nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, appare assolutamente adeguato il riflesso processuale della radicale sanzione d'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative ove le “garanzie tecniche” di espletamento del mezzo (in particolare, quella dell'obbligo di motivazione del provvedimento esecutivo derogatorio, relativamente al duplice requisito dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura e delle eccezionali ragioni di urgenza) siano state eluse ⁴⁾; sosteneva, comunque, la suprema Corte ⁵⁾ o, almeno, questo «si legge» tra le righe della sentenza, che la motivazione deve avere ad oggetto anche le «eccezionali ragioni di urgenza», condizione di assoluta indifferibilità temporale che — unitamente alla motivata indisponibilità degli impianti installati in procura per essere in corso altre intercettazioni — avrebbe potuto giustificare la deroga all'utilizzazione degli stessi per il compimento delle operazioni di intercettazione;

è del tutto evidente, quindi, che nel caso di specie ci troviamo di fronte a un'ipotesi di omessa motivazione e, quindi, di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (rilevabile anche in fase di udienza preliminare), questione pregiudiziale ai fini della decisione relativa alla gran parte degli episodi contestati a Lopez e a quello contestato *sub C* a Maschierini e, pertanto, il giudizio di rilevanza della questione non può che essere positivo.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Secondo quanto previsto dall'art. 23 e ss. della legge 87/1953, la possibilità riconosciuta al giudice di merito di attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità di una norma è condizionato alla previa verifica della non manifesta infondatezza della medesima, ossia ad una sommaria delibazione dalla quale emergano profili di contrasto con disposizioni costituzionali.

Ciò premesso, in punto non manifesta infondatezza va rilevato che:

il pubblico ministero, dopo aver fatto una dissertazione storica sulla normativa e la giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni telefoniche, citando gli interventi sul punto della Corte costituzionale, conclude per l'irragionevolezza della sanzione di inutilizzabilità correlata all'aver effettuato le operazioni di intercettazioni in luogo diverso dagli impianti della Procura della Repubblica, posto che quei timori che giustificavano

4) in sentenza si cita Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 1973 e le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001, nonché, tra la giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. IV 18 maggio 1994, Sez. I, 20 marzo 1996, Sez. I, 7 ottobre 1997, Sez. IV 22 aprile 1999, Sez. IV, 17 novembre 1999 e Sez. IV, 9 febbraio 2000.

5) che pure, in concreto, rigettava nel caso di specie l'eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa del ricorrente, ritenendo che il provvedimento del p.m. fosse motivato.

anni addietro, rendendola ragionevole alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, la sanzione di inutilizzabilità in casi siffatti, non ha più oggi, alcuna ragion d'essere, con conseguente contrasto dell'art. 268, terzo comma, e quindi dell'art. 271, primo comma c.p.p. con gli artt. 3 e 112 della Costituzione; infatti, la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza in materia (si citano in particolare le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001, che richiamano la sentenza n. 34 del 1973), ha ritenuto necessario che venga garantito che da parte della polizia giudiziaria delegata per le operazioni di intercettazione venga effettuata, avvalendosi del provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'intercettazione di quella specifica utenza telefonica, soltanto di quella e solo entro i limiti enunciati dell'autorizzazione (e ciò per evitare abusi al di fuori del controllo anche di fatto dell'autorità giudiziaria); orbene, secondo il p.m., i dubbi sottostanti a tali pronunce, proprio in quanto finalizzati a tutelare il rispetto di queste «garanzie tecniche», è frutto però di una manifesta non conoscenza del progresso tecnologico a cui si è pervenuti nell'epoca attuale, ben diverso dal contesto in cui si muoveva la Corte all'epoca della sentenza n. 34; a quell'epoca gran parte delle operazioni concernenti le intercettazioni si facevano accedendo agli impianti pubblici di telefonia e eseguendo materialmente dei collegamenti fra i vari cavi li esistenti, modo di procedere che, in tutta evidenza poteva prestarsi ad abusi, essendo sufficiente collegare uno «spinotto» ad un cavo piuttosto che ad un altro per ascoltare le conversazioni su un'utenza diversa; ma allo stato attuale la situazione «tecnica» è del tutto diversa; il p.m., infatti, produceva la nota 3 ottobre 2001 della Telecom Italia Mobile, compagnia che gestisce in modo predominante il traffico telefonico, avente ad oggetto la descrizione di ciò che in concreto avviene per effettuare le operazioni di intercettazione; da tale documento, che farebbe emergere «in tutta la sua macroscopica evidenza l'anacronismo del ragionamento della Corte costituzionale», si evincerebbe come «a nessun operatore di polizia giudiziaria può essere consentito di arbitrariamente sottoporre ad ascolto una linea telefonica al di fuori dei limiti, tempi e modi enunciati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria» in quanto tutte le operazioni materiali che realizzano una intercettazione telefonica sono compiute dalle società telefoniche che agiscono sui propri sistemi computerizzati, provvedendo a deviare su un cavo telefonico, cioè su un numero di utenza, che gli viene indicato dall'autorità giudiziaria, attenendosi in tutto e per tutto a quanto indicato nel provvedimento medesimo, di talché, «l'ufficiale di polizia giudiziaria in questo sistema tecnologicamente avanzato non ha alcuna possibilità di "abusare" della propria posizione di delegato ad eseguire le operazioni di intercettazione e, quindi, di esorbitare dai limiti del provvedimento dell'autorità giudiziaria».

il ragionamento del pubblico ministero merita attenzione proprio sulla base dei principi in materia che la Corte costituzionale ha fatto propri;

in particolare, il giudice delle leggi, come già sopra ricordato, si è più volte occupato della questione e, precisamente:

con la citata sentenza 6 aprile 1973 n. 34 in cui si sono posti dei principi generali in tema di intercettazione, essendosi lì rilevato che l'art. 15 della Costituzione non si limita solo a proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ma enuncia anche l'esigenza che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; due sono, quindi, secondo la Corte, i distinti interessi che la norma costituzionale intende proteggere: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire inerente ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale; nel nostro sistema, ha puntualizzato la Corte, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice; è a questi che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione nei limiti e sotto le condizioni desumibili dalla legge stessa, i quali costituiscono i limiti all'esercizio di quel potere; in tale solco la Corte ha puntualizzato, innanzitutto, che la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con cautela scrupolosa, giacché da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni, e, pertanto, nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti, onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali (a tal fine è indispensabile che il giudice accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso; del corretto uso del potere attribuitogli, conclude la Corte, il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo); in detta sentenza la Corte afferma anche che il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria, essendo richieste altre garanzie di carattere tecnico, che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il con-

trollo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione e di ordine giuridico, che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo»; in relazione al primo punto, quello che qui direttamente interessa, la Corte, dopo aver affermato che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, formula l'«auspicio che si realizzino opportuni interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le condizioni necessarie all'effettivo controllo»⁶⁾;

dopo la citata sentenza n. 34 del 1974 la Corte si è occupata di questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto più specificatamente l'uso degli impianti, con le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001 di manifesta inammissibilità di questioni relative alla previsione dell'inutilizzabilità per violazione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. la Corte, in cui, nell'affermare la legittimità costituzionale della disciplina in questione, ha osservato che «l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni», non può dirsi, in sé, «scelta arbitraria ..., avuto anche riguardo alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiate»: e ciò proprio perché si tratta di scelta finalizzata ad «evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto» possano «operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria» (v. in particolare l'ordinanza n. 304 del 2000);

pertanto la Corte insiste, nel ritenere la ragionevolezza di tale disciplina, proprio sul fatto che la disposizione in esame avrebbe la funzione di evitare abusi in sede di esecuzione delle operazioni, sul presupposto che l'utilizzo degli impianti della Procura consente il controllo da parte del magistrato del pubblico ministero, cosa invece non garantita negli altri casi;

al proposito il pubblico ministero ha prodotto documentazione da cui si evincerebbe l'equipollenza ai fini della prevenzione di abusi tra l'uso di impianti installati presso la Procura e l'uso di impianti installati presso le sale d'ascolto della polizia giudiziaria (nella fattispecie, quella della compagnia dei Carabinieri di Empoli); in particolare, dalla prodotta nota della TIM datata 3 ottobre 2003 si evince che, una volta notificato al gestore telefonico il decreto di intercettazione telefonica del p.m. con il numero telefonico cellulare da intercettare, il numero di utenza fissa da utilizzare quale punto di ascolto e il numero di giorni per cui si chiede il provvedimento, i tecnici del gestore inseriscono all'interno di sistema automatizzato denominato «CIRCE» il numero cellulare da intercettare, numero che risulta in evidenza nel sistema di rete a livello nazionale e tutta la fonia (entrante e uscente) transitante su di esso viene convogliata anche sul numero di rete fissa, detto punto di ascolto, secondo le modalità «conferenza» (come si trattasse di una telefonata a tre: l'utente sottoposto a intercettazione, l'utente in conversazione con l'intercettato e la polizia giudiziaria che registra la fonia intercettata tra i due tramite il

6) tali principi sono stati poi ribaditi e puntualizzati nella sentenza n. 366 del 1991 della stessa Corte, nella quale, fra l'altro, si è affermato che la stretta attinenza del diritto sancito dall'art. 15 Cost., al nucleo essenziale dei valori della personalità — che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana — comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente; in base all'art. 15 Cost., lo stesso diritto è inviolabile, nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, condizionato dalla stretta necessità di tutela di quell'interesse e nel rispetto della duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato della autorità giudiziaria; in detta decisione, dalla particolare invasività del mezzo captativo e dalla specifica caratura dei presidi costituzionali, la Corte ha tratto spunto per ribadire, «con forza», non soltanto che l'atto della autorità giudiziaria, con il quale vengono autorizzate le intercettazioni, deve essere puntualmente motivato, ma anche che l'utilizzazione delle informazioni raccolte deve essere circoscritta a quelle strettamente rilevanti al processo nel cui ambito sono state acquisite; e ancora con la sentenza n. 81 del 1993 relativa, peraltro, alla problematica dell'acquisizione ed utilizzazione dei tabulati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche, la Corte delle leggi ha, fra l'altro, osservato che le speciali garanzie previste dagli artt. 266 e segg. c.p.p., fra le quali anche quelle che stabiliscono i presupposti e le forme dei provvedimenti che autorizzano le intercettazioni, rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere i reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, quale l'invulnerabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali. E ciò, secondo il pensiero della Corte, perché il rigore garantista delle disposizioni di legge in materia tende a far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, in modo che l'invulnerabile dignità dell'uomo sia salvaguardata da irreversibili e irrimediabili lesioni; infine, con la sentenza n. 63 del 1994, la Corte ha stigmatizzato come apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, una utilizzazione senza limiti dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri processi (diversi da quello nel quale l'autorizzazione fu data), dal momento che una tanto ampia estensione dell'utilizzabilità delle stesse trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 (Cost. in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera.

punto di ascolto di cui sopra), precisando che «nessun altro numero può venire autonomamente deviato su quel determinato punto di ascolto in quanto mancante dell'abilitazione al sistema CIRCE, ottenibile solo con decreto del magistrato» e che «allo scadere del periodo di intercettazione stabilito dal decreto la funzionalità presente sul sistema CIRCE viene disabilitata, rendendo non più operativa la sua deviazione sul numero fisso e conseguentemente l'ascolto»; tale *iter* è confermato dalle note trasmesse al p.m. e prodotte in udienza dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Empoli datata 1° ottobre 2003⁷⁾, dalla VI Sezione - Antidroga - della squadra mobile della Questura di Firenze⁸⁾ e dal G.O.A. della Guardia di Finanza⁹⁾ di Firenze datate 2 ottobre 2003;

da tale documentazione appare evidente che abusi quali quelli paventati dalla Corte costituzionale nei provvedimenti sopra citati appaiono ben difficili e collegati solo ad attività patologiche e di rilevanza penale (ad esempio, comunicazione di falsi decreti) che, però, ben possono avvenire anche se le operazioni di intercettazione vengano eseguite negli impianti della Procura che svolge le indagini;

le argomentazioni svolte dal pubblico ministero, avvalorate dalla documentazione prodotta, sono sicuramente nuove e diverse rispetto a quelle svolte nelle ordinanze rimesse respinte con le ordinanze 304 del 2000 e 259 del 2001, quanto meno sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.;

sotto tale profilo, infatti, va qui ricordata la giurisprudenza ormai del tutto consolidata della Corte che ha fatto propria una nozione di ragionevolezza del tutto affiancata sia dal principio di uguaglianza che dalla ricerca del *tertium comparationis*; infatti, «la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma — come noto — il principio di uguaglianza, di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni; come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis* una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del *tertium comparationis*, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416)»¹⁰⁾;

e se tale impostazione è corretta, allora, nel valutare la costituzionalità o meno della norma di cui sopra, non può non tenersi conto del fatto che se la *ratio* è quella di evitare abusi, il legislatore, pur nella sua discrezionalità, nel contemperare i due diversi interessi costituzionali in gioco (quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati), una volta che da un punto di vista tecnico¹¹⁾ quegli abusi, per evitare i quali, la normativa *de qua* è stata pensata e posta in essere, non sono, per i motivi di cui sopra, possibili, non può sacrificare in modo del tutto «irragionevole», l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, pure costituzionalmente garantito, impedendo la possibilità, pur nella presenza dei presupposti previsti dagli artt. 266 e ss. c.p.p., di acquisire materiale investigativo che può portare, non solo alla «repressione» di reati già commessi, ma anche ad evitare la commissione di reati *in fieri*; obiettivo, quest'ultimo, più facilmente realizzabile, tra l'altro, permettendo che le indagini vengano svolte nei luoghi maggiormente «vicini» ai fatti oggetto dell'indagine stessa (l'intervento, infatti, sarebbe sicuramente più tempestivo e, quindi, più efficace);

a ciò va aggiunto che tutta la normativa in materia di intercettazioni tutela in modo alquanto puntuale e completo il principio costituzionalmente garantito della libertà e segretezza delle comunicazioni, avendo il legisla-

7) al punto 4 della citata nota si specifica che ad avvenuta notifica dei decreti di intercettazione alla società telefonica interessata, questa dirotta sul numero della linea RES precedentemente comunicate unitamente ai decreti tutte le comunicazioni generate dall'utenza sotto controllo, che vengono così registrate automaticamente dagli apparati attivati sulle apposite postazioni.

8) in tale nota si precisa che le linee telefoniche a disposizione della Questura dove vengono allacciate le apparecchiature per l'ascolto delle telefonate vengono attivate dalla TELECOM solo dietro presentazione del decreto del pubblico ministero.

9) in tale nota, dopo aver spiegato cosa avviene proceduralmente e tecnicamente (notifica dei decreti alle società telefoniche che forniscono le linee — RES o ISDN a seconda se si tratta di telefoni fissi, cellulari o internazionali — necessarie a consentire il trasporto, sino alla sala intercettazione, del segnale telefonico che il gestore competente ha inviato alla centrale «TELECOM ITALIA S.p.A.», con successiva comunicazione del numero da controllare e di quello del punto di ascolto; dopodiché la p.g. predispose la postazione ove verrà effettuata l'intercettazione, collegando un apparato di intercettazione alla presa corrispondente alla linea RES o ISDN inviata dalla TELECOM), si specifica che gli apparati per intercettazione utilizzati provvedono in automatico a registrare le conversazioni telefoniche intercettate, senza possibilità di intervento diretto dell'ufficiale di p.g. che può semplicemente procedere all'ascolto delle telefonate in tempo reale o in differita e non può escludere la registrazione di una qualsiasi intercettazione senza dover obbligatoriamente interrompere il servizio di intercettazione.

10) così si legge nella relazione annuale del 2001 del Presidente della Corte.

11) e nella citata sentenza n. 34/73 la Corte dà rilevanza anche all'aspetto meramente tecnico.

tore predisposto delle garanzie costituite, «a monte», dalla precisazione di puntuali presupposti delle intercettazioni medesime (artt. 266 e 267 c.p.p.) e dall'obbligo di motivazione (art. 267 c.p.p.), e «a valle» da una serie di disposizioni che regolano in modo puntuale e garantista le operazioni materiali di intercettazione, quali la previsione che il pubblico ministero, una vtt nuda l'autorizzazione, con proprio decreto, indica le modalità e la durata delle operazioni (terzo comma dell'art. 267) procedendo alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (il che è, nella prassi, la regola: quarto comma dell'art. 267) e annotando in un apposito registro riservato secondo l'ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (quinto comma dell'art. 267); l'obbligo, sanzionato con l'inutilizzabilità, di registrare le comunicazioni intercettate e di redigere verbale delle operazioni (primo comma dell'art. 268) verbale in cui è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (secondo comma); e, ancora, l'art. 89 delle disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) impone l'annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e la sottoscrizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto il verbale, indicazione ritenuta a pena di nullità a norma dell'art. 142 c.p.p., anche se vi è giurisprudenza che esclude tale sanzione processuale¹²⁾;

in tale ottica e tenuto conto della complessiva situazione normativa sopra sintetizzata, la sanzione dell'inutilizzabilità nel caso *de quo* appare del tutto irragionevole anche in considerazione del fatto che tale situazione, irragionevole per i motivi sopra detti, sarebbe sanzionata allo stesso modo della totale mancanza di autorizzazione delle operazioni di intercettazione o di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge;

si ravvisa, pertanto, un evidente contrasto dell'art. 268, terzo comma c.p.p. e dell'art. 271, primo comma c.p.p., limitatamente alla parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione qualora non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, terzo comma c.p.p., con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza per intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore e sancita, peraltro, in materia di intercettazione telefonica dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 34 del 1973;

ma il contrasto con l'art. 3 della Costituzione lo si rileva anche sotto altro profilo: infatti, l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (convertito in legge dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante «disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale») nel modificare l'art. 226 disp. att. cpp in materia di intercettazioni c.d. preventive¹³⁾, ha dettato (al comma 3) una regola che riguarda proprio gli impianti da utilizzare per l'intercettazione, prevedendo che «le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 ... sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal Procuratore che concede l'autorizzazione». Orbene, qui il testo mette sullo stesso piano l'impianto presso la Procura e quello allocato presso «altre idonee strutture, non esigendosi affatto una particolare urgenza per effettuare l'intercettazione presso queste ultime, ma solo che queste diverse strutture (il che è ovvio) siano idonee; la circostanza che si tratti di intercettazioni preventive, e in quanto tali non utilizzabili nel procedimento penale (vd. quinto comma dell'art. 226 citato) appare, al riguardo, irrilevante ai nostri fini, poiché la posta in gioco è la medesima (la tutela del diritto garantito dall'art. 15 Cost.); pertanto, si può affermare che il citato art. 5, comma 3 fornisca quel *tertium comparationis* che, a prima vista, sembrava qui difettare, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto irragionevole la disparità di trattamento a

12) Cass. Pen. Sez. VI 26.10.93, Carapacchi in GP 1995, III, 218, VI 3.6.93, De Tommasi GP 1995, III, 218; VI 7.4.1995, Celone, in ANPP 1996, 156; quest'ultima precisa che i cc.dd. brogliacci d'ascolto non hanno alcuna rilevanza probatoria, la quale è invece riconosciuta dalla legge solo ai documenti fonici e ai verbali.

13) Le intercettazioni telefoniche c.d. «preventive», come noto, sono previste, oltre che nell'ipotesi di cui al testo, in vari altri casi e, precisamente, dall'art. 1, comma VIII, d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 15 novembre 1988, n. 486, che attribuiva all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia un potere di intercettazione telefonica preventiva, a soli fini investigativi e privo di valore processuale; dall'art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sulla prevenzione del fenomeno mafioso che attribuisce analogo potere al Procuratore della Repubblica del luogo in cui le operazioni devono essere eseguite, che può autorizzare gli ufficiali di P.G. ad intercettazioni telefoniche o telegrafiche o previste dall'art. 623-bis c.p. per controllare che le persone sottoposte a sorveglianza speciale, cui può essere aggiunto l'obbligo o il divieto di soggiorno, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione; dall'art. 25-ter del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 in tema di criminalità mafiosa, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 che attribuisce al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite il potere di intercettazione preventiva finalizzato all'attività di prevenzione e informazione in ordine ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e privo di valore processuale.

seconda del fatto che trattasi di intercettazione autorizzata dall'a.g. o di intercettazione preventiva (autorizzata dal Procuratore della Repubblica e non dal giudice), a nulla rilevando il fatto che queste ultime non hanno possibilità di utilizzo processuale, posto che anche per queste si potrebbero formulare, con portata anche maggiore, le medesime critiche in tema di possibilità di abusi da parte dell'organo esecutivo, critiche, peraltro, superabili con le osservazioni di ordine tecnico sopra formulate; insomma, lo stesso legislatore del 2001 non si è preoccupato del luogo in cui le intercettazioni si effettuano materialmente, evidentemente perché non preoccupato dell'eventualità di abusi per i quali in realtà non sembra esservi spazio alcuno;

e ancora: anche la previsione della necessità delle eccezionali ragioni di urgenza appare irragionevole nel senso sopra specificato, posto che il legislatore ha già previsto tra i presupposti dell'intercettazione la sua assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, indispensabilità che, quindi, non sarebbe più assoluta laddove gli impianti della Procura fossero per qualsiasi motivo inadeguati o insufficienti; ciò che vuole qui sostenersi è l'assoluta incoerenza interna di una normativa che, da un lato, ritiene lo strumento delle intercettazioni «assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini» e, dall'altro, impone di «fermarsi» laddove non vi siano «eccezionali ragioni d'urgenza»; delle due l'una, o in caso di intercettazioni autorizzate vi è sempre l'eccezionale ragione d'urgenza, coincidendo questa con l'assoluta indispensabilità investigativa (ed allora appare evidente la superfluità di una motivazione da parte del p.m. sul punto) o l'eccezionale ragione d'urgenza è qualcosa di più e di diverso (come il significato letterale dell'espressione usata lascerebbe intendere) ed allora appare evidente l'intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore, impedendo la normativa, per questioni di carattere contingente (mancanza di impianti presso la Procura), lo svolgimento di indagini ritenute dal legislatore (e, conseguentemente, dal giudice nella sua motivazione) «assolutamente indispensabili»; va qui detto che essendo richiesta non l'urgenza ma l'eccezionale urgenza (che quindi dovrebbe essere un concetto diverso e più ristretto rispetto all'urgenza sottesa al provvedimento emesso dal p.m. in caso di urgenza e convalidato dal g.i.p. ai sensi del terzo comma dell'art. 267), ben pochi (e difficilmente individuabili in astratto) sarebbero i casi in cui ciò in concreto si verifica, vanificando, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, il mezzo investigativo delle intercettazioni solo a causa della mancanza di impianti in Procura; anche sotto profilo, quindi, le norme sopra citate appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

quanto al contrasto con l'art. 112 Cost., che pure la Corte con la citata ordinanza 259/01 ha dichiarato manifestamente infondata «trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ma stabilisce, con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale e conseguenti riflessi sul piano dell'utilizzabilità ... le "garanzie tecniche" di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo», va qui invitata la Corte a rivedere tale sua posizione, alla luce delle considerazioni che seguono: di fronte ad un reato accertato attraverso operazioni di intercettazioni telefoniche, appare del tutto inconferente con il principio di obbligatorietà dell'azione penale impedire che l'azione penale possa nella sostanza essere esercitata, attraverso la previsione dell'inutilizzabilità di fonti di prova per violazione di una norma da ritenersi «irragionevole» nei limiti di cui alla presente motivazione; trattasi di un profilo di incostituzionalità conseguente ad un giudizio di irragionevolezza della normativa disciplinante le sopra indicate «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.

In conclusione, previa separazione della posizione processuale di Lopez Luigi e Mascherini Riccardo con formazione di nuovo fascicolo processuale in cui inserire l'originale del presente procedimento (copia del quale dovrà essere inserito nel fascicolo procedimento originario) e copia di tutti gli atti

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge il marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, terzo comma c.p.p. e 271, primo comma c.p.p., nella parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione qualora non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, terzo comma c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti «infra indicati» alla Corte costituzionale.

Sospende l'udienza nel procedimento penale in epigrafe a carico di Lopez Luigi e Mascherini Riccardo sino all'esito del giudizio incidentale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone trasmettersi alla Corte costituzionale, oltre al presente provvedimento e ad integrazione degli atti già trasmessi a seguito di analoga ordinanza emessa nel procedimento n. 13711/01 Reg. N.R. e n. 112101/03 Reg. Gip (stralcio dal n. 104260/02) a carico di Greco Giovanni in data 14 ottobre 2003 i seguenti atti:

informativa CC di Empoli 10 luglio 2002 in Filza 7 (pp. 7127/7931);

ordinanza cautelare 11 ottobre 2002 g.i.p. d.ssa Aloisio relativa ad applicazione misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di vari indagati, tra cui Lopez Luigi;

decreti di autorizzazione intercettazioni telefoniche relative a utenze in uso a Barone, Lopez e Mascherini, ivi comprese proroghe e decreti del p.m. (in Filze da 1 a 3);

verbali delle udienze 25 novembre e 12 dicembre 2003 ivi comprese le trascrizioni della registrazione.

Si dà lettura della presente ordinanza in udienza alla presenza di pubblico ministero, imputati e difensori.

Così deciso in Firenze, il 12 dicembre 2003

Il giudice: LUPO

04C0484

N. 307

Ordinanza del 4 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Genzano di Roma nel procedimento civile vertente tra Palmieri Stefania e La Fondiaria - SAI S.p.a.

Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Giudizio secondo equità - Esclusione per le controversie relative ai contratti conclusi ex art. 1342 cod. civ. (c.d. contratti di massa), pur se di valore inferiore a millecento euro - Violazione del principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contraenti più deboli - Violazione del diritto di difesa - Lesione del diritto dei consumatori al giudizio secondo equità entro i limiti di valore previsti - Incidenza sulla possibilità dei soggetti non abbienti di difendersi senza spese dinanzi al giudice di pace.

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, art. 1 [sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.].
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma terzo (in relazione agli artt. 82 e 113, vecchio testo, cod. proc. civ.).

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa tra Palmieri Stefania contro La Fondiaria - SAI S.p.a., a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8 ottobre 2003, in relazione alla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata d'ufficio, ha emesso la seguente ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione per l'udienza del 16 maggio 2003 la Palmieri Stefania conveniva innanzi codesto giudice La Fondiaria - SAI S.p.a. per veder riconosciuto il proprio diritto alla ripetizione della somma di euro 499,11 indebitamente versata dall'attrice alla società convenuta in esecuzione di un contratto di assicurazione RCA per le proprie autovetture Citroen AX tg. Roma 58229W, Fiat 500 tg. AG692NY e Citroen AX 101 3P tg. AL98ICL durante gli anni dal 1994 al 2003.

Il tutto in relazione alla pronuncia del 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato che ha confermato la multa comminata dall'Autorità garante per la concorrenza a La Fondiaria - SAI S.p.a. (unitamente ad altre compagnie di assicurazione) per costituzione di un cartello, vietato dalla legge, al fine di aumentare i costi delle polizze assicurative.

All'udienza del 16 maggio 2003, costituitasi la convenuta la causa veniva rinviata per controdeduzioni dell'attrice al 1° luglio 2003 ed in quella udienza rinviata ancora per precisazione conclusioni alla udienza del 6 ottobre 2003 e poi d'ufficio a quella dell'8 ottobre 2003.

A quest'ultima udienza giudicante sollevava di ufficio sospetto di incostituzionalità dell'art. 1 legge n. 63/2003 che esclude dal giudizio secondo equità indipendentemente dal valore della domanda, le cause relative ai contratti stipulati *ex art.* 1342 c.c.

La questione di incostituzionalità sollevata appare innanzitutto rilevante ai fini della decisione del presente giudizio in quanto da essa dipende la applicabilità o meno alla fattispecie in esame del principio di equità *ex* preesistente art. 113 c.p.c. Essa inoltre appare non manifestamente infondata, al di là anche delle specifiche argomentazioni dell'attore, per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il giudizio di equità necessaria *ex art.* 113 c.p.c. è stato soggetto, nel nostro ordinamento, com'è noto, ad una significativa estensione, sia quantitativa che qualitativa.

Quanto al primo aspetto vanno ricordate:

la legge n. 389/1984 che ampliò la competenza per valore del giudice conciliatore innalzandola a L. 1.000.000 e lasciando inalterato il diritto/dovere dello stesso conciliatore a decidere secondo equità, sino al limite massimo della sua competenza;

la legge n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, che ha ampliato tale diritto/dovere sino al limite di valore di due milioni di lire italiane;

la stessa legge n. 63/2003, il cui art. 1 è oggi oggetto di censura, che ha ritoccato verso l'alto, sia pure di poco, questo valore portandolo ad euro 1.100,00 (pari a 2.130.000 vecchie lire).

Quanto al secondo aspetto, quello qualitativo, va ricordata la pronuncia delle sez. unite della suprema Corte n. 716/1999 che, innovando o quantomeno definendo autorevolmente una linea di orientamento precedentemente contrastata, ha sentenziato che «Il g.d.p., nelle pronunce secondo equità, non è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia, né dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma soltanto all'osservanza delle norme costituzionali o comunitarie ...».

Il favore con il quale il nostro ordinamento guarda all'allargamento della equità necessaria ha molteplici motivazioni. Vi è certo una esigenza di economia processuale per le dispute di valore minore, ma senza dubbio della stessa rilevanza sono ragioni di giustizia sostanziale (del caso concreto) che mirano a tutelare il diritto alla difesa dei cittadini, ponendolo al riparo, nei suddetti casi di limitato valore, da una complessa e dispendiosa attività giudiziaria (sia pure soltanto eventuale) attraverso la previsione della non appellabilità delle sentenze rese secondo equità.

In aggiunta, la esistenza di una componente di garanzia verso i soggetti non abbienti (economicamente deboli), insita nei meccanismi del giudizio secondo equità, è evidenziata sia dalla esenzione prevista per il contributo unificato, sia dalla norma dell'art. 82 c.p.c., primo comma, che, nella versione precedente alla istituzione del G.d.p., consentiva alla parte di stare in giudizio personalmente innanzi al conciliatore (coincidenza assoluta quindi tra questa facoltà e la pronuncia secondo equità). Istituito il g.d.p. ed ampliato sino a due milioni di lire il giudizio di equità, la possibilità di stare in giudizio personalmente è rimasta inalterata sino ad un milione di lire, ma tale diritto è stato esteso, sia pure attraverso la previsione di un provvedimento del g.d.p. che «in considerazione della natura e della entità della causa» può autorizzare la parte a stare in giudizio personalmente, anche nelle cause eccedenti il suddetto valore.

Tale previsione, pur esistente precedentemente per i giudizi innanzi il Pretore, non vi è dubbio oggi si colleghi oggettivamente alle altre norme sul giudizio di equità.

Si potrebbe dire insomma che il diritto alla difesa costituzionalmente garantito trova nel nostro ordinamento giuridico diverse formulazioni ed espressioni e che il combinato disposto delle norme sul giudizio di equità *ex* precedente art. 113 c.p.c., sulla possibilità di stare in giudizio personalmente nelle cause che non superino il valore di un milione di lire, e sulla esenzione dalle spese di giustizia, identifichi una delle particolari configurazioni del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

Quella cioè di rivolgersi al g.d.p. per vedere definite nel merito le cause di valore non superiore al tetto definito, sulla base di un giudizio di equità, senza dover affrontare spese di iscrizione a ruolo, senza dover affrontare le lunghe e costose pratiche per una eventuale causa in appello e, almeno per le cause di valore non superiore al milione, senza i costi di un legale.

Questa particolare configurazione del diritto alla difesa appare «consustanziale» allo istituto del giudice di pace che diventa così, per le cause sino al valore definito, il giudice dell'equità. Quanto sopra è per converso dimo-

strato dal fatto che quelle materie nelle quali il legislatore ha inteso non riconoscere questo diritto (e cioè non prevedere il giudizio secondo equità) non sono ricomprese nell'ambito della competenza del g.d.p., come ad esempio le cause di lavoro, o in materia locatizia.

Fatta questa lunga premessa, e tenuto conto, per quanto specificamente riguarda le fattispecie concrete delle ripetizioni di indebito chieste alle compagnie di assicurazione RCA in collegamento con la nota pronuncia dell'Antitrust, che la sentenza n. 14475/02 della Corte di cassazione ha riconfermato la competenza del g.d.p., appare non manifestamente infondata l'ipotesi che la norma censurata violi il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa ex artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per quanto riguarda la violazione del principio di eguaglianza, essa infatti introduce una disparità di trattamento nei giudizi innanzi il g.d.p. che non appare giustificata da una specificità della materia, ma da una specificità del contenitore giuridico, che potrebbe essere applicata da parte del contraente più «forte» a qualsiasi tipologia di transazione commerciale, con danno evidente dei contraenti più deboli (i consumatori).

Basti pensare a qualsiasi forma di vendita rateale di beni o servizi (libri, palestre, beni di consumo durevoli e non) che già sono in gran parte, ma ancor più potrebbero essere in futuro ricondotte artatamente entro l'ambito del 1342 c.c. al fine di evitare i giudizi secondo equità.

Già questa osservazione sembra far giustizia della più volta evocata esigenza di standardizzazione per i giudizi relativi a tipologie di servizi che riguardano una grande massa di utenti (come appunto le assicurazioni, i telefoni, l'elettricità ...). La norma del 1342 può coprire infatti anche il contratto di adesione del Club XYZ che gestisce la piscina sotto casa: dov'è allora questa *ratio*?

Ma c'è di più, proprio per i servizi a maggior rilevanza (assicurazione, telefono, elettricità, fornitura di gas e di acqua ...) la configurazione del diritto alla difesa di cui si è parlato, che tutela il contraente per definizione più debole, costituisce un valore primario da garantire; ciò in considerazione del fatto che per la maggior parte di questi contratti di massa è invalsa ormai la regola o la prassi di non far più sottoscrivere le norme del contratto al consumatore, ma di rinviare lo stesso a libretti prestampati o addirittura a regolamenti predeterminati da altri soggetti e difficilmente accessibili al normale consumatore, sia da un punto di vista materiale che di «comprensione» degli articolati. Se a questa circostanza si aggiunge l'altra che il normale consumatore non può fare a meno di questi servizi (per la RCA vi è addirittura un obbligo giuridico), si giustifica, al contrario, pienamente, la *ratio* del diritto ad un giudizio secondo equità, con i limiti di valore previsti, per garantire al consumatore una giustizia del caso concreto e non fondata sulla necessaria e puntuale applicazione delle regole del diritto formale o peggio sui complessi apparati di regole che le grandi imprese che gestiscono questi servizi sono in grado di (e spesso hanno interesse a) formulare.

In ogni caso la norma censurata appare in contrasto con il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, ritenendosi da parte di codesto giudice che il combinato disposto degli artt. 82 e 113 (precedente formulazione) c.p.c. nonché delle correlate norme sulle spese di giustizia, rappresenti uno degli istituti previsti al fine di garantire senza spese la difesa ai soggetti non abbienti innanzi al g.d.p., sino alla completa definizione delle questioni di merito. Possibilità vanificata da un (sia pur eventuale) gravame in sede di appello.

Il giudizio in corso va quindi sospeso ed a norma della legge n. 87/1953 i relativi atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del giudizio instaurata da Palmieri Stefania nei confronti di La Fondiaria - SAI S.p.a. ed iscritto al numero n. 164/2003 R.G.A.C.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Dà mandato alla cancelleria.

Genzano di Roma, addì 3 novembre 2003

Il giudice di pace: CHIAROMONTE

NN. 308 e 309

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse l'8 gennaio e il 29 gennaio 2004 dal giudice di pace di Mileto nei procedimenti civili vertenti tra: Colacchio Roberto e Ufficio territoriale dei Governo di Vibo Valentia ed altra (R.O. n. 308/2004); Mercatante Alfredo e Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia (R.O. n. 309/2004).

- Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti, nonché fra cittadini e Pubblica Amministrazione - Limitazione di fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato vantaggio per la P. A.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso *ex art.* 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, iscritto al n. 1/04 R.G.A.C di quest'Ufficio, promosso da Colacchio Roberto n. 5/5/1982 a Vibo Valentia elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Alfredo Mercatante, via Roma, 136, San Costantino Calabro che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, opponente;

Contro Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia in persona del Prefetto *p.t.*, opposto;

Nonché: Regione Carabinieri Calabria - Compagnia di Vibo Valentia, opposto;

Avente ad oggetto: ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione n. 141925914 del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Vibo Valentia.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2004, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 141925914 elevato in data 11 ottobre 2003 dalla Regione Carabinieri Calabria - Nucleo Radiomobile di Vibo Valentia per violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, c.d.s. con conseguente irrogazione della sanzione di euro 68,25 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di punti 5 a disposizione del titolare della patente di guida.

L'opponente impugnava il verbale nel merito per violazione di legge. Chiedeva inoltre, preliminarmente che questo giudice, in riferimento alla dichiaranda inammissibilità per mancato versamento della cauzione imposta, volesse eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s., introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato, presso la cancelleria in data 3 gennaio 2004, non accompagnato dalla ricevuta di versamento della somma pari alla metà del massimo edittale previsto per la sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* (d.lgs.) 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003 - suppl. ord. - n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, pertanto nel caso in questione, doveva essere osservata.

Questo giudice, ritiene che l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme alla Costituzione ed intende, pertanto, sollevare d'ufficio, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso *de quo* il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente.

Infatti ove si ritenesse l'art. 204-*bis*, legge 1° agosto 2003, n. 214, conforme alla Costituzione il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Per ritenere l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 conforme alla Costituzione occorrerebbe affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino e pubblica amministrazione, oltre che a cittadino abbiente e cittadino non abbiente, non violi alcun precetto costituzionale.

Tale assunto, tuttavia, non viene condiviso da questo giudice, in quanto la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelata dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.

Non è sostenibile la tesi che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al Prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto a maggior ragione ciò evidenzerebbe come il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti facoltosi, sia in quanto la scelta di tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito delle Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro, il disposto della cui costituzionalità si dubita lede altresì l'art. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l'art. 24 Cost., il quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed aggiunge che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La sola lettura della norma costituzionale fa apparire il netto contrasto di quest'ultima con l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.

Infatti l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per l'autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

Peraltro è indubbio che l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 nell'indurre il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, scoraggia l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo ha a propria

disposizione soggetto al principio della soccombenza, costringendo o comunque inducendo i meno facoltosi a presentare ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in caso di accoglimento dell'opposizione il ricorrente non viene affatto rifuso non solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute.

Si deve concludere che il fondamentale diritto alla difesa non può essere condizionato al pagamento di una cauzione. Tale principio è stato già riconosciuto dallo stesso giudice delle leggi con sentenza n. 8/1993 quando ha ritenuto che il mancato od omesso versamento di una imposta di bollo non può essere ostativo alla produzione in giudizio di documenti o difese scritte. Aggiungasi che neppure il mancato pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ex art. 16 d.P.R. n. 115/2002 risulta essere ostativo all'accesso al servizio della giustizia, essendosi statuito che «in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi legali, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo».

Con l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, statuendosi l'obbligo del versamento della cauzione, a pena di inammissibilità del ricorso, si introduce di fatto una anomala figura di imposta *solve et repete* che, cacciata dalla porta con sentenza del giudice delle leggi n. 21 del 1961, trova modo di rientrare per la finestra.

Né si dimentichi che la stessa Corte costituzionale (sent. 29 novembre 1960, n. 67) dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 98 del c.p.c., che prevedeva proprio il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento. Ed inoltre sul rilascio di copie conformi uso appello di sentenze non registrate (sent. n. 80 del 1966; sull'obbligo nell'indicazione nell'atto di precepto della registrazione dei contratti di locazione, della dichiarazione dei redditi e delle ricevute I.C.I. (sent. n. 333 del 2001; sul rilascio di copie esecutive di atti non registrati (sent. n. 522 del 2002).

Ritiene pertanto questo giudice che l'art. 16 del d.P.R. n. 115/2002 può essere indicato quale *tertium comparationis* rispetto all'art. 204-bis c.d.s. in quanto il primo elimina l'irricevibilità degli atti giudiziari in caso di omesso od insufficiente pagamento del contributo unificato anche per somme ingenti, mentre il secondo introduce una cauzione a volte anche elevata, a pena di inammissibilità, per avere accesso alla giustizia.

Si deve concludere che nel caso in esame — vertendosi tra l'altro nella operatività della legge n. 689/1981 che consente il ricorso diretto del cittadino alla giustizia in un procedimento snello e privo di eccessivo formalismo — il versamento della cauzione non può ritenersi un onere allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione bensì un onere che mira esclusivamente al risultato di precludere od ostacolare l'esperimento della tutela giudiziale, con la conseguenza che l'onere imposto non può non incorrere nella sanzione di incostituzionalità risolvendosi di fatto in una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 23 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Sospende il presente giudizio n. 1/2004 del ruolo generale per affari contenziosi dell'anno 2004;

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Mileto, addì 8 gennaio 2004

Il giudice di pace: DI LEO

04C0495

N. 310

Ordinanza del 13 gennaio 2004 emessa dal giudice di pace di Gallarate nel procedimento civile vertente tra Enrichetti Nicola e Comando dei Carabinieri di Gallarate ed altra

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata posizione di favore per la Pubblica Amministrazione - Contrasto con i principi di parità delle parti in giudizio e del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso depositato in cancelleria in data 22 dicembre 2003 da Enrichetti Nicola in giudizio con l'avv. Lucia Pesce con cui si impugna il verbale di contravvenzione dei Carabinieri di Gallarate n. 0731828 del 23 ottobre 2003 elevato per la violazione dell'art. 190, comma 1-10, c.d.s.;

Costatato che il ricorso non è accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-*bis* c.d.s. e pertanto dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione *de quo*;

Vista l'istanza per la proposizione di questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la violazione degli artt. 2-3-24 della Costituzione;

R I L E V A

La sopraccitata disposizione è in sospetto di incostituzionalità per i seguenti motivi:

violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per difetto di parità di trattamento tra il cittadino abbiente che è in condizione di depositare la cauzione richiesta e quello non abbiente che si vede preclusa la possibilità di un ricorso all'autorità giudiziaria data la difficoltà del deposito di una cifra pari al doppio della sanzione comminata;

violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto la sopraccitata disposizione comprime il diritto alla tutela giurisdizionale imponendo al cittadino il pagamento della sanzione doppia, prima della decisione del giudice al quale il cittadino stesso può fare opposizione reintroducendo il ripudiato principio del *solve et repete*. Di conseguenza, la disposizione normativa dell'art. 204-*bis* c.d.s., riservando un trattamento di favore alla p.a., avvantaggia quest'ultima a danno del principio di parità processuale tra le parti sancito dall'art. 24 della Costituzione;

violazione dell'art. 25 della Costituzione nella parte in cui recita «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Il balzello della cauzione toglie al cittadino meno abbiente il suo diritto a poter ricorrere al giudice naturale precostituito per legge, in quanto pregiudica al cittadino meno agiato di poter agire davanti al giudice naturale ordinario. Di conseguenza il diritto di scelta tra la proposizione del ricorso davanti al giudice ordinario o alla autorità amministrativa può essere esercitata solo dal cittadino abbiente, mentre a quello non abbiente rimane solo la possibilità di proposizione del ricorso innanzi all'autorità amministrativa ove non vige l'obbligo del deposito cauzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione formulata dall'opponente Enrichetti Nicola.

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s. introdotto con la legge n. 214/2003 perché in contrasto con gli artt. 2-3-24 e 25 della Costituzione italiana.*

Sospende l'esecuzione del verbale opposto.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina alla cancelleria di questo ufficio che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle Camere del Parlamento, al convenuto Comando dei Carabinieri di Gallarate, alla convenuta Prefettura di Varese e all'avv. Lucia Pesce procuratrice di Nicola Enrichetti.

Gallarate, addì 9 gennaio 2004

Il giudice di pace: SARDINI

04C0496

N. 311

Ordinanza del 24 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Donadio Giacinto e comune di Boscoreale ed altro

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Reintroduzione del principio del *solve et repete* - Contrasto con il principio di eguaglianza - Discriminazione fra cittadini a seconda che abbiano o meno sufficienti disponibilità economiche - Limitazione del diritto di agire in giudizio.

- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-*bis*, comma 3 [*recte*: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 333/2003 del R.G./S.A., avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, tra Donadio Giacinto, nato a Poggiomarino (Napoli) il 25 gennaio 1952 e residente in Torre Annunziata (Napoli), al Corso Umberto I n. 81, ricorrente, comune di Boscoreale, in persona del sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale; nonché: Comando Vigili Urbani di Boscoreale, in persona del comandante p.t., dom.to per la carica presso la sede del Comando di Polizia municipale, opposti.

Visto:

che con opposizione, depositata in cancelleria in data 21 ottobre 2003, Donadio Giacinto ricorreva, personalmente, avverso il verbale di accertamento di violazione (erroneamente indicato come ordinanza-ingiunzione) n. 426°/2003/V, n. prot. 1113/2003, del 12 giugno 2003, notificato a mezzo posta in data 22 settembre 2003, con il quale i VV.UU. di Boscoreale gli contestavano che, alla data suindicata, alle ore 17,49, aveva violato l'art. 142/2-7 del codice della strada in quanto «circolava alla velocità di km/h 59,00, superando di km/h 9,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso così come rilevato dall'apparecchiatura Autovelox 104/C - 2»;
che agli atti manca il libretto giudiziario, portante la cauzione dovuta;

Rilevato:

che la nuova normativa, introdotta dalla legge 214/2003 — in vigore dal 13 agosto u.s. — all'art. 204-*bis*, comma 3, prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore e che la somma predetta, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente;

Considerato:

che la disposizione summenzionata, comparata con le numerose pronunce della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;

che la predetta violazione introduce nella nostra procedura il principio del *solve et repete* già cancellato con sentenza del giudice delle leggi n. 21 del 1961;

che l'obbligo di versare anticipatamente, mediante deposito, metà del massimo edittale previsto dalla sanzione inflitta contrasta con il principio di eguaglianza perché favorisce il cittadino in grado di versare anticipatamente la somma menzionata, che talvolta è di gran lunga superiore alla stessa sanzione pecuniaria inflitta dagli organi accertatori, e penalizza il cittadino che pur ritenendo di aver ragione non ha la possibilità di depositare

la somma in discorso (nel caso di presunte violazioni dell'art 176/19 si deve effettuare un deposito pari ad € 3.253,42 — nel caso dell'art. 175/15 si deve effettuare un deposito pari ad € 688,27 — nel caso dell'art. 169/8 si deve effettuare un deposito pari ad € 688,27);

che tali considerazioni sono tali da giustificare la censura anche *ex art.* 24 della Carta costituzionale in quanto ledono o limitano il diritto di agire in giudizio garantito a tutti; diritto che non può essere condizionato al versamento di una cauzione;

che nel caso in esame il legislatore non ha previsto alcuna deroga;

che l'onere di versare la cauzione previsto dall'art. 204-*bis* del nuovo codice della strada, resta estraneo al giudizio in se stesso, poiché l'unico onere fiscale razionalmente collegato al giudizio da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato previsto per le spese degli atti giudiziari, di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

che, pertanto, è palese la violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 204-bis, comma 3 della legge 214/2003, nella parte in cui impone l'obbligo di versare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Sospende il giudizio e l'esecutività del provvedimento impugnato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torre Annunziata addì 12 novembre 2003.

Il giudice di pace: SCOGNAMIGLIO

04C0497

N. 312

Ordinanza del 18 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Pepe Francesca e comune di Torre Annunziata

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra ricorrente e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Lesione di diritti inviolabili - Compressione del diritto di azione e difesa - Contrasto con i principi di parità delle parti in giudizio e del giudice naturale precostituito per legge - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Con ricorso del 14 agosto 2003, depositato in pari data, Pepe Francesca proponeva ricorso in opposizione *ex art.* 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 avverso l'accertamento di violazione n. 77826/S emesso dalla Polizia Municipale di Torre Annunziata in data 10 luglio 2003 e notificato in data 17 luglio 2003, chiedendo la sospensione dell'esecutività del detto accertamento di violazione, la fissazione con decreto dell'udienza ed all'esito, l'annullamento del provvedimento amministrativo emesso dalla detta Polizia Municipale.

Dall'esame degli atti e della documentazione allegata va rilevato che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento previsto dall'art. 204-*bis* n. 285/1992, così come introdotto dalla legge n. 214/03.

Tale omissione, secondo il disposto del citato articolo, determina l'inammissibilità del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare controllo dell'avvenuto versamento, il giudicante deve adottare *ex officio*.

La legge n. 214/03 è stata pubblicata in data 12 agosto 2003 ed è entrata in vigore il giorno successivo, secondo il disposto dell'art. 1 n. 2. Va, pertanto, rilevata l'applicabilità della detta norma al ricorso interposto dalla Pepe Francesca in base alla successione delle leggi nel tempo e del principio *tempus regit actum*.

Tutto ciò premesso questo giudicante rileva la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992, così come introdotto dall'art. 1-*septies* legge n. 214/03 e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 — introdotto dalla legge n. 214/03 — nella parte in cui (comma 3): «All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», per i seguenti motivi:

1) La pregiudiziale ha rilevanza nella controversia in esame, dal momento che il presente giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità. Infatti se si ritenesse la conformità dell'art. 204-*bis* al dettato costituzionale, il ricorso interposto dalla Pepe dovrebbe essere dichiarato inammissibile; di contro se si ritenesse l'illegittimità costituzionale del disposto legislativo il ricorso medesimo dovrà essere esaminato nel merito.

2) Violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione. Il legislatore, con la novella introdotta, ha riservato una diversa posizione al ricorrente ed alla pubblica amministrazione, differenziando il cittadino abbiente da quello meno facoltoso.

La previsione della cauzione nel giudizio di opposizione, solo per i verbali di contravvenzione da infrazione al codice stradale, ha il carattere dell'assoluta singolarità nel nostro ordinamento, dal momento che gli istituti processuali che prevedono la cauzione sono stati posti dal legislatore in funzione di particolari interessi pubblici, che, nel caso che ci occupa, non solo non sono ravvisabili, ma, al contrario, costituiscono una remora se non un'inibente all'instaurazione di un'azione in sede giurisdizionale.

La previsione della cauzione di cui all'art. 204-*bis* lede il principio previsto dall'art. 3 della Costituzione ponendo un discrimine tra soggetto abbiente e non abbiente, dando solo al primo la possibilità, attraverso il pagamento della cauzione, di esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario. Contrariamente a quanto sancito dall'art. 3, comma 2, della Costituzione che prevede tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Tale contrasto ulteriormente si amplifica se solo si consideri che, proprio al fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico tra cittadini, il legislatore ha previsto agli artt. 24 e 26 legge 689/1981 il pagamento rateale della sanzione, sia su disposizione dell'autorità giudiziaria che della pubblica amministrazione, su richiesta dell'interessato che si trovi in situazioni economiche disagiate, norma applicabile a tutte le sanzioni amministrative e, dunque, anche a quelle originate da infrazioni al codice della strada.

La previsione poi che tale cauzione sia dovuta solo in caso di ricorso giurisdizionale e non anche in caso di ricorso amministrativo ancor più sottolinea e pone all'evidenza il discrimine socio-economico tra cittadini abbienti, che potendo pagare il doppio della somma prevista potranno usufruire di entrambi i rimedi, e cittadini non abbienti che di fatto vedono compresso il proprio diritto di difesa al solo ricorso amministrativo.

Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione si appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo che garantisce il diritto inviolabile dell'uomo tra i quali va compreso il diritto all'uguaglianza.

3) Violazione degli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione. Va, altresì, rilevato il contrasto tra il più volte citato art. 204-*bis* ed il dettato costituzionale previsto dall'art. 24 Cost. che prevede: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Invero la disposizione normativa dell'art. 204-*bis* pone una illegittima compressione del diritto di difesa, facendo leva sul diverso trattamento previsto tra la sede giurisdizionale e la sede amministrativa della tutela azionabile, sulla base della già illustrata, nei capi che precedono, disuguaglianza tra soggetti. Infatti con tale previsione il legislatore pone la situazione di discrimine tra soggetti abbienti e non abbienti per convogliare verso il ricorso amministrativo piuttosto che quello giurisdizionale, con l'ulteriore malcelato scopo «deflativo» per il carico giurisdizionale e di trattamento di favore per la p.a. in quanto questa, a differenza che per l'oppo-

nente, in caso di esito positivo della lite, ha, immediatamente, a propria disposizione la somma che le è dovuta oltre ad una parte delle spese di causa, dal momento che la cauzione versata è pari al doppio della sanzione oggetto di discussione tra le parti del giudizio. In caso di scelta del ricorso amministrativo nella ipotesi di soccombenza della p.a. questa non sarà soggetta alle spese di giustizia. Ponendo su un piano di non parità le parti secondo il dettato dell'art. 111 Cost.

Va sottolineato che, nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale è la regola, costituzionalmente garantita, mentre la previsione dei ricorsi amministrativi, pur positiva, oltre a non avere identico rilievo costituzionale non può mai costituire uno svuotamento del diritto inviolabile di difesa innanzi al giudice terzo, palesandosi in tal modo anche la violazione dell'art. 25 Cost. con la sottrazione, di fatto, del soggetto non abbiente al giudice naturale preconstituito per legge.

Va evidenziato che la già prevista perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta, come deterrente dei ricorsi, rende ancora più irragionevole la nuova previsione normativa.

Va da ultimo rilevato che, benché la Corte costituzionale con la sentenza n. 268/1984, abbia affermato che la Costituzione non sancisce la gratuità del servizio giudiziario, tuttavia la medesima Corte ha sancito (sent. n. 67/60) la illegittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.c., che prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento ed ha abolito (sent. n. 21/61) la clausola del *solve et repete*, che imponeva di pagare comunque i tributi richiesti dall'amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio, proprio perché compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale.

4) Per completezza di argomento si rappresenta infine come a fronte della previsione normativa dell'art. 204-bis, comma 3, che prevede che il deposito della cauzione avvenga presso la cancelleria del giudice di pace, il Ministero della giustizia, con una circolare del 13 agosto 2003, ha disposto che in luogo della cancelleria, il deposito della somma può essere effettuato su un libretto di deposito giudiziario presso l'ente poste. Secondo la previsione circolare ciò si rende necessario atteso il disposto dell'art. 4 r.d. n. 149/10, tutt'ora in vigore, che dispone che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in danaro.

A voler tacere sull'opportunità di emanare circolare interpretativa su aspetti lasciati al libero apprezzamento del giudice — e, dunque, un vero e proprio conflitto tra poteri dello Stato — l'ipotesi interpretativa del Ministero è quanto meno incongrua dal momento che: il d.l. 151/03, così come convertito, è fonte posteriore rispetto al r.d. 149/10, pertanto secondo i principi di interpretazione della legge deve prevalere sulla fonte antecedente. Inoltre, e l'argomento deve ritenersi risolutivo, il r.d. n. 149/10 è un regolamento — cioè una fonte secondaria — mentre il d.l. n. 151/03, così come modificato, è fonte primaria. Non è dunque possibile far prevalere una disposizione di fonte secondaria, quale l'art. 4 r.d. n. 149/10 — ancorché antecedente e che, per altro, non vieta in assoluto il deposito di somme presso le cancellerie —, su una disposizione che costituisce fonte primaria oltre che successiva. In sostanza più che un'opera di interpretazione, la circolare finisce con il disapplicare una norma di legge.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge n. 214/03, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., nei termini e per le motivazioni che precedono.

Letto l'art. 23 legge n. 87/53, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione per i motivi esposti Sospende il presente procedimento.

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, notifichi la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.

Torre Annunziata, addì 18 novembre 2003

Il giudice: BUONOCORE

04C0498

N. 313

*Ordinanza del 24 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Pescina
nel procedimento civile vertente tra Cerasani Giuseppe e Polizia Municipale di San Benedetto dei Marsi*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Violazione del principio di parità delle parti in giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Mancata previsione della possibilità di non deposito della cauzione da parte dei non abbienti.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies* del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, commi primo e secondo, e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 87A/03 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003 di questo ufficio;

Premesso che, con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 8 novembre 2003, il sig. Cerasani Giuseppe proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, contro il verbale n. 2774, registro cron. n. 272/03, del «Servizio associato di Polizia municipale» dei comuni di Pescina e S. Benedetto dei Marsi (Aquila), datato 16 ottobre 2003, perché «il giorno 19 agosto 2003 alle ore 20,25 in località via A. Torlonia del comune di S. Benedetto dei Marsi» aveva «violato le norme del codice della strada di cui agli articoli 7 commi 1 lett. *a*) e 13, perché: circolava alla guida del veicolo suddetto in via A. Torlonia, in violazione dell'ordinanza del sindaco che disponeva l'isola pedonale»;

che nel predetto ricorso il sig. Cerasani dichiara di avere transitato nella predetta via giacché «via Capocroce, dove io abito è una traversa del suddetto corso»;

che preliminarmente questo organo giudicante deve rilevare che il ricorso in oggetto è stato depositato in cancelleria privo della prova dell'avvenuto versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 (introdotto dalla legge n. 214 del 2003);

che, ai sensi del predetto comma dell'art. 204-*bis* cit., il ricorrente deve versare tale cauzione «a pena di inammissibilità del ricorso»;

Considerato che questo organo giudicante dubita della legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, dell'art. 204-*bis*, terzo comma, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»), secondo cui «All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore»;

che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dalla autorità giurisdizionale «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»;

che, in merito alla rilevanza della questione, questo organo giudicante si trova dover applicare la norma della cui costituzionalità si dubita;

che, in merito alle disposizioni costituzionali ritenute violate, si evidenzia quanto segue:

a) la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che «il diritto alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (v. già, Corte cost. sent. n. 18 del 1982);

b) nella sent. n. 67 del 1960 (nel dichiarare incostituzionale l'art. 98 c.p.c.) la Corte ha espressamente affermato che l'imposizione di una cauzione «contrasta, oltre che con l'art. 3, anche con l'art. 24 Cost., in quanto essa può determinare conseguenze di eccezionale gravità rispetto all'esercizio dei diritti che l'art. 24 Cost. proclama inviolabili, ove si consideri che è esclusa ogni possibilità di reclamo e che, se la cauzione non è prestata al termine stabilito, il processo si estingue». In tale direzione si pone anche la sentenza della Corte n. 21 del 1961 che ha dichiarato l'incostituzionalità del c.d. *solve et repete*. E se è vero che altre norme, che dispongono obblighi di cauzione in determinate fasi processuali, sono state ritenute dalla Corte non in contrasto con la Costituzione, va ricordata la motivazione della sent. n. 268 del 1984 (con cui la Corte ha ritenuto non in contrasto con la Costituzione l'assoggettamento degli atti giudiziari all'imposta di bollo in quanto «non si può dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuità della protezione giudiziaria») nella quale la Corte ha affermato che «Nessuna analogia è riscontrabile tra l'assoggettamento all'imposta di bollo e l'antica regola del *solve et repete*, in quanto mentre il primo costituisce un onere patrimoniale di carattere generale — che non ha alcun rapporto con l'oggetto della controversia — imposto alla generalità dei soggetti quando questi vogliono agire in sede giurisdizionale, la seconda rappresentava invece un onere particolare imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria obbligazione tributaria e — con il prescrivere il previo adempimento di detta obbligazione — era strettamente connessa con l'oggetto della lite, invertendo così il principio giuridico generale per cui qualsiasi prestazione pretesa dalla controparte, in tanto è dovuta, nel caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza in sede giurisdizionale». Nel caso della norma posta dall'art. 204-bis, terzo comma, ricorre esattamente un'ipotesi di obbligo imposto al ricorrente (previsto a pena di inammissibilità) di versare una cauzione proprio in relazione ad una pretesa (il verbale di accertamento) contestata dal destinatario (il ricorrente) e sulla cui contestazione è chiamato a pronunciarsi l'organo giurisdizionale;

c) da questo specifico punto di vista emerge anche la violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost. (come modificato a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1999) in quanto l'art. 204-bis, quinto comma, nel prevedere che la depositata cauzione (nella misura relativa alla sanzione inflitta e alle spese processuali) è destinata all'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, viola la parità delle parti in giudizio imponendo ad una soltanto l'obbligo di «versare» in anticipo quanto sarà eventualmente destinata a «corrispondere» in caso di soccombenza mentre nulla è chiesto all'altra parte;

d) contrasto dell'art. 204-bis, terzo comma, con l'art. 113 Cost. (secondo cui «contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi»), in quanto limita l'ambito di operatività di tale principio costituzionale; né vale a giustificare tale limitazione la previsione della possibilità di impugnazione della eventuale successiva ordinanza-ingiunzione prefettizia, essendo tale ordinanza soltanto eventuale ed imponendo anzi al ricorrente, qualora voglia adire l'autorità giudiziaria, l'obbligo di percorrere preliminarmente un ricorso amministrativo.

In tal senso si sono espresse anche le sezioni unite della Cassazione nella pronuncia del 21 dicembre 2001, n. 16181, in cui si legge che «In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 203 cod. strad. (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), non costituisce — stante l'incompatibilità col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) di un principio di riserva di amministrazione — presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l'interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestare la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria». E, più avanti le sezioni unite aggiungono: «In proposito va osservato che la previsione di uno speciale ricorso amministrativo contro un particolare atto del procedimento sanzionatorio non comporta l'esclusione della tutela giurisdizionale in materia. Tale esclusione sarebbe, infatti, manifestamente incompatibile col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.), il quale non prevede alcuna riserva di amministrazione, nel senso di sottrarre atti o materie alla giurisdizione. Pertanto, anche in materia d'impugnazione dei verbali di violazione lo speciale rimedio di natura amministrativa non costituisce impedimento all'esplicazione della tutela giurisdizionale. Tale principio è stato affermato nella sentenza n. 5897 del 1° luglio 1997, nella quale le sezioni unite — sulla scorta della giurisprudenza costituzionale — sono pervenute alla conclusione che il ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 del codice stradale (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), lungi dal costituire un rimedio esclusivo, ha carattere meramente facoltativo e non costituisce neppure, quindi, una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria». È la stessa Cassazione a ricordarci l'univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale in merito (v. sentt. nn. 255 e 311 del 1994, ord. n. 315 del 1995 e sent. n. 437 del 1995). Ed infatti, in merito alla lesione della immediata operatività oltre che dell'art. 24 Cost. anche dell'art. 113 Cost., va ribadito che il verbale di accertamento è atto definitivo;

e) l'art. 204-bis, terzo comma, si pone inoltre in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza della scelta operata dal legislatore in quanto:

e1) in via generale, siffatta (tipologia di) cauzione è prevista, nell'ordinamento giuridico italiano, solo per questo tipo di ricorso ma in assenza di una qualunque valida giustificazione (se non quella appunto — incostituzionale — di limitare l'accesso del singolo alla giurisdizione) della differenza intercorrente fra questo tipo di ricorso ed ogni altro mezzo di tutela giurisdizionale;

e2) nello specifico, non si individua la ragionevole giustificazione della previsione di siffatta cauzione contro il «verbale di accertamento» ma non contro la successiva ordinanza-ingiunzione pur riguardante il medesimo fatto; a tal proposito non si comprende quale sia la ragione che differenzi il ricorso *ex art. 204-bis cit.* da quello successivo (riguardante la posteriore ordinanza-ingiunzione), giacché il ricorso *ex art. 204-bis* dovrebbe piuttosto essere incentivato in quanto fonte di risparmio (di tempo e lavoro) per stessa P.A. oltre che per rapidità degli esiti e della immediatezza della eventuale sanzione;

e3) ancor più nello specifico (dal punto di vista della «ragionevolezza interna» della scelta legislativa) la previsione dell'obbligo di deposito di una cauzione pari al doppio della sanzione inflitta con il «verbale di accertamento» appare spropositata nel *quantum* (nel caso di specie, ad esempio, la sanzione — che il ricorrente è chiamato a pagare — è pari a € 68,25 mentre la cauzione — metà del massimo della sanzione edittale — da versare è pari a € 137,55, cioè il doppio di quanto il ricorrente dovrebbe versare con la semplice «multa»; e questo esito si ottiene praticamente in tutti i casi); e, del resto, qualora si affermasse che la cauzione debba essere pari alla sanzione da pagare con il «verbale» si ricadrebbe in una fattispecie simile a quella (già dichiarata incostituzionale dalla Corte) del c.d. *solve et repete* (e dunque la cauzione *ex art. 204-bis*, terzo comma, cod. strada è in realtà più gravosa dello stesso *solve et repete*!);

f) l'art. 204-bis, terzo comma, si rivela ad ogni modo in contrasto, con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede per i non abbienti la possibilità di non deposito della cauzione medesima.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta, per le ragioni esposte in motivazione, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, solleva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, terzo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003 n. 214, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione per le ragioni sopraesposte;

Per l'effetto dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, alla parte ricorrente, e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pescina, addì 24 novembre 2003.

Il giudice di pace: LEOMBRUNI

N. 314

*Ordinanza del 19 gennaio emessa dal giudice di pace di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Tascarella Vincenzo e Comune di Joppolo Giancaxio*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in base alle condizioni economiche dei ricorrenti - Contrasto con l'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto dell'uguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento civile iscritto al n. 772/2003 R.G. avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 promosso da Tascarella Vincenzo residente in Agrigento, via Navarro della Miraglia n. 2, ricorrente;

Contro Comune di Joppolo Giancaxio, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in data 8 settembre 2003 presso la cancelleria di questo ufficio Tascarella Vincenzo chiedeva annullarsi il verbale di contestazione n. 391/2003 elevatogli dal Comando di Polizia Municipale del comune di Joppolo Giancaxio per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada per avere transitato sulla s.s. 118 con il veicolo Opel Astra 1.7 tg BW852FR alla velocità di 78Km/h, eccedendo di 13 km/h il limite massimo consentito dall'ente proprietario della strada.

Esponeva che le motivazioni addotte dall'opposto a sostegno della mancata contestazione immediata dell'infrazione al c.d.s. erano da ritenersi «deboli» stante la modesta velocità a cui viaggiava il veicolo contravvenzionato.

Lamentava, altresì, la mancanza di autorizzazione del Prefetto, competente per territorio, alla installazione di apparecchiature autovelox.

Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale impugnato.

Eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 204-*bis*, comma 3, n.c.d.s. così come introdotto dall'art. 4 della legge 214 del 1° agosto 2003 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, là dove prevede che, il ricorrente deve versare alla cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, in quanto detto obbligo svantaggia i meno abbienti e pone un ostacolo all'accesso alla giustizia, stante che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata.

Questo giudice, pertanto, preso atto dell'eccezione sollevata, al fine di instaurare il contraddittorio, fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 9 gennaio 2004, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il comune opposto non si costituiva ma faceva pervenire in cancelleria la documentazione richiesta; il giudice provvedeva, di conseguenza, a dichiararne la contumacia.

Compariva il ricorrente personalmente, il quale insisteva per l'accoglimento della sollevata questione di illegittimità costituzionale, per l'esame della quale il decidente si riservava.

Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la superiore riserva, si ritiene che la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto con decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, sia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che qui di seguito si vanno ad esporre.

Sulla rilevanza

Orbene, questo giudice di pace ritiene che la questione sia rilevante per il giudizio *de quo*, atteso che questo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che, se la ecc.ma Consulta ritenesse fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso proposto da quest'ultimo non potrebbe che essere dichiarato ammissibile, con conseguente esame dello stesso anche nel merito, mentre, al contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

A parere dello scrivente l'art. 204-bis in commento, viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto il pagamento provvisorio della metà del massimo della sanzione edittale, prevista per l'illecito amministrativo commesso, quale condizione preclusiva per la proposizione del ricorso, comporta un'evidente differenza di trattamento tra il soggetto che è in grado di pagare immediatamente la cauzione ed il soggetto che non ha i mezzi sufficienti per anticiparla, e perché, anche in caso di accoglimento del ricorso, otterrebbe la restituzione della somma versata con notevole ritardo.

Al primo sarebbe, dunque, consentito, proprio grazie alle sue condizioni economiche, di chiedere giustizia e di ottenerla.

Al secondo, questa facoltà è resa difficile e talvolta impossibile, non solo in fatto ma anche in diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere del versamento di una somma di denaro addirittura più che doppia rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal verbale che si intende impugnare.

Pertanto, il disposto della norma *de qua* appare in evidente contrasto anche con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce che è compito della Repubblica rimuovere e non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini non dimenticando, peraltro, che proprio la legge n. 689/1981 stabilisce, in conformità a tale principio, la difesa personale del ricorrente facilitando così l'accesso alla richiesta di giustizia.

Rileva, inoltre, l'illegittimità costituzionale della norma in oggetto in quanto viola il diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, oltre che per i motivi già esposti, anche perché impone ai cittadini, (ed in particolare ai non abbienti), che intendono impugnare in sede giurisdizionale un verbale, l'onere del versamento di una somma non indifferente costituisce una forte limitazione del loro diritto di agire in giudizio.

In sostanza, la cauzione costituisce un forte deterrente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, poiché il cittadino meno abbiente ritiene più conveniente pagare la sanzione irrogata in misura ridotta con il verbale di contestazione, piuttosto che aprire il libretto di deposito postale per effettuare il versamento della cauzione, consistente nella metà del massimo della sanzione edittale, (il doppio, circa, della sanzione pecuniaria ridotta).

A nulla rilevando che le somme versate a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso verrebbero restituite ma in una data alquanto dilazionata nel tempo, cui si dovrebbero aggiungere anche i tempi tecnici per il procedimento di restituzione da parte degli uffici amministrativi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

Solleva, su istanza del ricorrente, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Concede la sospensione del provvedimento impugnato e delle sanzioni accessorie con lo stesso comminate;

Sospende il presente giudizio relativo al procedimento n. 772/03 r.g.

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, addì 19 febbraio 2004

Il giudice di pace: ARNONE

04C0500

N. 315

Ordinanza del 2 febbraio 2004 emessa dal giudice di pace di Agrigento

nel procedimento civile vertente tra Costanza Giovanni e Comune di Agrigento - Comando di Polizia municipale

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Violazione del diritto di azione e difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 742/03 r.g. avente ad oggetto «opposizione a verbale di contestazione ai sensi dell'art. 22, legge 689/1981, promosso da Costanza Giovanni;

Contro: Comune di Agrigento - Comando della Polizia municipale.

Premesso con ricorso depositato il 25 agosto 2003 presso la cancelleria di questo ufficio Costanza Giovanni chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione n. 040763/P/03 n. reg. 004467/03 elevatogli dal Comando della Polizia municipale di Agrigento per la violazione dell'art. 158, comma 2, del codice della strada per aver sostato con l'autovettura Nissan tg. AG399990 «avanti ad un passo carrabile»;

Premesso che il ricorrente non ha adempiuto a quanto richiesto dall'art. 204-*bis*, comma 3, del nuovo codice della strada, così come introdotto dall'art. 4, legge n. 214 del 1° agosto 2003, che prevede, a pena di inammissibilità del ricorso il deposito presso la cancelleria del giudice adito di un libretto attestante l'avvenuto «deposito cauzionale» di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Premesso che all'udienza di comparizione del 26 gennaio 2004 compariva solo l'amministrazione opposta che chiedeva il rigetto del ricorso e la convalida del provvedimento impugnato;

Ciò premesso, questo giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 204-*bis*, legge n. 214 del 1° agosto 2003 in quanto la stessa appare a suo giudizio in evidente contrasto con gli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione.

Sulla non manifesta infondatezza

La disposizione normativa in questione viola infatti il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto il pagamento provvisorio della metà del massimo della sanzione edittale, prevista per l'illecito amministrativo commesso, quale condizione preclusiva per la proposizione del ricorso, comporta una evidente differenza di trattamento tra il soggetto che è in grado di pagare immediatamente la cauzione ed il soggetto che in

grado non lo è non disponendo di mezzi economici sufficienti per anticiparla, e perché, anche in caso di accoglimento del ricorso, otterrebbe la restituzione della soma versata con l'inevitabile ritardo legato ai tempi necessari per lo svincolo delle somme versate, con conseguente sottrazione delle stesse al fabbisogno del soggetto onerato.

Ai soggetti più abbienti sarebbe dunque consentito, proprio in ragione delle loro agiate condizioni, di chiedere giustizia; ai soggetti meno abbienti, di contro, questo diritto sarebbe reso oltremodo difficoltoso se non addirittura impedito.

La norma di che trattasi appare in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione che sottolinea che è compito dello Stato rimuovere, e non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini senza dimenticare, peraltro, che proprio la legge n. 689/1981 stabilisce, in conformità a tale principio, la possibilità della difesa personale del ricorrente proprio al fine di facilitare l'accesso alla richiesta di giustizia.

La norma di cui all'art. 204-*bis* sembra anche in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione perché limita gravemente il diritto di difesa garantito da dette norme. È indubbio infatti che l'obbligo di versare una cauzione, di entità non indifferente, costituisce forte limitazione del diritto di agire in giudizio costituendo un forte deterrenza alla proposizione del ricorso giurisdizionale poiché il cittadino meno abbiente potrebbe ritenere più conveniente pagare la sanzione in misura ridotta piuttosto che anticipare cospicue somme di denaro.

Sulla rilevanza della questione

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità Costituzionale per la definizione del giudizio *de quo*, nessun dubbio sussiste, atteso che il giudizio non potrebbe essere definito senza la preventiva declaratoria della conformità o meno della norma di cui all'art. 204-*bis* legge n. 214 del 1° agosto 2003 con il dettato costituzionale. Ove infatti la ecc.ma Consulta non ritenesse fondata la questione sollevata, il ricorso proposto andrebbe certamente dichiarato inammissibile; ove invece la Corte adita ritenesse fondata la questione, il ricorso sarebbe ammissibile con conseguente esame dello stesso anche nel merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 introdotto dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito in legge n. 214 del 1° agosto 2003, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso ai sensi della legge n. 689/1981, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace adito, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Dispone la sospensione del presente giudizio relativo al procedimento iscritto al n. 742/03 r.g.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria di provvedervi;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, addì 2 febbraio 2004

Il giudice di pace: SILLITTI

N. 316

*Ordinanza del 4 febbraio 2004 emessa dal giudice di pace di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Bellomo Domenico e comune di Joppolo Giancaxio*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Incidenza su diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto di azione e difesa - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 912/03 r.g. aff. generali promossa da Bellomo Domenico, nato ad Agrigento il 4 agosto 1959 e domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro Maragliano, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione, contro il comune di Joppolo Giancaxio, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale, avente per oggetto: ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione.

F A T T O

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, il sig. Domenico Bellomo impugnava il verbale n. 619, elevato in data 23 luglio 2003 dalla Polizia municipale del comune di Joppolo Giancaxio, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

L'opponente chiedeva l'annullamento del verbale impugnato per la omessa contestazione immediata ed altresì per la violazione dell'art. 4 della legge n. 168/2002.

Il ricorso veniva depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 17 ottobre 2003, senza che l'opponente ottemperasse all'obbligo di versare la somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, obbligo previsto, a pena d'inammissibilità del ricorso, dal comma terzo dell'art. 204-*bis*, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, inserito dalla legge del 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Questo giudice, al fine di instaurare il contraddittorio, fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 19 gennaio 2004, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, il comune opposto non si costituiva, pur facendo pervenire la documentazione richiesta; il giudice, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Compariva, invece, l'opponente, il quale preliminarmente chiedeva che il giudice sollevasse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata e di conseguenza concludeva in via preliminare per la remissione della questione davanti alla Corte costituzionale.

Il giudice di pace si riservava e a scioglimento della riserva emetteva la seguente ordinanza.

L'art. 204-*bis* del codice della strada stabilisce, al terzo comma, che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente».

Nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto al deposito cauzionale, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 204-*bis* del codice della strada.

Nella fattispecie, l'infrazione oggetto del ricorso è stata accertata in data 12 maggio 2003 ed il verbale del 23 luglio 2003, notificato in data 4 agosto 2003, cioè prima dell'entrata in vigore della legge del 1° agosto 2003, n. 214, che ha introdotto l'obbligo del versamento della «cauzione».

Tale legge non ha previsto alcuna norma transitoria che disciplini in modo diverso (escludendo il deposito cauzionale quale condizione di inammissibilità) i ricorsi introdotti successivamente all'entrata in vigore di tale legge, ma relativi ad infrazioni contestate in un periodo antecedente all'entrata in vigore.

Da ciò consegue che l'art. 204-*bis* del codice della strada trova applicazione per tutti i ricorsi che vengano depositati a far data dall'entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, anche se concernenti violazioni contestate in precedenza. L'applicazione di tale principio al caso di specie dovrebbe portare questo giudice, preso atto del mancato versamento della somma prevista dall'art. 204-*bis* del codice della strada, a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per ritenere che l'art. 204-*bis*, comma terzo, del codice della strada, introdotto con legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sia viziato da illegittimità costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati.

Va, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

Sulla rilevanza della questione

Il collegamento giuridico e non di mero fatto tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.

Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* della legge 1° agosto 2003, n. 214, conforme ai principi della Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile; ove, invece, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione, la suddetta opposizione dovrebbe essere esaminata nel merito.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.

Per ritenere l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conforme a Costituzione, occorrerebbe affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino e pubblica amministrazione, oltre che a cittadino abiente e cittadino non abiente, non violi alcun precetto costituzionale.

Tale assunto non viene condiviso da questo giudice, in quanto la normativa in questione lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di danaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.

Infatti, come può facilmente rilevarsi, considerato il sistema sanzionatorio previsto dal codice della strada nel suo complesso, a fianco di fattispecie di illecito per le quali viene prevista una sanzione pecuniaria relativamente contenuta nell'importo, vi è tutta una serie di fattispecie di illecito per le quali sono previste sanzioni pecuniarie di rilevante entità.

Non è sostenibile, peraltro, la tesi che al soggetto non abiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al Prefetto, in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione. Infatti, in questo modo, il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti facoltosi; inoltre la scelta della sede ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Si aggiunga che tale esborso non potrebbe essere evitato neppure attraverso il pagamento immediato della sanzione in misura ridotta, nei casi in cui è consentito (secondo il vecchio principio del *solve et repete*), in quanto in caso di pagamento immediato della sanzione in misura ridotta non può essere presentata opposizione, né in sede giurisdizionale, né in sede amministrativa.

È del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro, il disposto della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto di difesa.

L'art. 24 della Costituzione, infatti, prevede espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Anche l'art. 113 della Costituzione statuisce che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» ribadendo così l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di altri privati sia in quelli dello Stato e di enti pubblici minori.

Non bisogna dimenticare innanzitutto che la legge n. 689/1981 consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore e ciò anche al fine di garantire una giustizia meno onerosa.

Invece, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per l'Autorità opposta che, a differenza dell'opponente in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

L'art. 204-*bis* induce il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale; scoraggia l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo ha a propria disposizione costringendo o comunque inducendo i meno facoltosi a presentare il ricorso per la tutela dei propri diritti al Prefetto, sede in cui, in caso di accoglimento, dell'opposizione, il ricorrente non viene affatto rifiuto non solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute.

Ma vi è di più. Il ricorso amministrativo è caratterizzato da un automatismo previsto dalla legge, per il quale, in caso di rigetto del ricorso, la sanzione viene automaticamente comminata nel doppio del minimo edittale, mentre davanti al giudice vige il principio del libero convincimento anche per quanto concerne la quantificazione della sanzione, con ciò offrendo una maggior tutela al cittadino. A mitigare tale limitazione del diritto di agire non è sufficiente neppure la previsione della possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, in questo caso senza necessità del deposito della cauzione. Il cittadino si troverebbe, infatti, costretto a promuovere due ricorsi, un primo ricorso amministrativo ed un successivo ricorso giurisdizionale, trovandosi così in una situazione alquanto gravosa, in modo particolare per il meno abbiente, anche in considerazione del fatto, che al di là della possibilità di stare in giudizio personalmente, le questioni giuridiche che spesso sorgono nell'ambito di tali procedimenti, sono di una complessità tale, da rendere quasi inevitabile per il cittadino che non abbia conoscenze giuridiche specifiche, rivolgersi all'opera di un professionista.

Peraltro, anche sotto il profilo della ragionevolezza, va rilevata un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 204-*bis* codice della strada in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione uguale (Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi siano «ragionevoli» motivi che giustificano tale trattamento differenziato. Nel caso di specie, l'art. 204-*bis* del codice della strada non ha introdotto una innovazione circa la possibilità di proporre ricorso immediato davanti al giudice di pace nei confronti del verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, rispetto al precedente quadro normativo.

Infatti, se è vero che con l'art. 204-*bis* viene espressamente previsto dal legislatore il ricorso diretto in via giurisdizionale, deve essere rilevato come la possibilità di proporre ricorso davanti all'autorità giudiziaria avverso il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada fosse già presente nell'ordinamento proprio in virtù dell'intervento della Corte costituzionale, la quale (v. sent. 23 giugno 1994, n. 255 e 15 luglio 1994, n. 311, ord. 12 luglio 1995, n. 315; sent. 21 settembre 1995, n. 437) aveva ritenuto che il mancato esperimento del ricorso al Prefetto non precludeva la tutela giudiziaria né determinava alcuna decadenza, affermando, così, l'impugnabilità in sede giurisdizionale, del verbale di accertamento.

La Cassazione, sulla base di tale interpretazione, aveva ribadito che la tutela giurisdizionale doveva essere riconosciuta indipendentemente dal previo esperimento del ricorso amministrativo e che, dovendo essere assicurata all'interessato la medesima tutela della quale egli avrebbe potuto avvalersi se avesse proposto tempestivo

ricorso al Prefetto, il procedimento di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 205 c.d.s., si sarebbe potuto applicare anche nei casi in cui il titolo della pretesa creditoria dell'amministrazione fosse rappresentato dal verbale di accertamento.

L'art. 204-bis, anziché garantire la medesima tutela sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa, ha soltanto sancito espressamente a livello legislativo un «diritto di azione» già presente nell'ordinamento, introducendo, però, attraverso il deposito di una cauzione quale condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale, un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione precedente, in quanto la prevista cauzione finisce per costituire una diminuzione, una compressione di un diritto di azione già esistente nell'ordinamento.

Tale compressione non risulta in alcun modo giustificata.

Infatti, qualora l'introduzione della cauzione fosse stata dettata da un'esigenza di decongestionare gli uffici giudiziari, la conseguenza sarebbe, però, quella di ostacolare la proposizione dei ricorsi immediati.

Tale *ratio* verrebbe a confliggere in modo evidente con il principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Qualora, invece, lo scopo fosse quello di garantire la riscossione da parte dell'autorità che ha emanato la sanzione amministrativa, il deposito di tale somma, sia pure a titolo cauzionale presso la cancelleria del giudice, finirebbe di fatto con il riproporre, sotto una forma mascherata, il vecchio principio del *solve et repete*, già ripetutamente dichiarato incostituzionale. Infatti, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/1993, ha ritenuto che il mancato od omesso versamento di un'imposta di bollo non può essere ostativo alla produzione in giudizio di documenti o di difese scritte; a ciò si aggiunga che l'art. 16 del d.P.R. n. 115/2002 ha eliminato l'irricevibilità degli atti giudiziari in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato anche per somme ingenti; che sempre la Corte costituzionale, con sentenza del 29 novembre 1960, n. 67, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c. che prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma terzo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto con legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento n. 912/03 r.g. aff. generali;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, addì 3 febbraio 2004

Il giudice di pace: LAURICELLA

04C0502

NN. 317 e 318

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 7 e il 20 gennaio 2004 dal giudice di pace di Cairo Montenotte nei procedimenti civili vertenti tra: Colla Sergio Giuseppe e Ufficio Territoriale del Governo di Savona ed altri (R.O. 317/2004); Caratti Giuseppe Amedeo e Polizia municipale di Cairo Montenotte (R.O. 318/2004).

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni economico-sociali dei cittadini - Ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 479-C r.g., promossa da Colla Sergio Giuseppe domiciliato in Cairo Montenotte, vicolo Goito 3, presso e nello studio dell'avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Vittoria Buffa del Foro di Acqui Terme, giusta procura a margine del ricorso introduttivo. Contro: Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto *pro tempore*, nonché contro Regione Carabinieri Liguria, Stazione di Deigo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2003, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 130838511, elevato in data 16 ottobre 200 (presumibilmente 16 ottobre 2003) dalla Regione Carabinieri Liguria, Stazione di Deigo — per la violazione degli artt. 148, commi 14 e 16 — secondo periodo; 141, commi 3 e 8, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di € 339,15 (oltre € 10,69 per spese di notifica) oltre ancora la sanzione accessoria della decurtazione di punti 15 a disposizione del titolare della patente di guida in alternativa del conducente o responsabile solidale.

Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimità costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-*bis* del codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel merito eccepiva in via preliminare, la mancanza nel verbale di indicazioni sostanziali in ordine alla data di compilazione del verbale ed all'individuazione del veicolo; violazione di legge per mancata contestazione immediata delle violazioni; insussistenza delle infrazioni e decurtazione di punti in contrasto con l'art 126-*bis* c.d.s.

Concludeva, pertanto, la difesa di parte ricorrente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

IN DIRITTO

Esaminati gli atti, si rileva che il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, non accompagnato dalla prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente.

Rileva altresì questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.

La questione proposta assume rilievo essenziale giacché, nei due casi opposti di dichiarazione di illegittimità o di confonnità al dettato costituzionale, il ricorso dovrà venir deciso nel merito, oppure dovrà venir dichiarato inammissibile.

Non si ravvisano, altresì, elementi idonei a dichiarare la manifesta infondatezza della questione. Infatti: la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione laddove viene sancito il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, fra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne deriva che la diversità di condizioni (tra cui indubbiamente quelle economiche) non possono condizionare l'accesso alla tutela giuridica soprattutto completando la lettura dell'art. 3 nel suo secondo comma dove è previsto che la Repubblica rimuova e non frapponga ostacoli di ordine economico che limiterebbero, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Ma non basta: la norma in sospetto di illegittimità viola altresì il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ora, l'agire in giudizio non può essere confuso e considerato alla pari del diritto di agire in via amministrativa. Tengasi anche conto che il ricorso di questa seconda specie comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorità adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non è stato, né lo poteva essere, imposto all'autorità giudiziaria sottoposta soltanto ai vincoli di legge (il giudice ordinario non può, né ha mai potuto ridurre la sanzione pecuniaria al di sotto del minimo edittale indipendentemente dalla specifica disposizione espressa nella legge n. 214/2003). Quindi ne deriva che il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali il più delle volte esorbitanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare ad una sanzione doppia rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da parte del giudice ordinario. La possibilità, infine, di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia si appalesa come rimedio inefficace laddove si consideri l'allungamento dei tempi e la necessità, per il comune cittadino, di ricorrere all'opera del professionista del dato.

In conclusione, nel caso in esame come in altri casi simili, l'imposizione del versamento del deposito cauzionale non si può ritenere, sotto nessun aspetto, tendente ad assicurare uno svolgimento regolare del procedimento, bensì tendente, più o meno volutamente non è qui il caso di indagare, a precludere o, quanto meno, ad ostacolare l'esperienza, da parte del cittadino, della tutela giudiziale e, anche per questo motivo, soggetto alla verifica da parte del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende altresì l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Colla Sergio Giuseppe in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 7 gennaio 2004

Il giudice di pace: ROSSI

04C0503

NN. 319 e 320

Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 29 gennaio e il 23 febbraio 2004 dal giudice di pace di Cairo Montenotte nei procedimenti civili vertenti tra: Brocero Anna e Polizia municipale di Cairo Montenotte (R.O. 319/2004); Sugliano Marusca e Polizia Municipale di Piana Crixia (R.O. 320/2004).

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni economico-sociali dei cittadini - Ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 8-C r.g. 2004, promossa da Brocero Anna residente in Cairo Montenotte (Savona) ed ivi elettivamente domiciliata in, vicolo Goito n. 3, presso e nello studio dell'avv. Massimo Badella, che la rappresenta e difende in giudizio, in virtù di delega posta a margine del ricorso introduttivo.

Contro Polizia Municipale di Cairo Montenotte (Savona), in persona del sindaco *pro tempore*, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2004, la ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 025403/A/03, elevato in data 7 luglio 2003 dalla Polizia municipale di Cairo Montenotte — per la violazione degli artt. 158 e 7 del c.d.s., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 101,85 (oltre euro 7,00, per spese di notifica).

Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimità costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-*bis* del codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel merito eccepiva che il cartello stradale recante la segnalazione di zona a traffico limitato, risultava poco visibile a causa della sua collocazione e dei rami e foglie di un albero e quindi non rispondente ai criteri previsti dall'art. 79 del regolamento al c.d.s.; violazione di legge per mancata conformità del cartello stradale con l'indicazione di zona a traffico limitato, alle norme previste dagli articoli 37 e 39 del c.d.s. e dall'art. 77, ultimo comma, del regolamento al c.d.s.

Concludeva, pertanto, il difensore dell'opponente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

IN DIRITTO

Esaminati gli atti, si rileva come il ricorso sia stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, senza la prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente.

Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, qualora si ritenesse l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 conforme alla Costituzione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Qualora invece si dovesse ritenere l'art. 204-*bis* in contrasto con la Costituzione, l'opposizione proposta dovrebbe essere esaminata nel merito.

Rileva altresì questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.

Infatti: la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene affermata la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, fra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne segue che la diversità di condizioni (fra le quali rientrano quelle economiche) non può condizionare l'accesso alla tutela giuridica, ponendo soggetti abbienti e non abbienti su di un piano di disuguaglianza e consentendo il ricorso al giudice di pace solo a coloro che siano in possesso di una somma di denaro approssimativamente doppia rispetto a quella che consentirebbe di definire la pendenza utilizzando il pagamento in misura ridotta.

L'art. 204-bis del codice della strada, ponendo un ostacolo di ordine economico alla tutela dei diritti del cittadino in sede giurisdizionale, appare inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Infatti, l'imposizione del versamento di una cauzione per la tutela dei diritti del ricorrente in sede giurisdizionale, non assicura la possibilità di agire in giudizio, al fine di vedere tutelati i propri diritti, a coloro i quali non sono dotati di risorse economiche sufficienti. Va inoltre considerato che il ricorso al Prefetto comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorità adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non è stato, imposto all'autorità giudiziaria. In altre parole il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali rilevanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare al rischio di una sanzione doppia (poiché questo prevede obbligatoriamente il codice della strada in caso di rigetto del ricorso) rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da parte del giudice ordinario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende altresì l'esecuzione dell'atto impugnato dalla ricorrente Brocero Anna in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 29 gennaio 2004

Il giudice di pace: NEGRO

04C0504

N. 321

Ordinanza del 22 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 marzo 2004) emessa dal Tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottni Ada ed altri

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione parziale o totale in danno della parte vincitrice - Facoltà del giudice quando concorrono giusti motivi - Potere svincolato (secondo l'interpretazione della Cassazione elevata a «diritto vivente») dall'obbligo di espressa e giustificata motivazione - Lesione del diritto di agire in giudizio - Incidenza sull'effettività della tutela giudiziaria dei diritti - Contrasto con l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Richiamo alla sentenza n. 4455/1999 della Corte di cassazione.

- Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 176 del registro generale contenzioso civile dell'anno 1996, in corso tra: Piloni Ruggero, attore, rappresentato e difeso dall'avv. Wolfgang Rivelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camerino, via Massei n. 30, e: Trottni Ada, Grandoni Lauretta e Grandoni Massimo Nicola, convenuti, rappresentati e difesi dall'avv. Torquato Sartori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camerino, via C. Varano n. 6.

F A T T O

Istruito il processo civile, come sopra promosso, questo giudice monocratico ha trattenuto la causa in decisione. La controversia è stata poi decisa con sentenza del 24 giugno 2003, con la quale è stata sostanzialmente accolta la domanda attrice. Ritenendo, tuttavia, di dover far uso della facoltà di disporre, in tutto o in parte, la compensazione delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e ritenendo, altresì, che tale norma, così come interpretata dalla giurisprudenza pressoché univoca e costante della Cassazione, presentasse profili di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, lo scrivente ha disposto la sospensione del processo limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese legali, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla seguente questione di incostituzionalità, che si solleva d'ufficio.

D I R I T T O

L'art. 91 del codice di procedura civile sancisce il principio della «soccombenza processuale», cioè la regola in virtù della quale «la parte soccombente viene condannata dal giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa».

L'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile dispone che il giudice possa derogare a questo principio legale, compensando, in tutto o in parte, le spese tra le parti, sia per l'ipotesi di «soccombenza reciproca» sia allorché «concorrono giusti motivi». In realtà, se si considera che la compensazione per l'ipotesi di soccombenza reciproca rispecchia, sostanzialmente, il principio legale della soccombenza a carico delle parti perdenti, è ben chiaro che l'unica vera eccezione al principio della soccombenza è rappresentato dall'ipotesi in cui il giudice ravvisi «giusti motivi», perché in questo caso le spese vengono a gravare sulla parte vittoriosa.

Applicando il canone ermeneutico sancito dall'art. 12 delle preleggi (nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse), l'interprete potrebbe trarre, dal tenore testuale dell'art. 92 c.p.c., il legittimo convincimento che il giudice sia tenuto ad esporre, nella sentenza, i motivi per i quali ritiene di poter decretare, ai danni della parte vittoriosa, la compensazione per «giusti motivi»: a tanto, invero, induce il tenore testuale della norma che, parlando di «giusti motivi», lascerebbe intendere che il giudice debba «motivare», con giuste argomentazioni, perché dispone, in deroga al principio legale di soccombenza, la compensazione ai danni della parte vittoriosa.

A ciò induce, inoltre, un'ulteriore argomentazione logica, che si può trarre dalla considerazione che per la condanna alle spese della parte soccombente non occorre alcuna motivazione, trattandosi di statuizione imposta,

ex lege, dall'art. 91 del c.p.c.: sicché sarebbe giocoforza dedurre che per l'ipotesi opposta (cioè quella in cui il giudice neghi alla parte vittoriosa il recupero delle spese legali) occorra, necessariamente, un'esplicita e convincente motivazione perché, in caso contrario, si accorderebbe al giudice il potere di pronunciarsi sull'onere delle spese *ad libitum*, cioè di scegliere in modo insindacabile se condannare il soccombente o se gratificarlo della compensazione, così vanificando la disciplina legale dell'onere delle spese che, in realtà, per un verso fissa come criterio legale quello della soccombenza e, per altro verso, prevede una deroga per la sola ipotesi in cui, pur essendovi soccombenza, il giudice conosca la sussistenza di motivi validi per esonerare il soccombente dall'onere di rifondere le spese alla parte vittoriosa.

Questa interpretazione della norma, tuttavia, non può essere accolta da questo giudice perché la giurisprudenza pressoché costante ed univoca della Cassazione (sostanzialmente smentita dalla sola sentenza 5 maggio 1999, n. 4455 della Prima sezione civile) afferma l'esatto contrario, e cioè che il giudice non ha alcun obbligo di «motivare» il capo della sentenza col quale dispone la compensazione delle spese per «giusti motivi», e ciò in quanto si tratta di statuizione «discrezionale», assistita da una presunzione di conformità a diritto (*cf.*, da ultimo, Cass., n. 14095/2002, Cass., n. 11597/2002, Cass., n. 5988/2001, Cass., 2216/1999).

Dall'affermazione giurisprudenziale di questo drastico principio discende, dunque, che il giudice può, a proprio arbitrio e senza doverne rendere conto ad alcuno, ribaltare a proprio piacimento il principio legale della soccombenza processuale, facendo in tal modo gravare le spese sulla parte incolpevole, e cioè sulla parte vittoriosa.

Il necessario corollario di questo principio — anch'esso costantemente ribadito dalla Corte di cassazione — è che la parte vittoriosa, che si sia vista compensare le spese di lite, non può far valere in sede di impugnazione il «difetto di motivazione» della sentenza, dolendosi del fatto che il giudice ha ommesso di esporre i motivi — da lui reputati «giusti» — che lo hanno indotto a derogare al principio legale della soccombenza processuale. In realtà, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia esposto motivi di compensazione che risultino illogici o erronei, una parte della giurisprudenza di legittimità accorda alla parte vittoriosa il diritto di proporre impugnazione: si tratta, tuttavia, di una «opportunità» che può essere esercitata solo se il giudice, pur non essendovi tenuto, abbia esposto, in sentenza, i motivi della disposta compensazione.

Ad avviso del remittente l'art. 92, comma 2 c.p.c., interpretato secondo il «diritto vivente», viola patentemente gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Si sottolinea che la stessa Corte di cassazione, Sezione I civile, nell'unica sentenza dissenziente (sentenza n. 4455/1999), ha esplicitamente dichiarato che l'interpretazione dominante dell'art. 92 del c.p.c. si poneva in palese contrasto con le due richiamate norme costituzionali, così esprimendosi:

«Non appare inutile sottolineare che — se i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24, commi 1 e 3, Cost e 90 cod. proc. civ.; *cf.* Corte costituzionale, e pluribus e da ultima, ord. n.18 del 1999, ed ivi i precedenti), cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato (artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ.; e se il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, “processuale”, comprendente anche i predetti costi — ne consegue che la disciplina regolatrice di siffatta responsabilità, in quanto funzionalmente connessa all'instaurazione, allo svolgimento ed alla conclusione del processo, appartiene totalmente alle regole che lo governano: vera e propria “norma processuale”, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace come “giudice di equità”, in forza del generale e fondamentale principio, secondo cui i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha “abusato” della predetta tutela giurisdizionale. Sicché, non appare neppure concepibile l'applicazione, tout court, della regola equitativa — che attiene esclusivamente al giudizio di merito sul diritto azionato - nella decisione sulla distribuzione “finale” dei costi del processo: la quale, in quanto giudizio sulla legittimità, o non, del ricorso a siffatto mezzo di tutela, è necessariamente governato dalle regole che lo disciplinano ...

Il ricorso merita, altresì, accoglimento, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcun elemento idoneo a fondare la decisione del giudice *a quo* di compensare (per intero) tra le parti le spese di giudizio, assunta, ... sulla base del disposto di cui all'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che “se concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare ...”. Per giungere a siffatta conclusione, appare indispensabile, innanzitutto, ripercorrere gli orientamenti espressi da questa Corte sul rapporto tra esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, attribuitogli dalla richiamata disposizione (“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare ...”), e sua giustificazione nella motivazione del provvedimento che “chiude il processo davanti a lui” (art. 91 comma 1).

Com'è noto, l'indirizzo, assolutamente prevalente, è nel senso che la decisione di compensare le spese — la quale può essere assunta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa — in quanto espressiva dell'esercizio del predetto potere discrezionale, non richiede alcuna “motivazione specifica” (per la verità, alcune sentenze

affermano, esplicitamente e radicalmente, che non occorre alcuna motivazione); con la conseguenza che il relativo provvedimento è insindacabile, anche in sede di legittimità, sotto il profilo, appunto, della carenza di motivazione; e che, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia, tuttavia, esplicitato le ragioni della disposta compensazione, il sindacato è ammesso ove queste risultino illogiche e/o erronee e/o contraddittorie, vale a dire tali da invalidare la stessa formazione della decisione sul punto (*cf.*, e *pluribus*, sentt., a s.u., nn. 1422 del 1963, 864 del 1973, 9597 del 1994; *cf.* anche, fra le ultime, sentt. nn. 4545 e 4997 del 1998).

D'altro canto, non sono mancate pronunce, che — tenendo conto di autorevoli e severe critiche, espresse dalla dottrina soprattutto sulla non doverosità della motivazione nell'applicazione di una norma (l'art. 92 comma 2, appunto), chiaramente derogatoria di quella, generale, secondo cui le spese processuali debbono gravare definitivamente sulla parte soccombente (art. 91 comma 1)- hanno affermato, in contrasto con l'orientamento dominante, che anche la decisione di compensare le spese processuali deve essere specificamente giustificata, sia pure in modo conciso, nella motivazione; e ciò, conformemente al precetto, contenuto nell'art. 111 comma 1 Cost., secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” (*cf.*, ad es., sentt. nn. 1684 e 2444 del 1974, 3286 del 1977, 1973 del 1979).

Deve sottolinearsi, infine, che è stata più volte respinta da questa Corte, per manifesta infondatezza, con riferimento al parametro costituzionale ora richiamato, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 cod.proc. civ. — interpretato, secondo il “diritto vivente”, nel senso che la scelta del giudice di compensare le spese processuali non dev'essere specificamente motivata — sulla base del rilievo che il principio sancito dall'art. 11 comma 1 Cost. non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese processuali, in quanto l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano tale compensazione deve esser posta in relazione ed integrata con la motivazione e con diversi elementi di fatto (ad es., vicende processuali; novità e difficoltà delle questioni trattate; natura della causa; comportamento delle parti), tenuto conto che la pronuncia sulle spese non costituisce un provvedimento autonomo, rispetto a quello che definisce il giudizio (per ragioni di rito o di merito), al quale, invece, “accede” (*cf.* sentt. nn. 1 684 del 1974 cit., 3471 del 1989, 12657 del 1992, 1887 del 1998).

Ciò premesso, il collegio ritiene che l'orientamento predominante deve essere precisato ed integrato, proprio alla luce delle riflessioni stimulate da quello minoritario e dalle sentenze che hanno dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate.

A) Deve precisarsi, in primo luogo, che il fondamento della non doverosità, per il giudice, della “motivazione specifica” della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cod.proc. civ., non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), “conseguenziale ed accessoria” (come è stato costantemente affermato da questa Corte: *cf.*, e *pluribus*, sentt. nn. 9859, del 1997, a s.u., 6333 del 1985, 3093 del 1981) rispetto al provvedimento “che chiude il processo davanti a lui” : sicché — se la pronuncia sulle spese “dipende” sempre dall'esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale (“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui ...”): art. 91 comma 1, e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo — ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una “specifica” motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per “soccumbenza reciproca”, ovvero per il concorso di “altri giusti motivi”), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 commi 1 e 2 disp. att. cod. proc. civ.), cui la pronuncia stessa accede. Solo così inteso, il “diritto vivente”, costituito dal predetto orientamento dominante, sfugge a consistenti dubbi di illegittimità costituzionale che, altrimenti opinando, potrebbero insorgere, sulla base del semplice ed immediato rilievo che altro è affermare la non doverosità della motivazione “specifica” di un provvedimento giurisdizionale accessorio, nel senso ora precisato; altro affermare, *tout court*, la non doverosità di alcuna motivazione di una “scelta” giurisdizionale, fondandola sull'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge (così, ad es., sentt. nn. 864 del 1973, 9597 del 1994 e 1887 del 1998 cit.).

Infatti — se si considera che, in attuazione del principio secondo cui il costo del processo non deve mai gravare sulla parte vittoriosa, la regola generale (art. 91 comma 1 cod.proc. civ.) impone al giudice di condannare il soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte; che la legge attribuisce, altresì, al giudice stesso il potere discrezionale di derogare a tale regola, cioè di scegliere se condannare parzialmente (compensazione parziale) o non condannare affatto (compensazione integrale) il soccombente alle spese (nella qual scelta si sostanzia il contenuto di siffatto potere discrezionale), non già *ad libitum*, ma soltanto in presenza di determinate condizioni dalla legge medesima prefigurate (“soccumbenza reciproca” — rispetto alla quale, però, la compensazione non opera come “deroga” ma come diretta applicazione del principio della soccombenza — ovvero, come nella specie,

“altri giusti motivi”); e che il dovere di motivare “tutti i provvedimenti giurisdizionali”, imposto dall’art. 111 comma 1 Cost. quale garanzia di tipo oggettivo e strutturale risponde come ribadito da recente ed autorevole dottrina, sia ad una “finalità endoprocedurale”, volta a prevenire qualsiasi abuso del potere giudiziario in correlazione finalistica con il principio di legalità, realizzando la “trasparenza” e la “controllabilità” esterna delle attività giurisdizionali da parte del popolo sovrano nel cui nome la giustizia viene amministrata (artt. 1 comma 2 e 101 comma 2 Cost.), sia una “finalità endoprocedurale”, volta a realizzare un adeguato esercizio dei diritti di difesa nei confronti della stessa decisione e nei giudizi di impugnazione — ne consegue che il potere discrezionale di compensazione delle spese processuali in tanto può ritenersi legittimamente esercitato, in quanto risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato.

Sicché — come il mancato esercizio di tale potere non richiede, ovviamente, alcuna motivazione (per giurisprudenza costante: *cfr.*, da ultima, Cass. n. 11770 del 1998) — così, al contrario, il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato ... E ciò, tanto più nell’ipotesi — quale quella di specie — del concorso di “altri giusti motivi” (diversi, cioè, da quello della “soccumbenza reciproca”) di compensazione, che, per l’ampiezza della previsione, integra, anche per parte della dottrina, l’unico caso di norma realmente derogatoria del principio generale, posto dall’art. 91 comma 1 cod.proc. civ., della condanna alle spese della parte soccombente. Non senza sottolineare — sempre sotto il profilo della conformità dell’orientamento dominante all’art. 111 comma 1 Cost. — l’intrinseca contraddittorietà tra affermazione di insindacabilità, anche in carenza di motivazione, della decisione di compensazione delle spese, ed affermazione della sua sindacabilità, per illogicità e/o erroneità e/o contraddittorietà dei motivi “specifici” eventualmente addotti dal giudice: infatti — a parte ogni considerazione sulle prassi sostanzialmente arbitrarie, invalse presso gli uffici giudiziari in corriva applicazione dell’orientamento dominante — se siffatta decisione non necessita di alcuna motivazione, questa è per definizione, sempre non doverosa e, perciò, sempre insindacabile.

Ed infine: l’esercizio “arbitrario”, nel senso ora precisato, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali finisce con il risolversi — nei non pochi casi, quale quello di specie, in cui il valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali necessarie per instaurarla e per condurla a termine; o in quelli in cui, comunque, una parte ha avuto totalmente ragione come nella specie — nel sostanziale diniego, o del diritto alla tutela giurisdizionale (soprattutto *de minimis*), ovvero dell’effettiva realizzazione del diritto sostanziale accertato e riconosciuto in giudizio: vale a dire nella palese violazione sia dell’art. 24 comma 1 Cost. — il quale, garantendo a tutti la tutela giurisdizionale, non può non garantire anche il soddisfacimento “EFFETTIVO” di quel diritto (*cfr.*, ad es., Corte costituzionale, e *pluribus*, sentt. n. 419 dei 1995 e 26 del 1999), anche attraverso il rigoroso rispetto della “legalità processuale” — sia, in definitiva, del fondamentale principio, secondo cui il processo non deve comunque andare a danno della parte che ha (avuto) ragione».

Si sottolinea che questa sentenza della Cassazione è stata accolta da un unanime coro di euforici consensi da parte di tutti gli operatori giuridici, che non hanno mancato di sottolinearne la sagacia e il coraggio, perché ha finalmente fornito una interpretazione della norma sicuramente conforme ai dettami dell’art. 24 e dell’art. 111 della Costituzione, tentando in tal modo di arginare il diffuso malcostume di procedere a compensazioni del tutto arbitrarie e del tutto immotivate (o, spesso, motivate da ragioni non palesabili), sovente foriere di conseguenze a dir poco grottesche (la «parte vittoriosa», in casi estremi e documentati, si è trovata a sborsare, per far fronte ai propri oneri processuali, spese di ben 65 volte superiori al valore della «posta in gioco», e questo solo perché «colpevole» di aver vinto la causa).

Purtroppo, a distanza di ben quattro anni dalla pronuncia 4455/1999, si deve constatare che la Cassazione non ha affatto seguito il nuovo indirizzo e, anzi, l’ha costantemente disatteso, contraddetto e sconfessato, giungendo ad affermare, nella sentenza n. 11597 del 20 agosto 2002, che «il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli», che «non trova applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 della Cost. secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato» e che, infine, «il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi (non esposti e non motivati n.d.r.) non è in contrasto con il principio dettato dall’art. 24 della Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa di propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale sino a ricomprendervi anche la condanna del soccombente».

Alla luce di questa incontestabile realtà del «diritto vivente», pertanto, si impone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi sulla conformità dell’art. 92 c.p.c., così interpretato, con i canoni costituzionali sanciti dall’art. 24 e dall’art. 111 della Costituzione, trattandosi di questioni manifestamente non infondate e, anzi, tali ritenute dalla Cassazione stessa nella sentenza n. 4455 del 1999.

In particolare il remittente ritiene che le motivazioni adottate dalla Cassazione nella sentenza n. 4455 del 1999 siano pienamente condivisibili e rispondano, nella sostanza, a questo *iter* logico:

1°) l'art. 24 della Costituzione accorda ai cittadini il diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela dei diritti che, a cagione del comportamento della parte convenuta, sono rimasti insoddisfatti: il ricorso alle vie giudiziarie, peraltro, è l'unica alternativa consentita dalla legge, essendo vietato dal codice penale l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

2°) il ricorso alle vie giudiziarie non è gratuito, bensì altamente oneroso, sia sotto il profilo tributario sia sotto il profilo degli onorari e delle competenze per le prestazioni rese dagli avvocati e, all'occorrenza, dai consulenti d'ufficio: pertanto vige la regola (art. 91 c.p.c.), sostanzialmente conforme al dettato dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui le spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa debbono gravare sulla parte perdente che, col proprio comportamento inottemperante, ha dato origine alla causa civile;

3°) questa regola può trovare una deroga nella sola ipotesi, prevista dal comma 2 dell'art. 92 del c.p.c., in cui il giudice ravvisi «giusti motivi» per compensare le spese a discapito della parte vittoriosa;

4°) la «compensazione per giusti motivi» viene ad incidere, in modo inconfutabile, sull'«effettività» del diritto tutelato in via giudiziaria, in quanto ne menoma il riconoscimento sotto il profilo economico (in casi estremi la menomazione è totale: in casi ancor più estremi il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese, che superano, di gran lunga, il valore della posta in gioco, si risolve in una beffa per la parte vittoriosa);

5°) in considerazione degli innegabili effetti negativi della compensazione delle spese sull'effettività della tutela giudiziaria dei diritti, la legge impone che la compensazione possa essere disposta, ai danni della parte vittoriosa (e, quindi, del diritto riconosciutole), solo se ricorrono «giusti motivi»;

6°) trattandosi di «motivi» che vengono ad incidere sulla tutela reale ed effettiva dei diritti riconosciuti, il giudice deve necessariamente esporre, in modo esplicito e coerente, quali siano i motivi che giustifichino, nel caso di specie, il sacrificio, parziale o totale, del diritto azionato: in caso contrario, infatti, la scelta giurisdizionale del giudice si risolverebbe in un mero arbitrio, in flagrante violazione dell'art. 111 della Costituzione che, imponendo ai giudici l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali, mira a prevenire qualsiasi abuso del potere giudiziario, altresì realizzando — a favore delle parti processuali — il diritto alla trasparenza e alla controllabilità delle decisioni che, in modo diretto o in modo indiretto, vengono comunque ad incidere sui diritti di cui si è chiesta, in via necessariamente giudiziaria, la tutela.

E la riprova degli arbitri che vengono sovente perpetrati la si può acquisire attraverso la disamina dei relativi provvedimenti, che spaziano dalle compensazioni routinariamente disposte nei giudizi in cui è coinvolta una «certa» parte (per lo più enti pubblici), sino a giungere ai giudizi in cui, pur ricorrendo motivi che impongono, obbligatoriamente, la compensazione delle spese processuali, la parte perdente viene tuttavia gravata dalla condanna: tale si rivela il caso, a dir poco grottesco, della parte che si è vista respingere il ricorso — e perciò stesso condannata alle spese — perché la controparte — cioè lo Stato — aveva fornito, nel corso di giudizio, un'«interpretazione autentica» diametralmente opposta alle decisioni già prese dai giudici in casi identici, così di fatto imponendo al giudice di «decidere la controversia in suo favore».

D'altra parte, non è fuor di luogo rimarcare che l'art. 323 del codice penale sanziona come reato di abuso d'ufficio il comportamento del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue funzioni, intenzionalmente procura ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto: se si ammette che la «discrezionalità» della decisione in merito alla soccombenza processuale possa spingersi sino al puro arbitrio, cioè sino alla decisione immotivata e insindacabile, di cui il giudice non è chiamato a risponderne in alcuna sede, questo autorizzerebbe i giudici a procurare vantaggi economici o ad arrecare pregiudizi economici alle parti del processo impunemente senza che ricorra alcun «giusto motivo» o, magari, per soddisfare personali rancori o antipatie. Il che appare francamente non giustificabile.

Da quanto esposto consegue che la deroga al principio legale della soccombenza processuale deve essere necessariamente motivata, come imposto dall'art. 111 della Costituzione, e che essa, poi, deve rispondere a motivi realmente giusti, tali, cioè, da giustificare che una parte, seppur vittoriosa, debba sopportare, in tutto o in parte, le spese affrontate per la sua difesa.

La rilevanza

La questione che si solleva appare rilevante ai fini della decisione definitiva in ordine alla soccombenza processuale, essendo ben chiaro che, ove si ritenga che la compensazione arbitraria delle spese processuali, attuata con provvedimenti giurisdizionali immotivati e, quindi, insuscettibili di controllo e di rimedi impugnatori da parte degli interessati, sia conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questo giudice remittente si pronuncerà in questo processo (come in tutti i processi a venire) senza esporre alcuna motivazione in merito alla scelta di compensare, parzialmente o totalmente, le spese processuali a discapito della parte vittoriosa, così derogando, per motivazioni che resteranno occulte e insuscettibili di sindacato, al principio legale della soccombenza processuale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata motivazione dei «giusti motivi» di tale decisione.

Consequentemente:

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il presente giudizio;

dispone che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché alle parti in causa.

Camerino, addì 7 luglio 2003

Il giudice monocratico: TOSTI

04C0505

N. 322

*Ordinanza del 18 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Pianeselli Angelica e INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questioni già oggetto dell'ord. n. 68/2004 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, settimo e ottavo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

In data 30 marzo 2001, ha pronunciato la seguente ordinanza:

«Il giudice, letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'INPS la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991;

Rilevato che l'INPS sostiene essere ripetibile la predetta somma nei limiti dei ³/₄ (lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a lire 16.000.000,

O S S E R V A

1) Il regime dell'indebitato di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale è stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate;

2) il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata "con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie 'indebitato' come fatto costitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima" (Cass. SSUU 3 febbraio 1995, n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995, n. 1966);

3) recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebitato se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei $\frac{3}{4}$ dell'indebitato per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che "L'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatesi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato";

5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6) peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SS.UU. n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale "Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina";

7) è pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente;

8) così interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalità;

9) la questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10) la situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 "nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebitato in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data";

11) ha osservato la Corte che sussiste "una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali";

12) non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il

recupero dell'indebitato prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebitato, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai ³/₄ dell'indebitato; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13) la questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14) come si è premesso, l'indebitato di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebitato previdenziale;

15) orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989;

16) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità "unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato";

17) nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente, né l'INPS lo contesta;

18) il dolo non può consistere nell'aver taciuto la titolarità di altra pensione (fatto peraltro noto all'INPS, trattandosi di pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.»

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 249/02, ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice, per il riesame della rilevanza alla luce della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001 e del mutamento del quadro normativo.

Il giudice, riesaminata la rilevanza, ha pronunziato in data 18 luglio 2002 la seguente ordinanza:

«Tribunale di Viterbo — Questo giudice, in data 30 marzo 2001, ha pronunziato la seguente ordinanza: "Il giudice, letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'INPS la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/1924, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991;

Rilevato che l'INPS sostiene essere ripetibile la predetta somma nei limiti dei ³/₄ (lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a lire 16.000.000,

O S S E R V A

1) Il regime dell'indebitato di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale è stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate;

2) Il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fatti-

specie «indebita» come fatto costitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima' (Cass. SS.UU. 3 febbraio 1995, n. 1315; Cass. SS.UU. 22 febbraio 1995, n. 1966);

3) recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebita se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei $\frac{3}{4}$ dell'indebita per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che 'L'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatesi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato';

5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6) peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SS.UU. n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale 'Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina';

7) è pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente;

8) così interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalità;

9) la questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10) la situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 'nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebita in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data';

11) ha osservato la Corte che sussiste 'una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali';

12) non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebita prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebita, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai $\frac{3}{4}$ dell'indebita; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13) la questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14) come si è premesso, l'indebito di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale;

15) orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989;

16) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità 'unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato';

17) nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente, né l'INPS lo contesta;

18) il dolo non può consistere nell'aver taciuto la titolarità di altra pensione (fatto peraltro noto all'INPS, trattandosi di pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 dicembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.".

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 249/02, ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice, per il riesame della rilevanza alla luce della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001 e del mutamento del quadro normativo.

Ciò premesso in fatto, osserva il giudice che il testo della norma impugnata (art. 1, commi 260 e 261, legge n. 662/1996) è il seguente:

"260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16.000.000 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.".

Il testo della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448/2001) invece il seguente:

"7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a euro 8.263,31 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.".

Come si vede, la differenza tra i due testi concerne esclusivamente:

A) il fatto che l'ultima norma ha riguardo solo all'INPS, e non in genere agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, e correlativamente ai soli trattamenti pensionistici e di famiglia e non anche alle rendite (a carico dell'INAIL);

B) il periodo di maturazione dell'indebitto (anteriore al 1° gennaio 2001 anziché al 1° gennaio 1996) e l'anno di riferimento del reddito imponibile (2000 anziché 1995);

C) l'espressione del reddito in euro anziché in lire (peraltro a parità di importo).

È del tutto ovvia l'irrilevanza della differenza *sub C)*, nonché, nel caso di specie, di quella *sub A)*, controvertendosi in materia di indebita percezione di "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche" a carico dell'INPS.

Quanto alla differenza *sub B)*, non si vede come lo spostamento dal 1995 al 2000 dell'anno di riferimento del reddito imponibile, e dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2001 della data limite di maturazione dell'indebitto, possa, in presenza di identica formulazione, modificare l'interpretazione delle SS.UU., in particolare in relazione alla natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebitto pregresso.

E pertanto tutte le considerazioni svolte dianzi in relazione all'art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 662/1996 possono integralmente ripetersi, con riferimento al caso di specie, in relazione all'art. 38, commi 7 ed 8 della legge n. 448/2001.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 18 luglio 2002».

Trasmessi nuovamente gli atti alla Corte costituzionale questa, per evidente disagio, ha deciso in ordine alla prima ordinanza del 30 marzo 2001, e non alla seconda del 18 luglio 2002, pronunciando l'ordinanza n. 68/2004, di tenore identico a quella n. 249/2002, con cui nuovamente si invita il giudice remittente a riesaminare la rilevanza della questione alla luce della sopravvenienza legislativa.

Poiché tale riesame è già stato effettuato, non resta che disporre nuovamente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 17 febbraio 2004

Il giudice: PASCOLINI

N. 323

Ordinanza del 24 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 2004) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia sui ricorsi riuniti proposti da Corsal S.r.l. di Lazzareschi Sergiusti Andrea e Del Rosso Armando contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia ed altra.

Imposte e tasse - Definizione agevolata dei versamenti d'imposta il cui termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 non sono stati notificati avvisi di accertamento - Abrogazione con effetto retroattivo - Ingiustificata deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie con lesione dell'affidamento del contribuente - Violazione dei principi di tutela dell'iniziativa economica privata, di capacità contributiva e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-ter, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 41, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emanato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 330/03 e 331/03 proposti dalla Corsal di Lazzareschi Sergiusti Andrea e del Rosso Armando S.r.l. (in persona del legale rappresentante *pro tempore* Bellandi Claudio S.r.l.) difesa dal dott. Antonio Campanini e dal dott. Mario Spezia, contro l'Agenzia delle entrate di Pescia, con l'intervento della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ispettorato compartimentale di Firenze, in materia di imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ricorsi depositati il 17 marzo 2003.

Svolgimento del processo - Oggetto delle domande

In data 4 gennaio 2003 sono stati notificati alla ricorrente due atti predisposti e sottoscritti congiuntamente dall'Agenzia delle entrate — Ufficio di Pescia e dalla amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato — Ispettorato di Firenze, contraddistinti dal numero 51359/51363, denominati «avviso d'accertamento per il recupero di versamenti non eseguiti», con cui sono stati contestati versamenti insufficienti di imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente alla concessione n. 295 - Ippica e sport (cod. C.O.N.I. n. 190) di Pistoia, per l'anno 2000 (€ 3.786,22), per il 2001 (€ 192.241,23) e per il 2002 (€ 158.458,60 sino al 31 ottobre 2002) oltre ad interessi per € 9.173,90.

È stata irrogata, sempre con tale atto, anche la sanzione di € 106.345,82, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi;

e, relativamente alla concessione n. 267, Ippica di Montecatini Terme, per l'anno 2001 (€ 110.364,35) e per il 2002 (€ 116.254,01 sino al 31 ottobre 2002) oltre ad interessi per € 5.084,24. È stata irrogata, sempre con tale atto, anche la sanzione di € 68.066,51, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi.

La contribuente ha notificato ricorsi all'Agenzia delle entrate, ufficio di Pescia, tenuto conto anche delle precisazioni risultanti dagli avvisi di accertamento impugnati, identificante il soggetto destinatario dell'eventuale ricorso. Contestualmente è stata chiamata in causa la amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato — Ispettorato di Firenze, avendo anche tale ufficio sottoscritto l'avviso d'accertamento.

Nei ricorsi la ricorrente ha formulato, fondamentalmente, le seguenti argomentazioni e domande:

a) ha aderito alla definizione agevolata dei versamenti dell'imposta unica, prevista dall'art. 8, comma..., della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

b) i ricorsi sono stati presentati in quanto la norma suddetta non sospende i termini per la presentazione dei ricorsi;

c) la stampa riportava la notizia che, in sede di conversione del 23 dicembre 2002, non ancora formalizzata alla data di presentazione dei ricorsi, erano stati proposti emendamenti finalizzati ad abrogare retroattivamente l'art. 8, comma 2;

d) non è stato allegato agli avvisi d'accertamento, da parte degli uffici accertatori, alcun prospetto giustificativo delle pretese avanzate; quindi tali atti sono privi di motivazione in quanto, come è stato affermato dagli

stessi uffici accertanti, si fondano esclusivamente su dati segnalati dal totalizzatore nazionale, non messi a disposizione della parte; quindi la ricorrente ha richiesto che fosse acquisita agli atti la documentazione probatoria, oppure che fosse predisposto un provvedimento di autotutela da parte dell'ufficio accertatore;

e) è pendente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; quindi il presente giudizio deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale;

f) disapplicazione *ex art.* 7, comma 5, del d.lgs. n. 526/1992 del decreto ministeriale 12 dicembre 2001, che deve essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

Con atto del 17 aprile 2003 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, ufficio di Pistoia, sostenendo, nella circostanza, che con gli avvisi d'accertamento impugnati non si era in presenza di attività accertatrice e che, pertanto, tali avvisi possono essere soggetti solamente alla verifica della correttezza formale, non essendo ammissibile l'esame di merito. L'ufficio di Pescia ha inoltre affermato che nel caso specifico non è applicabile la chiesta definizione agevolata per la definitiva abrogazione dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 2002, n. 289.

La ricorrente ha presentato una successiva memoria illustrativa in cui veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003 n. 27 di conversione, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002, entrato in vigore successivamente al ricorso, per violazioni degli articoli 3, 41, 53 97 della Costituzione.

Nella memoria la ricorrente affermava che il citato art. 5-ter:

g) costituisce una norma di abrogazione retroattiva in materia tributaria, non validamente giustificata da ragioni eccezionali; quindi l'abrogazione con effetti retroattivi lede il legittimo affidamento del contribuente, la cui tutela è confermata anche dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

h) viola gli articoli 3 e 41 della Costituzione che tutelano l'iniziativa economica privata e proteggono dagli arbitrii la razionalità delle scelte imprenditoriali, quale è certamente quella di aderire ad una definizione agevolata, prevista da una legge vigente;

i) lede l'art. 97 della Costituzione, in quanto determinerà disagi ed inconvenienti per la pubblica amministrazione.

La ricorrente concludeva evidenziando la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della soluzione della controversia, in quanto l'accoglimento della richiesta di definizione automatica determinerebbe la definitiva chiusura della pendenza.

La ricorrente, con separata, ma contestuale, istanza, richiedeva alla commissione in data 27 giugno 2003, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati (avviso di accertamento n. 51363 e 51359), (i) sussistendo il *fumus boni iuris*, per i motivi esposti nel ricorso, (ii) perché gli enti che hanno sottoscritto gli avvisi d'accertamento non hanno tenuto conto dei versamenti effettuati nel corso del 2002 con modello F24, (iii) perché sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile, data l'enormità della cifra intimata.

Si costituiva in giudizio la amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ispettorato compartimentale di Firenze, e, con separata memoria, richiedeva di non accogliere il ricorso per l'esposizione debitoria certa, rettificati gli importi dell'imposta effettivamente dovuta.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2003 sono presenti il dott. Antonio Campanini ed il dott. Mario Spezia per la parte la dott.ssa Camilla Salutari per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il dott. N. Palaia per l'Agenzia delle entrate.

I rappresentanti del contribuente ribadiscono verbalmente i vizi di illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio n. 7 per le ragioni già formulate nella memoria.

L'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene che l'eccezione è tardiva non risultando dai motivi esposti dal ricorso e depositati nei termini dalla parte. Il rappresentate della stessa amministrazione riconosce comunque che, per ragioni organizzative, non dipendenti dal proprio ufficio, i versamenti effettuati con modello F 24 non erano stati presi in considerazione e che quindi le somme relative debbono essere defalcate dall'accertamento.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Pescia ribadisce la richiesta che la commissione dichiarare inammissibile l'istanza di trasmissione alla Corte risolvendosi la inadempienza in una istanza di sospensione non prevista dalla legge.

D I R I T T O

1. — La trattazione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento e l'istanza di sospensione *ex art.* 47 del d.lgs. n. 56/1992 deve essere effettuata congiuntamente, perché tra loro connessi.

2. — Deve ed essere preliminarmente esaminata la richiesta di dichiarazione di inammissibilità avanzata dall'agenzia delle entrate di Pescia, in merito all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002 che ha abrogato retroattivamente l'art. 8, comma 2 della legge finanziaria. A questo proposito si osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 pone a carico dell'autorità giurisdizionale l'onere di valutare se il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Nel caso specifico è indubbio che la questione di costituzionalità proposta sia rilevante ai fini della controversia. Infatti la validità della definizione agevolata richiesta e che, se accolta, estinguerebbe la presente procedura contenziosa, dipende dal giudizio sulla legittimità o meno dell'art. 5-ter, ossia della norma che ha abrogato la precedente disposizione, che ha istituito la facoltà di optare per la definizione agevolata. Infatti se l'art. 5-ter venisse dichiarato incostituzionale, cesserebbe di aver efficacia *ex tunc* (ossia sin dal 1° gennaio 2003) come stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87). In questa eventualità, la richiesta di definizione agevolata dovrebbe essere dichiarata pienamente valida ed efficace ed il presente giudizio sarebbe automaticamente dichiarato estinto.

3. — Successivamente deve essere esaminata la questione pregiudiziale sollevata dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in merito alla tardività della richiesta sollevata dalla parte, di sospendere il giudizio e di rinviare gli atti alla Corte costituzionale

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale. La questione può essere sollevata anche d'ufficio. L'autorità giurisdizionale emette ordinanza di rinvio, qualora valuti che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale o che la questione sollevata sia manifestamente infondata.

Tenuto presente la precisa formulazione della norma sopra trascritta, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Amministrazione dei Monopoli di tardività della richiesta della parte non può trovare accoglimento.

4. — Gravi profili di illegittimità costituzionale devono essere individuati nell'art. 5-ter del d.l. 24 dicembre 2002, n. 283, che ha abrogato con effetto retroattivo l'art. 8, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, istitutivo del condono anche per l'imposta unica e per gli altri pagamenti ivi specificati. Si premette che l'art. 5-ter, all'esame, è stato inserito solamente in sede di conversione del d.l. n. 282/2002, quanto ormai la maggioranza dei contribuenti interessati si era validamente avvalsa della facoltà di richiedere la definizione agevolata ed aveva espletato tutte le formalità richieste. Questi aspetti sono stati rilevati già dalla prima commissione (Affari costituzionali) del Senato in data 12 febbraio 2003, come risulta dai verbali di seduta.

Si osserva, anche se questa osservazione è irrilevante sotto un profilo rigorosamente interpretativo, che nella seduta del Senato del 18 febbraio i capigruppo della maggioranza hanno presentato un ordine del giorno del seguente tenore «Il Senato ... preso atto del parere espresso dalla prima commissione affari costituzionali, considerato che un intervento emendativo potrebbe compromettere la conversione del decreto-legge nei termini previsti dalla Costituzione; valutate positivamente le dichiarazioni del Governo circa un immediato e adeguato intervento legislativo in materia; impegna il Governo a presentare in via d'urgenza un'iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine la situazione giuridica quale essa era stata determinata dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Proseguendo nell'analisi dell'art. 5-ter, sotto il profilo costituzionale, si deve prendere atto che lo stesso rappresenta una norma retroattiva in materia tributaria.

Essa, quindi, è in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), il cui art. 3 intitolato «efficacia temporale delle norme tributarie» stabilisce il principio che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».

L'art. 10 della legge n. 212/2000, rubricato «Tutela dell'affidamento e della buona fede», stabilisce che i rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati a principio di collaborazione e buona fede. Tale disposizione, secondo la recente sentenza della Corte di cassazione (sez. tributaria n. 17576 del 10 dicembre 2002) deve essere interpretata e applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge, secondo cui le disposizioni dello statuto del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai dalle leggi speciali. Inoltre la sentenza della Cassazione,

in coerenza con quanto riconosciuto dalla dottrina più autorevole, ha attribuito allo statuto dei diritti del contribuente il rango di norma di esecuzione — attuazione di svariati principi costituzionali ed in particolare degli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

L'art. 5-ter, avendo una portata retroattiva, lede il legittimo affidamento del contribuente, i quali scegliendo di utilizzare la procedura di definizione agevolata, hanno confidato correttamente nella possibilità di estinguere le pendenze di cui erano parte.

La commissione condivide il principio sancito in numerose sentenze della Corte costituzionale, secondo cui le leggi retroattive non sono di per sé incostituzionali (tranne che in materia penale), ma lo diventano se la retroattività produce conseguenze irragionevolmente lesive di diritti e di interessi che hanno protezione costituzionale. Inoltre la commissione ritiene che l'efficacia retroattiva di una norma deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

Conseguentemente la commissione valuta che l'art. 5-ter all'esame, abrogando retroattivamente e senza valide giustificazioni una norma vigente, ha leso il legittimo affidamento del contribuente nella stabilità del quadro normativo. Conseguentemente la stessa viola l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione che tutelano, tra l'altro, la razionalità delle scelte imprenditoriali e l'iniziativa economica privata. Da ultimo si osserva che l'introduzione dell'art. 5-ter determinerà l'instaurazione di un intenso contenzioso, che interesserà i concessionari che hanno già richiesto la definizione agevolata (ossia la maggioranza) e causerà, non solo la mancata definizione delle pendenze in atto, come auspicato dalla legge finanziaria, ma provocherà l'attivazione di un intenso contenzioso, con gravi intralci al corretto funzionamento dell'amministrazione tributaria e con evidente lesione dell'art. 97 della Costituzione.

5. — La eventuale e successiva pronuncia di riconoscimento dei vizi di illegittimità costituzionale da parte della Corte potrebbe sopraggiungere quando ormai il danno grave ed irreparabile per la ricorrente sarà già stato prodotto, anche perché fino ad oggi non è ancora intervenuto, dopo quasi sette mesi dalla formazione degli avvisi di accertamento, il provvedimento di autotutela, conseguente al riconoscimento da parte dei Monopoli dell'esistenza di errori di fatto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono le ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la sospensione temporanea degli atti impugnati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 41, 53, 97 della Costituzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione provvisoria e temporanea degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio sulla sospensiva dopo l'incidente di costituzionalità;

Ordina che, a cura delle segreterie, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Pistoia, addì 24 luglio 2003.

Il Presidente: ROSSELLA

04C0507

N. 324

*Ordinanza del 5 febbraio 2004 emessa dal giudice di pace di Vittorio Veneto
nei procedimenti penali riuniti a carico di Pederiva Gianpiero ed altri*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi, in particolare dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Disparità di trattamento per il diverso regime previsto per i reati, lesivi dell'identico bene e connotati da maggiore gravità, di competenza del tribunale a composizione monocratica - Irragionevolezza - Contrasto con i criteri direttivi della legge delega.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 76, quest'ultimo in relazione all'art. 17 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente (cause riunite 45/03 - 119/03 - 142/03) nei confronti di:

- 1) Pederiva Gianpiero nato a Miane (Treviso) il 20 gennaio 1960 res. ivi fraz. Combai, via Casale Vacca 10;
- 2) Pedrotti Elisabetta nata a Edolo (Brescia) il 18 giugno 1925 res. Miane fraz. Combai, via Casale Vacca 10;
- 3) Buso Beniamino nato a S. Pietro Barbozza (Treviso) il 22 agosto 1924 res. Miane fraz. Combai, via Casale Vacca 5;
- 4) Buso Luigi n. Valdobbiadene il 22 luglio 1954 res. Miane fraz. Combai, via Casale Vacca 5;

Il 1° e 2°: assistiti e difesi dal difensore di fiducia avv. Stefano Arrigo, domiciliati presso il difensore in Vittorio Veneto, via Nannetti Cond. Agribella; il 3° e 4°: assistiti e difesi dal difensore di fiducia avv. Aloma Piazza, domiciliati presso il difensore in Conegliano, via Gera 10.

Imputati:

Pederiva Gianpiero: del reato di cui all'art. 581 c.p., perché spingendolo ripetutamente e colpendolo con due schiaffi al volto percuoteva Buso Beniamino. In Miane (Treviso) il 21 maggio 2002. Querela del 14 agosto 2002;

Pederiva Gianpiero e Pedrotti Elisabetta:

a) del reato di cui all'art. 581 del c.p., perché, dandogli uno schiaffo in malattia alcuna nel corpo e nella mente. (Fatto attribuito a Pedrotti Elisabetta);

b) del reato di cui all'art. 594, commi primo e quarto del c.p., perché offendeva l'onore ed il decoro del signor Buso Beniamino, pronunciando la frase «vergognatevi, ladri, delinquenti ...» ed altre frasi dello stesso tenore (la signora Pedrotti Elisabetta) e pronunciando la frase «ladro, sporco, delinquente» ed altre frasi dello stesso tenore (il signor Pederiva Gianpiero), commettendo i fatti in presenza di più persone: (fatto attribuito a Pedrotti Elisabetta e a Pederiva Gianpiero);

c) del reato di cui all'art. 612, comma 1, del c.p., perché proferendo all'indirizzo del signor Buso Beniamino la frase «... te cope, te bate» ed aizzandogli contro il proprio cane, minacciava allo stesso un male ingiusto; (/atto attribuito al signor Pederiva Gianpiero);

d) del reato di cui all'art. 582, comma 2, del c.p., perché, prendendolo per il collo e stringendolo fino quasi a farlo soffocare, cagionava a Buso Beniamino lesioni personali, dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo di durata inferiore ai venti giorni. (Fatto attribuito al signor Pederiva Gianpiero).

In Miane (Treviso) in data 12 dicembre 2002. Querela del 18 febbraio 2003;

Buso Beniamino e Buso Luigi:

del reato di cui all'art. 594, commi 1 e 4, perché offendevano l'onore ed il decoro dei signori Pederiva Gianpiero e Pedrotti Elisabetta, pronunciando la frase «vigliacchi, delinquenti, ladri» commettendo il fatto in presenza di più persone;

del reato di cui all'art. 612, comma primo, del c.p., perché, agitando pericolosamente una forbice elettrica davanti al viso della signora Pedrotti Elisabetta, minacciava alla stessa un male ingiusto (attribuibile al solo Buso Beniamino).

In Miane (Treviso), il 12 dicembre 2002. Querela del 28 febbraio 2003.

O S S E R V A

Pederiva Gian Pietro è imputato, tra gli altri, del reato di cui all'art. 582 c.p. per le lesioni giudicate guaribili in meno di venti giorni che avrebbe cagionato al sig. Buso Beniamino in Miane il 12 dicembre 2002, oltre che dei reati di cui agli artt. 581, 612 e 594 c.p.

Impregiudicata ogni valutazione in ordine al fatto, si ritiene che l'attribuzione alla competenza del giudice di pace dei reati indicati in epigrafe, con la conseguente impossibilità per l'imputato stesso di avvalersi dei riti speciali previsti dal codice di procedura penale, e segnatamente dell'istituto dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., comporti una grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti in danno dell'imputato Pederiva.

In particolare, il giudicante dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. g) e 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui, attribuendo al giudice di pace la competenza a giudicare dei delitti consumati o tentati previsti dall'art. 582 c.p. — limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma, lesioni perseguibili a querela di parte — non consente all'imputato di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e di usufruire in tal modo dei benefici consentiti da questo rito, a differenza di chi è imputato per lesioni lievi previste dal primo comma dello stesso articolo o aggravate ex art. 583 c.p.

Ricordiamo che la legge n. 274/2000, attributiva della competenza penale del giudice di pace, è intervenuta su più fronti: da un lato ha escluso l'applicabilità di alcuni istituti propri dei procedimenti davanti il tribunale monocratico, tra i quali quello dell'applicazione della pena su richiesta (art. 2, comma 1, lett. g); dall'altro, l'intervento legislativo ha altresì determinato una selezione e una scissione, anche all'interno di fattispecie di reato suscumbibili entro lo stesso *nomen iuris*, tra quelle da sottoporre al giudizio del tribunale in composizione monocratica presso il quale sono ammesse, ed anzi favorite, le definizioni a mezzo dei riti speciali, e quelle devolute alla cognizione del giudice di pace.

È evidente allora la distonia in questo modo creata nel trattamento sanzionatorio, laddove oggetto di un procedimento è il medesimo reato di lesioni personali nella sua forma lieve ovvero lievissima: esclusa la possibilità per l'imputato di lesioni c.d. lievissime, ex art. 582, comma 2, c.p., di usufruire del trattamento più favorevole consentito con il rito disciplinato dagli art. 444 c.p.p. e ss., garantisce all'imputato del reato di lesioni lievi (nonché gravi e gravissime) di beneficiarne.

Questa previsione viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto in base al complesso normativo ora vigente è consentito beneficiare di una riduzione della pena a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che offende in misura minore lo stesso valore giuridico.

Il principio di uguaglianza e il suo diretto corollario principio di ragionevolezza della legge, esigono che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore e comunque non discriminatorie. Anche laddove si scelga di intervenire innovando la legislazione, «il canone fondamentale» cui ci si deve attenere è da ravvisarsi nella ragionevolezza della disciplina dettata, data in particolare dalla logicità interna della normativa, dalla razionalità delle deroghe apportate ai principi informatori della regolamentazione di certi oggetti, dalla sussistenza o meno, nelle singole ipotesi, di motivi atti a giustificare differenze di trattamento giuridico tra i soggetti dell'ordinamento.

Premesse queste considerazioni che hanno una valenza di carattere generale e sono, si ritiene, già di per sé esaustive, è ancor più evidente l'irragionevolezza della previsione laddove, nel caso, supponiamo, sia stata proposta querela per lesioni lievissime ed altro reato commesso con la stessa azione od omissione, e quindi, si rientri in un ipotesi di connessione eterogenea per la quale sia competente il tribunale monocratico: il giudice del tribunale applicherà, ex art. 63 d.Lgs. n. 274/2000, le sanzioni previste dal titolo II dello stesso decreto legislativo, cioè quelle irrogabili dal giudice di pace, consentendo però all'imputato di definire il giudizio mediante richiesta di applicazione della pena e beneficiare di uno «sconto» di pena, diversamente quindi da quello che sarebbe potuto succedere nel caso di giudizio davanti al giudice di pace. Relativamente ad un caso che presenta più di un'analogia con il presente, la Consulta ha già avuto occasione di pronunciarsi (Corte cost. 19 maggio 1993, n. 249) ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 59, comma 2 e 3, c.p., limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto l'aumento della competenza pretorile aveva determinato, a norma dell'art. 54 della legge n. 689/1981, un corrispondente ampliamento dei casi in cui era consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53, fra i quali era pos-

sibile annoverare anche l'ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, dal quale però derivava una disparità di trattamento sanzionatorio fra la meno grave fattispecie delle lesioni personali colpose commesse con violazione della norme antinfortunistiche escluse dall'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, e quella più grave dell'omicidio colposo, per fatti analoghi.

Pare opportuno, inoltre, menzionare che l'insindacabilità delle scelte punitive del legislatore non può essere sufficiente a fondare il differente trattamento sanzionatorio; infatti, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha confermato la validità di tale assunto solo laddove si trattava — diversamente al caso in questione — di fattispecie non omogenee (vds. recentemente, Corte cost. 15 gennaio 2003, n. 1).

Nessuna soluzione in via interpretativa si può ricavare al fine di ristabilire un'omogeneità nel trattamento ed inoltre tale disomogeneità non è motivata da alcuna considerazione giuridicamente valutabile, non rintracciabile nel sistema complessivo e neppure nell'attento esame della legge 24 novembre 1999, n. 468 che ha delegato il Governo all'emanazione di norme in materia di competenza penale del giudice di pace.

Proprio partendo dalla legge di delega al Governo, si delinea invece un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, stante la violazione della stessa e quindi, in via indiretta, dell'art. 76 della Costituzione.

Il sopra citato art. 2 d.lgs. n. 274/2000 è, ad avviso del presente patrocinio, viziato da eccesso di delega in rapporto al criterio direttivo posto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1999, n. 468, il quale indica che «il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice.» L'art. 17 continua elencando i principi e i criteri direttivi che il legislatore deve seguire, indicando determinate estensioni ed introducendo nuovi istituti, ma non pone mai uno specifico divieto di applicabilità dei riti speciali. Se è chiaro, quindi, che il procedimento penale davanti al giudice di pace deve ispirarsi a quello davanti al tribunale in composizione monocratica ed il rinvio testuale al libro ottavo, regolante il procedimento davanti la suddetta autorità, contempla anche il titolo III relativo proprio ai procedimenti speciali, la legge delega risulta, sotto questo aspetto, essere stata completamente ed incomprensibilmente disattesa.

Il legislatore delegato, nel momento in cui ha, in modo tutto sommato piuttosto disinvolto, trascurato l'intero capo dedicato ai procedimenti speciali, si è illegittimamente discostato dalle direttive che era tenuto a seguire, scostamento che il fine della ricerca della «massima semplificazione» non vale a giustificare. A questo proposito non si può non sottolineare che, al contrario, il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, è stato pensato e privilegiato dal codice di procedura penale proprio per la sua snellezza e per il fatto di comportare notevoli economie processuali.

P. Q. M.

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal patrocinio dell'imputata; nell'opposizione della p.c.;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante, nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs. 287.8.200, n. 274, escludente i riti deflattivi (in specie l'art. 444 c.p.p.), in relazione agli artt. 3, 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio di merito, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Vittorio Veneto, addì 5 febbraio 2004.

Il giudice di pace coordinatore reggente: BORSOTTI

N. 325

*Ordinanza del 15 gennaio 2004 emessa dal giudice di pace di Otranto
nel procedimento penale a carico di Buchinger Martina*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di un reato di essere informata, nel più breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che nel procedimento penale n. 33/03 del ruolo del giudice di pace e n. 1022/03 del registro notizie di reato p.m. a carico di Buchinger Martina, imputata dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p., all'odierna udienza il difensore dell'imputata ha eccepito la nullità del decreto di citazione sollevando un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il p.m., ricevuta la relazione di cui all'art. 11 della stessa disposizione, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale», senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;

Considerato:

a) che si palesa un'evidente disparità di trattamento, in contrasto con quanto disposto dall'art. 3 Cost. in considerazione della diversa posizione in cui si viene a trovare il cittadino, a seconda del giudice che si interesserà del processo (giudice onorario o giudice togato);

b) che l'imputato viene a conoscenza del processo penale a suo carico solo con la notifica del decreto di citazione e, quindi, non può svolgere quella attività di difesa prevista dall'art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento, in particolare, nella fattispecie, nella fase antecedente il processo;

c) che, in violazione dell'art. 111 Cost., la persona accusata di un reato non ha il tempo né gli strumenti necessari per predisporre una giusta difesa;

Sentito il p.m. che per detta eccezione si rimette al giudice.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione non appare manifestatamente infondata;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

Otranto, addì 15 gennaio 2004

Il giudice di pace: SPECCHIA

04C0509

N. 326

*Ordinanza del 22 gennaio 2004 emessa dal giudice di pace di Chieti nel procedimento civile vertente tra
Crovace Giampiero e Ufficio territoriale del Governo di Chieti*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento in danno dei soggetti non abbienti - Discriminazione di ordine economico-sociale limitativa di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificata posizione di vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva;

Letto il ricorso n. 533/C, depositato il 2 ottobre 2003 da Crovace Giampiero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Frattura e Antonelli, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 148515210 elevato in data 3 agosto 2003 dai Carabinieri di Lanciano in agro del comune di Lanciano, notificato a mani proprie del ricorrente in pari data;

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso, tempestivamente proposto, non è stato accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-bis del codice della strada, di tal che dovrebbe essere dichiarato inammissibile;

Rilevato che l'opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151;

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante: infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito;

Ritenuta la non manifesta infondatezza:

per violazione degli articoli 2 e 3 Costituzione in quanto la normativa in parola pone i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace. Né è sostenibile la tesi che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al Prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto a maggior ragione ciò evidenzerebbe come il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi sia in quanto la scelta ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto normativo in oggetto possa essere ritenuto incostituzionale in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che compito della Repubblica è rimuovere non creare ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

Altresì lo stesso dato normativo della cui costituzionalità si dubita lede anche l'art. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustando uno dei diritti fondamentali dell'individuo;

per violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l'art. 24 della Costituzione il quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed aggiunge che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il fatto poi che, in base alla legge 689/1981, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta per cui il ricorso non è soggetto a contributo unificato contrasta clamorosamente con l'obbligo di versare la cauzione.

L'art. 204-*bis* pone su una diversa posizione il cittadino e la pubblica amministrazione; quest'ultima vede notevolmente rafforzato il suo potere impositivo senza una reale possibilità di difesa per il cittadino basti pensare che la cauzione da versare è spesso una somma di denaro doppia a quella che consentirebbe al *cives* di definire la pendenza mediante il pagamento in misura ridotta.

L'autorità opposta si trova ad avere un ingiusto vantaggio in quanto, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto. Peraltro, il citato art. 204-*bis*, nell'indurre il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, scoraggia l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo ha a propria disposizione, costringendo i meno facoltosi a presentare ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in caso di accoglimento, il ricorrente non viene affatto rifuso non solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista ma neppure delle spese vive sostenute e così vanificando anche il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazione, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio n. 533/C/03 del ruolo generale;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 9 gennaio 2004

Il giudice di pace: ANELLO

N. 327

*Ordinanza del 30 gennaio 2004 emessa dal giudice di pace di Oderzo
nel procedimento civile vertente tra Colombo Marco e Polizia municipale di Fontanelle*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Rileva che il ricorrente ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3, n.c.d.s., nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».

L'eccezione non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio.

In effetti l'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s. nella sua prima parte, espressamente sanziona con l'inammissibilità del ricorso il mancato deposito della somma ivi rilevata, ed è pertanto norma idonea a condizionare la definizione del presente giudizio con una pronuncia sul rito.

La norma appare inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., determinando, infatti, una sostanziale disparità di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti.

Tale discriminazione va ravvisata nella circostanza che la norma favorisce, nel ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, i cittadini con maggiore capacità patrimoniale, privando, nella sostanza e specie ove la somma da depositare sia particolarmente elevata, i cittadini economicamente più svantaggiati di un importante mezzo di difesa.

Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3, n.c.d.s. nel senso di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.*

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Oderzo, addì 30 gennaio 2004

Il giudice di pace: DE NARDI

04C0511

N. 328

Ordinanza del 14 novembre 2003 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Lucchese Giuseppe contro Provincia regionale di Messina ed altri

Elezioni - Elezioni dei consigli provinciali - Norme della Regione Siciliana - Determinazione e ripartizione dei seggi - Criteri - Assegnazione dei seggi residuati, partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione», anziché secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza - Lesione del principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive.

- Legge Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, comma primo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2578/2003 proposto dal sig. Lucchese Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, elettivamente domiciliato in Catania, via Aloi, n. 46, presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora;

Contro:

la Provincia regionale di Messina, in persona del presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Barbera Giacinto, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Torre, elettivamente domiciliato in Catania, via Ruggero Settimo, n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonino Paratore Ciancio;

Sidoti Luigi, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario Caldarera, elettivamente domiciliato in Catania, via V. E. Orlando, n. 26, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Jelo;

Lombardo Giuseppe, Passaniti Angelo, Barrera Nicola, Bruno Daniela in Consolo, Magazzù Salvatore, Morano Giuseppe, Sirti Giuseppe, Previti Giuseppe, Bivona Enrico, Martelli Giuseppe, Ragno Luigi, La Cava Sergio, Caudo Michele, Granese Domenico, Gitto Amedeo, Giorgianni Pietro Salvatore, Italiano Lorenzo, Calfamo Rosario, La Rosa Santi Vincenzo, Randazzo Salvatore, Recupero Filippo Neri, Galluzzo Giuseppe, Gullo Carmelo, Faraci Orazio Antonito Michele, Calanna Francesco Concetto, Ortoleva Antonio Giuseppe, Mangano Renato, Reitano Antonino, Librizzi Salvatore, Casella Antonino, Gullo Luigi, Natoli Giuseppe, Lopes Franco Armando, Cerreti Carlo, Melita Lucio, Di Santo Manlio, Gugliotta Biagio, Isaja Filippo, Monea Pasquale, Currenti Carmelo, Gullotta Roberto, Cilla Gaetano, Schiro Rosalia, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale del maggio 2003, conclusesi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale dell'ufficio elettorale provinciale chiuso l'11 giugno 2003, e per la conseguente correzione del risultato elettorale;

Visto il ricorso con i relativi allegati, depositato il 10 luglio 2003; notificato, con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, fra il 16 e il 18 luglio 2003, e ridepositato il 24 luglio successivo;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Barbera Giacinto e Sidoti Luigi;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 21 ottobre 2003, il consigliere dott. Biagio Campanella, uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il sig. Giuseppe Lucchese ha partecipato, quale candidato della lista «Democratici di Sinistra», nel collegio n. 1 (Messina Sud), alla competizione per il rinnovo del consiglio della Provincia regionale di Messina, svoltasi nei giorni 25 e 26 maggio 2003.

La lista medesima, alla quale sono stati assegnati, in sede provinciale, 3 seggi, non ha conseguito quozienti interi, per cui ha partecipato alla ripartizione tra i diversi collegi, con la graduatoria della parte centesimale dei propri quozienti, ai sensi dell'art. 18, primo comma, punto 3) della legge regionale n. 14/69.

Pur avendo detta lista conseguito nel collegio di Messina Sud il suo più alto quoziente, per effetto del criterio introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1993, la lista medesima non ha conseguito seggi in tale collegio, mentre li ha conquistati in altri, nonostante in questi ultimi avesse riportato quozienti di gran lunga inferiori.

Il sig. Giuseppe Lucchese, con il ricorso in oggetto, ritiene che uno dei tre seggi attribuito al partito dei Democratici di Sinistra avrebbe dovuto essere assegnato nel collegio n. 1 (con conseguente elezione del ricorrente), in considerazione, appunto, della circostanza che proprio in tale collegio è stato riportato dal partito menzionato il quoziente maggiore.

Si deduce, pertanto:

«Illegittimità costituzionale dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per contrasto con gli art. 3 e 51, primo comma della Costituzione. Conseguente illegittimità della ripartizione dei seggi come effettuata dall'ufficio elettorale provinciale nella parte in cui non risulta assegnato un seggio alla lista «Democratici di Sinistra» nel collegio n. 1 - Messina Sud e non risulta proclamato eletto il ricorrente.

Si evidenzia che, nel caso in questione, la distribuzione di 26 seggi (su 45) tra i diversi collegi provinciali è avvenuta in spregio alla reale valenza dei risultati elettorali, atteso che, dopo l'assegnazione ai diversi collegi dei primi 19 seggi, sulla base dei quozienti interi, l'assegnazione dei collegi residuati non è avvenuto scorrendo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, bensì partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione».

Si lamenta che tale «correttivo» toglie ogni significato alla omogeneizzazione dei risultati delle singole liste in ciascun collegio, attuata attraverso le formule che consentono di pervenire al quoziente di lista (che altro non è se non il valore relativizzato del risultato di ogni lista collegiale in rapporto alle altre liste ed alla correlativa lista su base complessiva provinciale).

Degli evocati in giudizio, si sono costituiti soltanto i sigg. Barbera Giacinto e Luigi Sidoti.

D I R I T T O

1. — Ricorda, preliminarmente, il collegio che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma di legge può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi la prurporzione di un ricorso giurisdizionale (*cf.* Corte costituzionale nn. 444 del 26 settembre - 12 ottobre 1990 e 367 dell'11-20 luglio 1991; T.A.R. Sicilia-Catania-Sez. 3^a, n. 9 del 12 gennaio 2001).

Nel caso di specie, il ricorso si incentra interamente sulla dedotta incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, nella parte in cui tali disposizioni prevedono che l'assegnazione dei seggi residuati non avviene scorrendo la graduatoria delle liste collegiali in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, bensì partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione».

2. — Tale questione di incostituzionalità appare, pertanto, rilevante per la definizione del ricorso in oggetto, atteso che soltanto da un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della menzionata normativa il ricorrente potrebbe ottenere il beneficio dell'elezione a consigliere provinciale.

3.— Il collegio dovrà ora darsi carico di verificare se la questione di incostituzionalità in esame si appalesa anche non manifestamente infondata.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, un contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione il quale, al primo comma, così recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

In secondo luogo, il sig. Lucchese deduce un contrasto della normativa medesima con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Il «sospetto» del ricorrente circa una violazione di tali norme costituzionali appare giustificato; la normativa della cui costituzionalità si dubita appare favorire i candidati delle circoscrizioni minori, laddove il resto della normativa pare salvaguardare gli interessi di tutti i candidati (a prescindere dalla dimensione del collegio in cui si presentano).

Ed invero, l'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969 detta le formule matematiche intese ad omogeneizzare in un'unica graduatoria i valori (relativi) espressi da ciascuna lista in ciascun collegio, attesi i diversi parametri da comparare per ogni collegio (numero dei votanti, numero dei voti validi, numero dei candidati).

Il collegio sottolinea che, per determinare il quoziente di ciascuna lista per ciascun collegio, viene seguito il seguente procedimento: «. . . si moltiplica per 100 il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento».

Ritiene il collegio che tale formula consenta di pervenire ad una graduatoria rapportata alla medesima base percentuale (100), con la determinazione di un quoziente che rappresenta, per un verso, il valore proporzionale dell'apporto arrecato dai candidati di una lista in ambito collegiale per il conseguimento dei seggi conquistati dalla medesima lista su base provinciale, per altro verso il valore elettorale di ciascuna lista in ciascun collegio «relativizzato» con l'analogo «valore» collegiale delle altre liste.

Viceversa il «correttivo», secondo cui i seggi residui vengono distribuiti partendo dai collegi con popolazione legale meno numerosa, potrebbe togliere ogni significato alla omogeneizzazione dei risultati delle singole liste in ciascun collegio, penalizzando il migliore risultato elettorale e premiando un risultato deteriore depotenziando, oltre ogni limite di ragionevolezza, il principio di maggiore rappresentatività (relativa) che deve presiedere all'assegnazione dei seggi.

Appare violato, pertanto, il trascritto art. 3 della Carta costituzionale, il quale enuncia il c.d. principio di uguaglianza formale e soggettiva, valevole per tutti i soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche (*cf.*, Corte costituzionale, nn. 25/1966 e 2/1969), che costituisce «un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura» (Corte costituzionale, n. 25/1966) ed è espressione di «un generale canone di coerenza dell'ordinamento» (Corte costituzionale, n. 204/1982), il quale si estrinseca, in ultima analisi, in un generale principio di «ragionevolezza», per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse (*cf.*, fra le tante, Corte costituzionale, nn. 53/1958, 15/1960, 4/1964, 1/1966, 5/1980 e 15/1982). Al principio di eguaglianza così inteso, cioè come canone di coerenza e ragionevolezza, soggiace indubbiamente anche la legge, e ciò non solo sotto il profilo formale — per cui il principio di eguaglianza regolerebbe soltanto la forza e l'efficacia della legge — ma anche sotto il profilo materiale, per cui tale principio è rivolto a regolare anche il contenuto della legge, implicando un limite o vincolo alla funzione normativa primaria nei senso sopra indicato. Alla luce delle superiori considerazioni, la questione di costituzionalità non appare manifestamente infondata neppure con riferimento al primo comma dell'art. 51 della Costituzione, che ribadisce, in sostanza, il principio di uguaglianza per quanto concerne l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità dell'art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, laddove tale normativa dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione».

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria, che provvederà a notificarne copia alle parti, al presidente della Regione siciliana ed al presidente dell'assemblea regionale

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21 ottobre 2003.

Il presidente f.f. estensore: CAMPANELLA

04C0512

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405017/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 4 2 8 *

€ **4,80**